

# Gazzetta ufficiale L 259 I dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Legislazione

65° anno

6 ottobre 2022

## Sommario

### II Atti non legislativi

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2022/1903 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2022/263, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone** ..... 1
- ★ **Regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina** ..... 3
- ★ **Regolamento (UE) 2022/1905 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina** ..... 76
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1906 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina** ... 79

#### DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2022/1907 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina** ..... 98
- ★ **Decisione (PESC) 2022/1908 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/266, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone** ..... 118

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ **Decisione (PESC) 2022/1909 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ..... 122**

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) 2022/1903 DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2022

**che modifica il regolamento (UE) 2022/263, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone <sup>(1)</sup>,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio <sup>(2)</sup> attua le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2022/266.
- (2) Il 6 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1908 <sup>(3)</sup>, che modifica il titolo della decisione (PESC) 2022/266 ed estende l'ambito geografico di applicazione delle restrizioni ivi contenute a tutte le zone dell'Ucraina non controllate dal governo nelle oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia. Il contesto politico e le ragioni strategiche per l'estensione dell'ambito di applicazione delle misure restrittive sono esposti nei considerando della decisione (PESC) 2022/1908.
- (3) Poiché le modifiche in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/263,

<sup>(1)</sup> GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 109.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 77).

<sup>(3)</sup> Decisione (PESC) 2022/1908 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/266, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone (cfr. pag. 118 della presente Gazzetta ufficiale).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (UE) 2022/263 è così modificato:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all'occupazione o all'annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell'Ucraina non controllate dal governo»;

2) all'articolo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) “territori specificati”: le zone dell'Ucraina non controllate dal governo nelle oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2022

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. BEK

---

**REGOLAMENTO (UE) 2022/1904 DEL CONSIGLIO****del 6 ottobre 2022****che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/1909 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina <sup>(1)</sup>,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 <sup>(2)</sup>.
- (2) Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (3) In risposta all'ulteriore aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, l'organizzazione, nelle parti delle regioni di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia attualmente occupate illegalmente dalla Federazione russa, di «referendum» fittizi illegali, l'annessione illegale di tali regioni ucraine da parte della Federazione russa, nonché la mobilitazione nella Federazione russa e la reiterata minaccia di usare armi di distruzione di massa, il 6 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1909 che modifica la decisione 2014/512/PESC.
- (4) La decisione (PESC) 2022/1909 amplia l'elenco dei prodotti soggetti a restrizioni atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Federazione russa o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, includendovi determinate sostanze chimiche, agenti nervini e merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, o che potrebbero essere utilizzati a tali fini. Le merci soggette a tale divieto sono disciplinate anche dal regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>. In questo contesto, il regolamento (UE) n. 833/2014 deve essere considerato una *lex specialis* e pertanto, in caso di conflitto, prevale sul regolamento (UE) 2019/125.
- (5) La decisione (PESC) 2022/1909 vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni. Le merci soggette a tale divieto sono disciplinate anche dal regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>. In questo contesto, il regolamento (UE) n. 833/2014 deve essere considerato *lex specialis* e pertanto, in caso di conflitto, prevale sul regolamento (UE) n. 258/2012.

<sup>(1)</sup> Cfr. pag. 122 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).

- (6) La decisione (PESC) 2022/1909 proroga ulteriormente il divieto di importazione dei prodotti siderurgici originari della Federazione russa o esportati dalla Federazione russa. Impone inoltre restrizioni all'importazione di altri prodotti che generano entrate significative per la Federazione russa. Tale divieto si applica a beni che sono originari della Federazione russa o sono esportati dalla Federazione russa e comprende prodotti come la pasta di legno e la carta, alcuni elementi utilizzati nell'oreficeria, come pietre e metalli preziosi, alcuni macchinari e prodotti chimici, sigarette, prodotti di plastica e prodotti finiti di origine chimica come i cosmetici. Estende inoltre il divieto di esportazione aggiungendo nuovi prodotti all'elenco dei beni che possono contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe. Impone anche restrizioni alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di ulteriori beni utilizzati nel settore dell'aviazione.
- (7) L'Unione è impegnata a evitare minacce in materia di sicurezza e protezione nucleare. Pertanto, nessuna delle misure di cui al presente regolamento mira a compromettere la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile o la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo o a compromettere la pianificazione, la costruzione e l'ingegneria, l'attivazione, la manutenzione e l'approvvigionamento di combustibile dei progetti nucleari di nuova costruzione.
- (8) La decisione (PESC) 2022/1909 introduce un'esenzione dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia, acquistati a un prezzo pari o inferiore a un tetto prestabilito concordato dalla coalizione per il tetto sui prezzi. Tale esenzione dovrebbe attenuare le conseguenze negative sull'approvvigionamento energetico dei paesi terzi e ridurre i picchi di prezzo determinati da condizioni di mercato straordinarie, limitando nel contempo i proventi generati dal petrolio della Russia.
- (9) L'esenzione dal divieto di fornire servizi marittimi è subordinata all'introduzione da parte del Consiglio del tetto sui prezzi nell'allegato XI della decisione 2014/512/PESC 2022. Nel decidere se introdurre tale tetto sui prezzi, il Consiglio terrà conto dell'efficacia della misura in termini di risultati attesi, di adesione a livello internazionale e di allineamento informale al meccanismo del tetto sui prezzi e del suo potenziale impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri.
- (10) La Commissione dovrebbe sostenere pienamente il Consiglio nell'effettuare la valutazione in merito all'introduzione o meno del tetto sui prezzi, anche convocando riunioni di coordinamento con gli Stati membri e i rappresentanti dei settori industriali interessati. In seguito all'entrata in vigore della prima decisione del Consiglio che rende applicabile il tetto sui prezzi, la Commissione continuerà a convocare tali riunioni per valutare, tra l'altro, le potenziali pratiche di aggiramento del tetto sui prezzi, quali la dismissione di bandiera delle navi, e il loro impatto sull'efficacia del meccanismo del tetto sui prezzi, e proporrà soluzioni adeguate.
- (11) Il tetto sui prezzi dovrebbe applicarsi al trasporto marittimo di petrolio greggio e di taluni prodotti petroliferi verso paesi terzi e alla prestazione dei servizi connessi. Non pregiudica in alcun modo le eccezioni che consentono ad alcuni Stati membri di continuare a importare petrolio greggio e prodotti petroliferi dalla Russia in ragione della loro situazione specifica o nel caso in cui l'approvvigionamento di petrolio greggio dalla Russia mediante oleodotto fosse interrotto per motivi al di fuori del loro controllo. Determinati progetti che sono fondamentali per la sicurezza energetica di alcuni paesi terzi possono essere esentati dal tetto in questione. Per garantirne l'adeguatezza, tale esenzione dovrebbe essere limitata nel tempo e potrà essere rinnovata, ove ciò sia giustificato dalle esigenze di sicurezza energetica del paese terzo.
- (12) Il meccanismo del tetto sui prezzi si baserebbe su un processo di attestazione che consentirebbe agli operatori della catena di approvvigionamento del petrolio russo trasportato per via marittima di dimostrare che è stato acquistato a un prezzo pari o inferiore al tetto sui prezzi. La Commissione, in stretta consultazione con il Consiglio, emetterebbe degli orientamenti per illustrare gli aspetti pratici dell'applicazione del tetto sui prezzi, al fine di agevolare un'applicazione uniforme e consentire condizioni di parità nell'Unione e a livello mondiale.
- (13) Oltre ai divieti esistenti relativi alla fornitura di servizi per il trasporto marittimo di petrolio greggio e di alcuni prodotti petroliferi verso i paesi terzi, la decisione (PESC) 2022/1909 estende il divieto relativo al trasporto marittimo di questi beni verso i paesi terzi. Tale divieto non dovrebbe essere applicabile a meno che e fino a quando il Consiglio non adotti le misure necessarie rendendo applicabile il tetto sui prezzi.

- (14) Nel caso in cui una nave battente bandiera di un paese terzo abbia trasportato petrolio greggio o prodotti petroliferi russi acquistati a un prezzo superiore al tetto sui prezzi, dovrebbe essere vietato fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresa un'assicurazione, connessi a qualsiasi trasporto futuro di petrolio greggio o di prodotti petroliferi mediante tale nave.
- (15) La decisione (PESC) 2022/1909 estende inoltre il divieto di avviare transazioni con determinati soggetti giuridici, entità o organismi russi di proprietà statale o controllati dallo Stato mediante l'inclusione del divieto per i cittadini dell'Unione di ricoprire cariche negli organi direttivi di tali soggetti giuridici, entità o organismi.
- (16) La decisione (PESC) 2022/1909 aggiunge nell'elenco delle entità russe statali o controllate dallo Stato soggette al divieto di transazione il registro del trasporto navale russo, un organismo interamente statale che svolge attività connesse alla classificazione e all'ispezione, anche nel settore della sicurezza, di navi e imbarcazioni russe e non russe. In virtù di tale integrazione è vietato qualsiasi tipo di beneficio economico per il registro del trasporto navale russo. La decisione (PESC) 2022/1909 impone inoltre la revoca delle autorizzazioni concesse dagli Stati membri al registro del trasporto navale russo a norma della direttiva 2005/65/CE <sup>(6)</sup>, 2009/15/CE <sup>(7)</sup> o (UE) 2016/1629 <sup>(8)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, o del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(9)</sup>. Per consentire agli Stati membri di effettuare tali revoche conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(10)</sup> e alla direttiva (UE) 2016/1629 è opportuno revocare il riconoscimento da parte dell'Unione del registro del trasporto navale russo.
- (17) La decisione (PESC) 2022/1909 estende il divieto di accesso ai porti e di utilizzo di chiuse nel territorio dell'Unione alle navi certificate dal registro del trasporto navale russo.
- (18) La decisione (PESC) 2022/1909 elimina il limite massimo previsto dal divieto vigente di fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini e residenti russi, vietando in tal modo la prestazione di questi servizi indipendentemente dal valore totale delle cripto-attività.
- (19) Inoltre, la decisione (PESC) 2022/1909 estende il divieto vigente di fornire determinati servizi alla Federazione russa vietando la prestazione di servizi di architettura e di ingegneria, nonché di servizi di consulenza informatica e di consulenza giuridica. In linea con la classificazione centrale dei prodotti che figura in Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers*, Serie M, n. 77, CPC prov., 1991, i «servizi di architettura e di ingegneria» comprendono sia i servizi di architettura e di ingegneria sia i servizi integrati di ingegneria, urbanistica e architettura del paesaggio e i servizi di consulenza scientifica e tecnica connessi all'ingegneria. La fornitura di assistenza tecnica connessa a beni esportati in Russia rimane consentita, a condizione che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti beni non siano vietate a norma del presente regolamento nel momento in cui avviene la fornitura di tale assistenza tecnica. I «servizi di consulenza informatica» comprendono servizi di consulenza relativi all'installazione di hardware informatici, ivi compresi servizi di assistenza ai clienti per l'installazione di hardware informatici (ossia attrezzature fisiche) e reti informatiche, e servizi di realizzazioni informatiche, ivi compresi tutti i servizi che comportano servizi di consulenza relativi allo sviluppo e alla realizzazione di software. I «servizi di consulenza giuridica» includono l'offerta di consulenze legali ai clienti in materia di volontaria giurisdizione, comprese le transazioni commerciali, che riguardano l'applicazione o l'interpretazione della legge; la partecipazione con o per conto di clienti a transazioni commerciali, negoziati e altre trattative con terzi; e la preparazione, l'esecuzione e la verifica di documenti giuridici. I «servizi di consulenza giuridica» non comprendono la rappresentanza, la consulenza, la preparazione o la verifica di documenti nel contesto di servizi di rappresentanza legale, in particolare in materie o procedimenti dinanzi ad organi amministrativi, organi giurisdizionali o altri tribunali ufficiali debitamente costituiti, o in procedimenti arbitrali o di mediazione.

<sup>(6)</sup> Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).

<sup>(7)</sup> Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione) (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47).

<sup>(8)</sup> Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).

<sup>(9)</sup> Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

<sup>(10)</sup> Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).

- (20) Infine, la decisione PESC 2022/1909 introduce alcune correzioni tecniche nel dispositivo e in alcuni allegati.
- (21) Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, al fine in particolare di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (22) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

- 1) è inserito l'articolo seguente:

##### «Articolo 2 bis bis

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), anche non originari dell'Unione.
2. È vietato:
  - a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
  - b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

(\*) Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).»;

- 2) l'articolo 3 *quater* è così modificato:

- a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XI, parte A, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano all'esecuzione, fino al 28 marzo 2022, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;

- b) è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XI, parte B, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano all'esecuzione, fino al 6 novembre 2022, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;



c) è inserito il paragrafo seguente:

«6 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 4, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni elencati nell'allegato XI, parte B, o l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è necessario per la produzione di beni in titanio necessari all'industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.»;

3) L'articolo 3 *sexies bis* è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica altresì, dopo l'8 aprile 2023, a qualsiasi nave certificata dal registro navale russo.»;

b) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3. Ai fini del presente articolo, con l'eccezione del paragrafo 1 bis, si intende per nave:»;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I paragrafi 1 e 1 bis non si applicano nel caso in cui una nave che necessita assistenza sia alla ricerca di un luogo di rifugio, di uno scalo di emergenza in un porto per ragioni di sicurezza marittima, oppure per salvare vite in mare.»;

d) al paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«5. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare la nave ad accedere al porto o alla chiusa, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accesso è necessario per:»;

e) è inserito il paragrafo seguente:

«5 ter. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'accesso al porto o alla chiusa a una nave che:

- a) abbia battuto bandiera della Federazione russa con una registrazione del contratto di locazione a scafo nudo inizialmente effettuata anteriormente al 24 febbraio 2022;
- b) abbia riacquistato il diritto di battere la bandiera del registro dello Stato membro sottostante anteriormente al 31 gennaio 2023; e
- c) non sia posseduta, noleggiata, gestita o altrimenti controllata da una persona fisica russa o persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Federazione russa.»;

4) L'articolo 3 *octies* è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) importare o acquistare, a decorrere dal 30 settembre 2023, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell'allegato XVII. Per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia di cui al codice NC 7207 11 o 7207 12 10, tale divieto si applica a decorrere dal 1° aprile 2024 per il codice NC 7207 11 e dal 1° ottobre 2024 per il codice NC 7207 12 10.»;

b) al paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«e) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, assicurazioni e riassicurazioni, pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b), c) e d).»;

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XVII, parte A, indipendentemente dal fatto che siano elencati nella parte B di tale allegato, i divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'esecuzione, fino al 17 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;

d) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XVII, parte B, che non sono elencati nella parte A di tale allegato, e fatto salvo il paragrafo 4, i divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. La presente disposizione non si applica ai beni che rientrano nei codici NC 7207 11 e 7207 12 10, cui si applicano i paragrafi 4 e 5.

4. I divieti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del paragrafo 1 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle seguenti quantità di beni che rientrano nel codice NC 7207 12 10:

a) 3 747 905 tonnellate metriche tra il 7 ottobre 2022 e il 30 settembre 2023;

b) 3 747 905 tonnellate metriche tra il 1° ottobre 2023 e il 30 settembre 2024.

5. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle seguenti quantità di beni che rientrano nel codice NC 7207 11:

a) 487 202 tonnellate metriche tra il 7 ottobre 2022 e il 30 settembre 2023;

b) 85 260 tonnellate metriche tra il 1° ottobre 2023 e il 31 dicembre 2023;

c) 48 720 tonnellate metriche tra il 1° gennaio 2024 e il 31 marzo 2024.

6. I volumi dei contingenti di importazione di cui ai paragrafi 4 e 5 sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (\*).

7. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni elencati nell'allegato XVII alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.

8. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 7 entro due settimane dal rilascio.

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;

5) l'articolo 3 *decies* è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXI, parte A, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 10 luglio 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;

b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica agli acquisti in Russia necessari al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o destinati all'uso personale dei cittadini degli Stati membri e dei loro familiari diretti.

3 ter. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXI, parte B, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

3 *quater*. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni elencati nell'allegato XXI o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 3 *quater* entro due settimane dal rilascio.»;

6) all'articolo 3 *undecies*, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, carbone e altri prodotti elencati nell'allegato XXII, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia.»;

7) l'articolo 3 *duodecies*, è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 2701, 2702, 2703 e 2704 elencati nell'allegato XXIII, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;

b) al paragrafo 5 è aggiunta la lettera seguente:

«c) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo»;

8) l'articolo 3 *quindecies* è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, fino al:

a) 5 dicembre 2022, per il petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00,

b) 5 febbraio 2023, per i prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710.»;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al pagamento di crediti assicurativi dopo il 5 dicembre 2022, per il petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00, o dopo il 5 febbraio 2023, per i prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, sulla base di contratti di assicurazione conclusi prima del 4 giugno 2022 e a condizione che la copertura assicurativa sia cessata entro la data pertinente.

4. È vietato il trasporto verso paesi terzi, anche mediante trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00, a decorrere dal 5 dicembre 2022, o di prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, a decorrere dal 5 febbraio 2023, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia.

5. Il divieto di cui al paragrafo 4 si applica a partire dalla data di entrata in vigore della prima decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della decisione 2014/512/PESC in conformità dall'articolo 4 *septdecies*, paragrafo 9, lettera a), di detta decisione.

A decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni successiva decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della decisione 2014/512/PESC, il divieto di cui al paragrafo 4 non si applica, per un periodo di 90 giorni, al trasporto dei prodotti elencati nell'allegato XXV del presente regolamento, originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che:

- a) il trasporto sia basato su un contratto concluso anteriormente alla data di entrata in vigore; e
- b) il prezzo di acquisto al barile non superi il prezzo fissato nell'allegato XXVIII del presente regolamento alla data della conclusione di tale contratto.

6. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano:

- a) dal 5 dicembre 2022, al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 e dal 5 febbraio 2023, ai prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che il prezzo di acquisto al barile di tali prodotti non superi il prezzo fissato nell'allegato XXVIII;
- b) al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;
- c) al trasporto o all'assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, ai finanziamenti o all'assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, dei prodotti di cui all'allegato XXIX verso i paesi terzi ivi menzionati, per la durata specificata in tale allegato.

7. Qualora, dopo l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della decisione 2014/512/PESC, una nave abbia trasportato il petrolio greggio o i prodotti petroliferi di cui al paragrafo 4, con prezzo di acquisto al barile superiore al prezzo fissato nell'allegato XXVIII del presente regolamento alla data della conclusione del contratto relativo a tale acquisto, è vietato in seguito fornire i servizi di cui al paragrafo 1 in relazione al trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi effettuato da tale nave.

8. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla prestazione di servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima.»;

9) l'articolo 5 bis bis è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. È vietato a decorrere dal 22 ottobre 2022, ricoprire cariche negli organi direttivi di qualsivoglia persona giuridica, entità od organismo di cui al paragrafo 1.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino al 15 maggio 2022, di contratti conclusi con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIX, parte A, prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;

c) il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato XIX, parte A, in virtù di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022.»;

d) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 ter. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIX, parte B, prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

2 quater. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato XIX, parte B, in virtù di contratti eseguiti prima dell'8 gennaio 2023.»;

e) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. In deroga alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), e all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*), è revocato il riconoscimento da parte dell'Unione del registro navale russo a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 e della direttiva (UE) 2016/1629.

(\*) Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 28.5.2009, pag. 11).

(\*\*) Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252, 16.9.2016, pag. 118).»;

10) all'articolo 5 *ter*, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. È vietato fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia.»;

11) all'articolo 5 *quaterdecies*, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.»;

12) l'articolo 5 *quindecies* è sostituito dal seguente:

«Articolo 5 *quindecies*

1. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni ai soggetti seguenti:

- a) governo russo; o
- b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

2. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di architettura e ingegneria, servizi di consulenza giuridica e informatica ai soggetti seguenti:

- a) governo russo; o
- b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

3. Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il 5 luglio 2022 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

4. Il paragrafo 2 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro l'8 gennaio 2023 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

6. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali prestazioni di servizi siano coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (\*).

7. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VIII.

8. Il paragrafo 2 non si applica alla prestazione dei servizi necessari per emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali.

9. Il paragrafo 2 non si applica alla prestazione di servizi necessari agli aggiornamenti di software, per un uso non militare e per utenti finali non militari, consentiti dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), e dall'articolo 2bis, paragrafo 3, lettera d), in relazione ai beni elencati nell'allegato VII.

10. In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:

- a) scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o
- b) attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia; o
- c) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o le organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù al diritto internazionale;

11. In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:

- a) garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione e l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;
- b) garantire il funzionamento continuo di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell'ambiente;
- c) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo; o
- d) la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Russia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione e per i servizi dei centri di dati nell'Unione.

12. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma dei paragrafi 10 e 11 entro due settimane dal rilascio.

(\*) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).»;

13) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 7 bis

La Commissione modifica:

- a) l'allegato XXVIII conformemente alle decisioni della decisione modificativa 2014/512/PESC del Consiglio per aggiornare i prezzi concordati dalla coalizione per il tetto sui prezzi; e

- b) l'allegato XXIX conformemente alle decisioni della decisione modificativa 2014/512/PESC del Consiglio per aggiornare l'elenco dei progetti energetici esentati sulla base dei criteri oggettivi di ammissibilità concordati dalla coalizione per il tetto sui prezzi.»;
- 14) l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
  - 15) l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
  - 16) l'allegato XI è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
  - 17) l'allegato XVII è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;
  - 18) l'allegato XIX è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento;
  - 19) l'allegato XXI è modificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento;
  - 20) l'allegato XXIII è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento;
  - 21) è aggiunto l'allegato XXVIII conformemente all'allegato VIII del presente regolamento;
  - 22) è aggiunto l'allegato XXIX conformemente all'allegato IX del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2022

Per il Consiglio  
Il presidente  
M. BEK

---

## ALLEGATO I

L'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

- 1) dopo il titolo «Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, e all'articolo 2 ter, paragrafo 1» è aggiunto il testo seguente:

«Parte A»;

- 2) nella «categoria VIII – Varie» sono aggiunte le voci seguenti:

«X.A.VIII.020 Armi e dispositivi destinati a fini antisommossa o di autodifesa, come segue:

- a. armi portatili a scarica elettrica, capaci di colpire una sola persona per scarica, tra cui, ma non esclusivamente, manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser);
- b. kit di tutti i componenti essenziali per l'assemblaggio di armi portatili a scarica elettrica sottoposte a autorizzazione da X.A.VIII.020.a; o

Nota: Sono considerati componenti essenziali:

1. l'unità che produce la scarica elettrica;
  2. l'interruttore, telecomandato o no; e
  3. gli elettrodi o, se del caso, i fili su cui transita la scarica elettrica.
- c. armi a scarica elettrica fisse o montabili, capaci di coprire un'area estesa e di colpire più persone con le scariche.

X.A.VIII.021 Armi e materiale per la diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti a fini antisommossa o di autodifesa e talune sostanze connesse, come segue:

- a. armi e materiale portatili che, alla somministrazione o diffusione della sostanza chimica, somministrano una dose di sostanza chimica inabilitante o irritante a una sola persona oppure diffondono una dose di tale sostanza in un'area ristretta, ad esempio sotto forma di nebbia o nube vaporosa;

Nota 1: Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

Nota 2: Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale portatile individuale, anche quando contiene una sostanza chimica, che l'utente porta con sé per autodifesa.

Nota 3: Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione da X.A.VIII.021.c e X.A.VIII.021.d sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

- b. vanillilamide dell'acido pelargonico (PAVA) (CAS 2444-46-4);
- c. oleoresine di capsicum (OC) (CAS 8023-77-6);
- d. miscele contenenti almeno lo 0,3 % in peso di PAVA o OC e un solvente (ad esempio etanolo, 1-propanolo o esano) somministrabili allo stato come agenti inabilitanti o irritanti, in particolare sotto forma di aerosol e in forma liquida, o utilizzabili per la fabbricazione di agenti inabilitanti o irritanti;

Nota 1: Questa voce non sottopone ad autorizzazione le salse e i preparati per salse, le minestre e i preparati per minestre e i condimenti composti, a condizione che il PAVA o l'OC non ne sia l'unico aroma costituente.

Nota 2: Questa voce non sottopone ad autorizzazione i medicinali per i quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del diritto dell'Unione.



- e. materiale fisso di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, conficcabile nella parete o nel soffitto all'interno di un edificio, munito di bombola contenente agenti chimici inabilitanti o irritanti, telecomandato; o

*Nota:* Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione da X.A.VIII.021.c e X.A.VIII.021.d sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

- f. materiale fisso o montabile di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, capace di coprire un'area estesa, non destinato ad essere conficcato nella parete o nel soffitto all'interno di un edificio.

*Nota 1:* Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

*Nota 2:* Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione da X.A.VIII.021.c e X.A.VIII.021.d sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

X.A.VIII.022 Prodotti utilizzabili per l'esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale, come segue:

- a. anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia, tra cui, ma non esclusivamente:

1. amobarbital (CAS 57-43-2);
2. amobarbital sale sodico (CAS 64-43-7);
3. pentobarbital (CAS 76-74-4);
4. pentobarbital sale sodico (CAS 57-33-0);
5. secobarbital (CAS 76-73-3);
6. secobarbital sale sodico (CAS 309-43-3);
7. tiopental (CAS 76-75-5); o
8. tiopental sale sodico (CAS 71-73-8), detto anche tiopentone sodico;

- b. prodotti contenenti uno degli anestetici di cui a X.A.VIII.022.a.»;

- 3) nella «categoria IX – Materiali speciali e relative apparecchiature», sezione «X.C.IX.001 Composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente conformemente alla nota 1 dei capitoli 28 e 29 della nomenclatura combinata», punto «b: in concentrazioni uguali o superiori al 90 % del peso, come segue», sono aggiunte le voci seguenti:

- «39. mercurio (CAS 7439-97-6);
40. cloruro di bario (CAS 10361-37-2);
41. acido solforico (CAS 7664-93-9);
42. 3,3-dimetil-1-butene (CAS 558-37-2);
43. 2,2-dimetilpropanale (CAS 630-19-3);
44. 2,2-dimetilpropilcloruro (CAS 753-89-9);
45. 2-metilbutene (CAS 26760-64-5);
46. 2-cloro-3-metilbutano (CAS 631-65-2);
47. 2,3-dimetil-2,3-butandiolo (CAS 76-09-5);
48. 2-metil-2-butene (CAS 513-35-9);
49. butillitio (CAS 109-72-8);
50. bromo(metil)magnesio (CAS 75-16-1);
51. formaldeide (CAS 50-00-0);
52. dietanolammina (CAS 111-42-2);

53. dimetilcarbonato (CAS 616-38-6);
54. cloridrato di metoldietanolammina (CAS 54060-15-0);
55. cloridrato di dietilammina (CAS 660-68-4);
56. cloridrato di diisopropilammina (CAS 819-79-4);
57. cloridrato di 3-chinuclidinone (CAS 1193-65-3);
58. cloridrato di 3-chinuclidinolo (CAS 6238-13-7);
59. cloridrato di (R)-3-chinuclidinolo (CAS 42437-96-7); o
60. cloridrato di N,N-dietilamminoetano (CAS 14426-20-1).»;

4) è aggiunta la parte seguente:

«Parte B

1. Dispositivi a semiconduttore

Codice NC	Descrizione
8541 10	Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce (LED)
8541 21	Transistor, diversi dai fototransistor, con potere di dissipazione inferiore a 1 W
8541 29	Altri transistor, diversi dai fototransistor
8541 49	Dispositivi fotosensibili a semiconduttore (escl. generatori e celle fotovoltaiche)
8541 51	Altri dispositivi a semiconduttore: trasduttori a semiconduttore
8541 59	Altri dispositivi a semiconduttore
8541 90	Dispositivi a semiconduttore: parti

2. Circuiti integrati elettronici

Codice NC	Descrizione
8542 31	Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti
8542 32	Memorie
8542 33	Amplificatori
8542 39	Altri circuiti integrati elettronici
8542 90	Circuiti integrati elettronici: parti

3. Apparecchi fotografici

Codice NC	Descrizione
9006 30	Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea o per l'endoscopia; apparecchi fotografici per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria».

## ALLEGATO II

Nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014, il titolo è sostituito dal seguente:

«Elenco dei paesi partner di cui all'articolo 2, paragrafo 4, all'articolo 2 bis, paragrafo 4, all'articolo 2 *quinqüies*, paragrafo 4, all'articolo 3 *nonies*, paragrafo 3, all'articolo 3 *duodecies*, paragrafo 4, e all'articolo 5 *quindécies*, paragrafo 7».

---

## ALLEGATO III

L'allegato XI del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

## «ALLEGATO XI

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 1

## Parte A

Codice NC	Descrizione
88	Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti

## Parte B

Codice NC	Descrizione
ex 2710 19 83	Oli idraulici per l'uso nei veicoli del capitolo 88
2710 19 99	Altri oli lubrificanti e altri oli destinati all'uso nell'aviazione
4011 30 00	Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei
ex 6813 20 00	Dischi e pastiglie per freni destinati all'uso in veicoli di navigazione aerea
6813 81 00	Guarnizioni per freni
8517 71 00	Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti
8517 79 00	Altre parti relative alle antenne
9024 10 00	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali: macchine ed apparecchi per prove su metalli
9026 00 00	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032.

## ALLEGATO IV

L'allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dai seguenti:

## «ALLEGATO XVII

Elenco dei prodotti siderurgici di cui all'articolo 3 *octies*

## Parte A

Codice NC/TARIC	Nome del prodotto
7208 10 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 25 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 26 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 27 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 36 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 37 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 38 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 39 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 40 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 52 99	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 53 90	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 54 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 14 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 19 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7212 60 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 19 10	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 30 10	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 30 30	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 30 90	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 40 15	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 40 90	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7226 19 10	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7226 91 20	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7226 91 91	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7226 91 99	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 15 00	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 16 90	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 17 90	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 18 91	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 25 00	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 26 90	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 27 90	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

Codice NC/TARIC	Nome del prodotto
7209 28 90	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 90 20	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 90 80	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 23 20	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 23 30	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 23 80	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 29 00	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 90 20	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7211 90 80	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 50 20	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 50 80	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7226 20 00	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7226 92 00	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 16 10	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7209 17 10	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7209 18 10	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7209 26 10	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7209 27 10	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7209 28 10	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7225 19 90	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7226 19 80	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7210 41 00 20	Fogli rivestiti di metallo
7210 41 00 30	Fogli rivestiti di metallo
7210 49 00 20	Fogli rivestiti di metallo
7210 49 00 30	Fogli rivestiti di metallo
7210 61 00 20	Fogli rivestiti di metallo
7210 61 00 30	Fogli rivestiti di metallo
7210 69 00 20	Fogli rivestiti di metallo
7210 69 00 30	Fogli rivestiti di metallo
7212 30 00 20	Fogli rivestiti di metallo
7212 30 00 30	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 61 20	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 61 30	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 69 20	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 69 30	Fogli rivestiti di metallo
7225 92 00 20	Fogli rivestiti di metallo
7225 92 00 30	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 11	Fogli rivestiti di metallo

Codice NC/TARIC	Nome del prodotto
7225 99 00 22	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 23	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 41	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 45	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 91	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 92	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 93	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 30 10	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 30 30	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 70 11	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 70 13	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 70 91	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 70 93	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 70 94	Fogli rivestiti di metallo
7210 20 00	Fogli rivestiti di metallo
7210 30 00	Fogli rivestiti di metallo
7210 90 80	Fogli rivestiti di metallo
7212 20 00	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 20	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 30	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 40	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 90	Fogli rivestiti di metallo
7225 91 00	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 10	Fogli rivestiti di metallo
7210 41 00 80	Fogli rivestiti di metallo
7210 49 00 80	Fogli rivestiti di metallo
7210 61 00 80	Fogli rivestiti di metallo
7210 69 00 80	Fogli rivestiti di metallo
7212 30 00 80	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 61 80	Fogli rivestiti di metallo
7212 50 69 80	Fogli rivestiti di metallo
7225 92 00 80	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 25	Fogli rivestiti di metallo
7225 99 00 95	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 30 90	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 70 19	Fogli rivestiti di metallo
7226 99 70 96	Fogli rivestiti di metallo
7210 70 80	Fogli a rivestimento organico

Codice NC/TARIC	Nome del prodotto
7212 40 80	Fogli a rivestimento organico
7209 18 99	Prodotti stagnati
7210 11 00	Prodotti stagnati
7210 12 20	Prodotti stagnati
7210 12 80	Prodotti stagnati
7210 50 00	Prodotti stagnati
7210 70 10	Prodotti stagnati
7210 90 40	Prodotti stagnati
7212 10 10	Prodotti stagnati
7212 10 90	Prodotti stagnati
7212 40 20	Prodotti stagnati
7208 51 20	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 51 91	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 51 98	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 52 91	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 90 20	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 90 80	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7210 90 30	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 40 12	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 40 40	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7225 40 60	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7219 11 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 12 10	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 12 90	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 13 10	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 13 90	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 14 10	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 14 90	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 22 10	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 22 90	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 23 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 24 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7220 11 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7220 12 00	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 31 00	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 32 10	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 32 90	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 33 10	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili



Codice NC/TARIC	Nome del prodotto
7219 33 90	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 34 10	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 34 90	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 35 10	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 35 90	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 90 20	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 90 80	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7220 20 21	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7220 20 29	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7220 20 41	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7220 20 49	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7220 20 81	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7220 20 89	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7220 90 20	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7220 90 80	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 21 10	Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili
7219 21 90	Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili
7214 30 00	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 91 10	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 91 90	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 99 31	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 99 39	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 99 50	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 99 71	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 99 79	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 99 95	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7215 90 00	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 10 00	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 21 00	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 22 00	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 40 10	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 40 90	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 50 10	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 50 91	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 50 99	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 99 00	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 10 20	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 20 10	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

Codice NC/TARIC	Nome del prodotto
7228 20 91	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 30 20	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 30 41	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 30 49	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 30 61	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 30 69	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 30 70	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 30 89	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 60 20	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 60 80	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 70 10	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 70 90	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 80 00	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 20 00	Barre di rinforzo
7214 99 10	Barre di rinforzo
7222 11 11	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 11 19	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 11 81	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 11 89	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 19 10	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 19 90	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 11	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 19	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 21	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 29	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 31	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 39	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 81	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 20 89	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 30 51	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 30 91	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 30 97	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 40 10	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 40 50	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 40 90	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7221 00 10	Vergelle di acciai inossidabili
7221 00 90	Vergelle di acciai inossidabili
7213 10 00	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

Codice NC/TARIC	Nome del prodotto
7213 20 00	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 91 10	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 91 20	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 91 41	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 91 49	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 91 70	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 91 90	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 99 10	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 99 90	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7227 10 00	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7227 20 00	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7227 90 10	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7227 90 50	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7227 90 95	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7216 31 10	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 31 90	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 32 11	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 32 19	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 32 91	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 32 99	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 33 10	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 33 90	Profilati di ferro o di acciai non legati
7301 10 00	Palancole
7302 10 22	Materiale ferroviario
7302 10 28	Materiale ferroviario
7302 10 40	Materiale ferroviario
7302 10 50	Materiale ferroviario
7302 40 00	Materiale ferroviario
7306 30 41	Altri tubi
7306 30 49	Altri tubi
7306 30 72	Altri tubi
7306 30 77	Altri tubi
7306 61 10	Profilati cavi
7306 61 92	Profilati cavi
7306 61 99	Profilati cavi
7304 11 00	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
7304 22 00	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
7304 24 00	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

Codice NC/TARIC	Nome del prodotto
7304 41 00	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
7304 49 83	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
7304 49 85	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
7304 49 89	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
7304 19 10	Altri tubi senza saldatura
7304 19 30	Altri tubi senza saldatura
7304 19 90	Altri tubi senza saldatura
7304 23 00	Altri tubi senza saldatura
7304 29 10	Altri tubi senza saldatura
7304 29 30	Altri tubi senza saldatura
7304 29 90	Altri tubi senza saldatura
7304 31 20	Altri tubi senza saldatura
7304 31 80	Altri tubi senza saldatura
7304 39 30	Altri tubi senza saldatura
7304 39 50	Altri tubi senza saldatura
7304 39 82	Altri tubi senza saldatura
7304 39 83	Altri tubi senza saldatura
7304 39 88	Altri tubi senza saldatura
7304 51 81	Altri tubi senza saldatura
7304 51 89	Altri tubi senza saldatura
7304 59 82	Altri tubi senza saldatura
7304 59 83	Altri tubi senza saldatura
7304 59 89	Altri tubi senza saldatura
7304 90 00	Altri tubi senza saldatura
7305 11 00	Grandi tubi saldati
7305 12 00	Grandi tubi saldati
7305 19 00	Grandi tubi saldati
7305 20 00	Grandi tubi saldati
7305 31 00	Grandi tubi saldati
7305 39 00	Grandi tubi saldati
7305 90 00	Grandi tubi saldati
7306 11 00	Altri tubi saldati
7306 19 00	Altri tubi saldati
7306 21 00	Altri tubi saldati
7306 29 00	Altri tubi saldati
7306 30 12	Altri tubi saldati
7306 30 18	Altri tubi saldati
7306 30 80	Altri tubi saldati

Codice NC/TARIC	Nome del prodotto
7306 40 20	Altri tubi saldati
7306 40 80	Altri tubi saldati
7306 50 21	Altri tubi saldati
7306 50 29	Altri tubi saldati
7306 50 80	Altri tubi saldati
7306 69 10	Altri tubi saldati
7306 69 90	Altri tubi saldati
7306 90 00	Altri tubi saldati
7215 10 00	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7215 50 11	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7215 50 19	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7215 50 80	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 10 90	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 20 99	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 50 20	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 50 40	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 50 61	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 50 69	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7228 50 80	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7217 10 10	Fili di acciai non legati
7217 10 31	Fili di acciai non legati
7217 10 39	Fili di acciai non legati
7217 10 50	Fili di acciai non legati
7217 10 90	Fili di acciai non legati
7217 20 10	Fili di acciai non legati
7217 20 30	Fili di acciai non legati
7217 20 50	Fili di acciai non legati
7217 20 90	Fili di acciai non legati
7217 30 41	Fili di acciai non legati
7217 30 49	Fili di acciai non legati
7217 30 50	Fili di acciai non legati
7217 30 90	Fili di acciai non legati
7217 90 20	Fili di acciai non legati
7217 90 50	Fili di acciai non legati
7217 90 90	Fili di acciai non legati

## Parte B

Codice NC/TARIC	Nome del prodotto
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza $\geq 600$ mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza $\geq 600$ mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza $\geq 600$ mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza $< 600$ mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza $< 600$ mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti
7213	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)
7215	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.
7217	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. vergella o bordione)
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili
7219	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza $\geq 600$ mm, laminati a caldo o a freddo
7220	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza $< 600$ mm, laminati a caldo o a freddo
7221	Vergella o bordione di acciai inossidabili
7222	Barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. vergella o bordione)
7224	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)
7225	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza $\geq 600$ mm, laminati a caldo o a freddo
7226	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza $< 600$ mm, laminati a caldo o a freddo
7227	Vergella o bordione di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili
7228	Barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Codice NC/TARIC	Nome del prodotto
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. vergella o bordione)
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche "ganasce", cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie
7303	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa
7304	Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)
7305	Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, "p. es. saldati o ribaditi"
7306	Tubi e profilati cavi, "p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati", di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)
7307	Accessori per tubi, "p.es. raccordi, gomiti, manicotti", di ghisa, ferro o acciaio
7308	Costruzioni e parti di costruzioni, "p.es. ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate", di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escl. costruzioni prefabbricate della voce 9406)
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia "escl. gas compressi o liquefatti", di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. contenitori appositamente costruiti o attrezzati per uno o più modi di trasporto)
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia "escl. gas compressi o liquefatti", di capacità ≤ 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.
7311	Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o attrezzati per uno o più modi di trasporto)
7312	Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio (escl. articoli isolati per l'elettricità, reti di recinzione e fili spinati ritorti)
7313	Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti
7314	Tele metalliche, incl. tele continue o senza fine, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio (escl. tessuti di filati metallici dei tipi utilizzati per rivestimenti, arredamento o per scopi analoghi)
7315	Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio (escl. catene per orologi, catene per ornamenti e simili, catene per frese e seghe, catene antisdrucchiolevoli, catene di trascinamento per trasportatori, catene a tenaglia per macchine tessili e simili, dispositivi di sicurezza con catena per la chiusura di porte, catene per misurazioni)
7316	Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

Codice NC/TARIC	Nome del prodotto
7317	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia (escl. quelli con capocchia di rame e i punti metallici presentati in barrette)
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle, incl. le rondelle destinate a funzionare da molla, ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e simili, filettati)
7319	Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, n.n.a.
7320	Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio (escl. molle per orologi, molle per bastoni e manici di ombrelli o parasole, ammortizzatori e molle per aste rotanti e barre di torsione della sezione 17)
7321	Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche, comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale, graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio (escl. caldaie e radiatori per il riscaldamento centrale, scaldacqua istantanei e scaldacqua normali)
7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda, compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio
7323	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7310; cestini dei rifiuti; pale, cavatappi e altri articoli aventi il carattere di utensili; oggetti di coltelleria, cucchiai, mestoli, forchette ecc. delle voci da 8211 a 8215; oggetti da ornamento; oggetti di igiene o da toeletta)
7324	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7310, armadietti di igiene e da toeletta e altri mobili del capitolo 94, e accessori)
7325	Lavori di ghisa, ferro o acciaio, gettati in forma (fusi), n.n.a.
7326	Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma).»



## ALLEGATO V

L'allegato XIX del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

## «ALLEGATO XIX

Elenco delle persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 5 *bis bis*

## Parte A

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

## Parte B

REGISTRO NAVALE RUSSO (RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING – RMRS)».

---

## ALLEGATO VI

L'allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

## «ALLEGATO XXI

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 *decies*

## Parte A

Codice NC	Nome del prodotto
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia
1604 31 00	Caviale
1604 32 00	Succedanei del caviale
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione
2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets
2523	Cementi idraulici, compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers", anche colorati
ex 2825	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione dei codici NC 2825 20 00 e 2825 30 00
ex 2835	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a eccezione del codice NC 2835 26 00
ex 2901	Idrocarburi aciclici, a eccezione del codice NC 2901 10 00
2902	Idrocarburi ciclici
ex 2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, a eccezione del codice NC 2905 11 00
2907	Fenoli; fenoli-alcoli
2909	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali ed emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
3104 20	Cloruro di potassio
3105 20	Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio
3105 60	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio
ex 3105 90 20	Altri concimi contenenti cloruro di potassio
ex 3105 90 80	Altri concimi contenenti cloruro di potassio
3902	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie
4011	Pneumatici nuovi, di gomma

Codice NC	Nome del prodotto
44	Legno e lavori di legno; carbone di legna
4705	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico
4804	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803
6810	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati
7005	Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
7019	Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), tessuti)
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm
7801	Piombo greggio
ex 8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas, esclusi pezzi di turboreattori o di turboeliche col codice NC 8411 91 00
8431	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430
8901	Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci
8904	Rimorchiatori e spintori
8905	Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili
9403	Altri mobili e loro parti

## Parte B

Codice NC	Nome del prodotto
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco
2811	Acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici (escl. cloruro di idrogeno "acido cloridrico", acido clorosolforico, acido solforico, oleum, acido nitrico, acidi solfonitrici, pentaossido di difosforo, acido fosforico, acidi polifosforici, ossidi di boro e acidi borici)
2818	Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio
2834	Nitriti; nitrati
2836	Carbonati; perossocarbonati "percarbonati", carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio

Codice NC	Nome del prodotto
2903	Derivati alogenati degli idrocarburi
2905 11	Metanolo "alcole metilico"
2914	Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2917	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2922	Composti amminici a funzioni ossigenate
2923	Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no
2931	Composti organo-inorganici di costituzione chimica definita presentati isolatamente (escl. tiocomposti organici e composti del mercurio)
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto
3301	Oli essenziali, deterpenati o no, compresi quelli detti "concreti" o "assoluti" resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali
3304	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare (esclusi i medicinali); preparazioni per manicure o pedicure
3305	Preparazioni per capelli
3306	Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti "fili interdentali", in imballaggi singoli per la vendita al minuto
3307	Preparazioni da barba, compresi i prodotti prebarba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno e la doccia, prodotti depilatori e altri prodotti per profumeria o per toiletta o preparazioni cosmetiche n.n.a.; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti
3401	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti
3402	Agenti organici di superficie (esclusi i saponi) preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie, comprese le preparazioni ausiliarie per lavare, e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, (escl. quelle della voce 3401)
3404	Cere artificiali e cere preparate
3801	Grafite artificiale; grafite colloidale o semicollodale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali, compresa la benzina, o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
3812	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, n.n.a.; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

Codice NC	Nome del prodotto
3817	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, prodotti con alchilici di benzene e di naftalene (escl. miscele di isomeri di idrocarburi ciclici)
3819	Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, oppure contenenti, in peso, < 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse, comprese le miscele di prodotti naturali, n.n.a.
3901	Polimeri di etilene, in forme primarie
3903	Polimeri di stirene, in forme primarie
3904	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie
3907	Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie
3908	Poliammidi, in forme primarie
3916	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche
3917	Tubi e loro accessori, p.es. giunti, gomiti e raccordi, di materie plastiche
3919	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli (esclusi rivestimenti per pavimenti, per pareti o per soffitti della voce 3918)
3920	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi, nonché rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918)
3921	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche, rinforzati, stratificati muniti di supporto o associati ad altre materie, o di materia plastica alveolare, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi, nonché rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918)
3923	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche
3925	Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, n.n.a.
3926	Lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914, n.n.a.
4107	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e "cuoi e pelli pergamenati", di bovini "compresi i bufali" o di equidi, depilati, anche spaccati (escl. cuoi e pelli scamosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati)
4202	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

Codice NC	Nome del prodotto
4301	Pelli da pellicceria gregge, comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria (escl. pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103)
4703	Paste chimiche, di legno, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione)
4801	Carta da giornale, come definito nella nota 4 del capitolo 48, in rotoli di larghezza > 28 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 28 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato
4802	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato; carta e cartone fabbricati a mano (escl. carta da giornale della voce 4801 e carta della voce 4803)
4803	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toilette, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspate, pieghettate, goffrate, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli quadrati o rettangolari, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato
4805	Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato > 36 cm e con l'altro lato > 15 cm a foglio spiegato, che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 del presente capitolo, n.n.a.
4810	Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. qualsiasi altra patinatura o spalmatura)
4811	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti delle voci 4803, 4809 o 4810)
4818	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toilette, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa
4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa n.n.a. cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili
4823	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in strisce o in rotoli di larghezza ≤ 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato oppure tagliati in altre forme che non siano quadrate o rettangolari nonché lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa, n.n.a.
5402	Filati di filamenti sintetici, compresi i monofilamenti sintetici < 67 dtex (escl. filati per cucire e filati condizionati per la vendita al minuto)
5601	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza ≤ 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili (escl. ovatte e manufatti di tali ovatte impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di profumo, cosmetici, saponi ecc.)
5603	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate n.n.a.

Codice NC	Nome del prodotto
6204	Abiti a giacca "tailleur", insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle "salopette", pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts", per donna o ragazza (escl. quelli a maglia, nonché giacche a vento e simili, sottovesti o sottabiti, slips e mutandine, tute sportive, vestiti o completi da sci e costumi da bagno)
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio, ottenuti con prodotti di materie tessili di ogni sorta
6403	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale (escl. le calzature di ortopedia, le calzature alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle e le calzature aventi carattere di giocattolo)
6806	Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento (escl. lavori di cemento leggero, di amianto, amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili, miscele ed altri lavori di amianto o a base di amianto e prodotti ceramici)
6807	Lavori di asfalto o di prodotti simili, p.es. pece di petrolio, di carbone fossile
6808	Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali (escl. i lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili)
6814	Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone, o di altre materie (escl. isolatori per l'elettricità, pezzi isolanti, resistenze e condensatori; occhiali protettivi di mica e loro lenti; mica in forma di accessori per alberi di Natale)
6815	Lavori di pietre o di altre materie minerali, comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba, n.n.a.
6902	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, (escl. quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili)
6907	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto (escl. farine silicee fossili o terre silicee simili, prodotti refrattari, piastrelle da usare come tovagliette, oggetti ornamentali e piastrelle specificamente realizzate per stufe)
7104	Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto
7112	Cascami e avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami e avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi (escl. cascami ed avanzi fusi in blocchi greggi, lingotti o forme simili)
7115	Lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi n.n.a.
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica, o per macchine utensili, p.es. per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare, incl. le filiere per trafilare ed estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio
8212	Rasoi non elettrici e loro lame, incl. gli sbocchi in nastri, di metalli comuni
8302	Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellina, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni

Codice NC	Nome del prodotto
8309	Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio);
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione "motori diesel o semi-diesel"
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone delle voci 8407 o 8408
8412	Motori e macchine motrici (escl. turbine a vapore, motori a pistone, turbine idrauliche, ruote idrauliche, turbine a gas, motori elettrici); loro parti
8413	Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore (escl. quelle di materie ceramiche, pompe mediche per l'aspirazione di secrezioni e pompe mediche applicabili o impiantabili al corpo); elevatori per liquidi (escl. pompe); loro parti
8414	Pompe per aria o per vuoto, (escl. correttori della miscela "emulsionatori", elevatori e trasportatori pneumatici) compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; loro parti
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore; loro parti (escl. macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415)
8419	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento (escl. quelli domestici); scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione; loro parti
8421	Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi (escl. quelle per la separazione isotopica); apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas; loro parti (escl. reni artificiali)
8422	Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande loro parti
8424	Apparecchi meccanici, anche a mano, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a.; estintori, anche carichi (escl. bombe antincendio e granate antincendio); pistole a spruzzo e apparecchi simili (escl. macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o carburi metallici sinterizzati della voce 8515); macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto; loro parti, n.n.a.
8426	Bighe; gru, comprese le gru a funi (escl. autogru e carrigru ferroviari); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru
8450	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare; loro parti
8455	Laminatoi per metalli e loro cilindri parti di laminatoi
8466	Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie



Codice NC	Nome del prodotto
8467	Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano loro parti
8471	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità: lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, n.n.a.
8474	Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia; loro parti
8477	Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, n.n.a. in questo capitolo; loro parti
8479	Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; loro parti
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche (escl. quelle di grafite o di altro carbonio, di ceramica e di vetro, flani, matrici)
8481	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, comprese le valvole di riduzione della pressione e le valvole termostatiche; loro parti
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi "a rullini" (escl. le sfere di acciaio della voce 7326); loro parti
8483	Alberi di trasmissione, compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito, e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento per macchine; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione; loro parti
8487	Parti di macchine o di apparecchi, n.n.a. nel capitolo 84 (non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti od altre caratteristiche elettriche)
8501	Motori e generatori elettrici (escl. gruppi elettrogeni)
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici
8503	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a motori e generatori elettrici, a gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici, n.n.a.
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici, p. es. raddrizzatori, bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: loro parti
8511	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione, p. es. magneti, dinamo-magnet, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori; generatori, p. es. dinamo, alternatori, e congiuntori-disgiuntori per detti motori; loro parti
8516	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici: apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere, p. es. asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferr, per arricciare, o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545; loro parti
8517	Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo [come una rete locale o estesa]; loro parti (escl. gli apparecchi trasmettenti o riceventi delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528)

Codice NC	Nome del prodotto
8523	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, "schede intelligenti" ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi (esclusi i prodotti del capitolo 37)
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando
8531	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva, p.es. suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio (escl. quelli dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli, autoveicoli o per il traffico); loro parti
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, p.es. interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V (escl. armadi, banchi, comandi ecc. della voce 8537)
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento di circuiti elettrici, p.es. interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, per una tensione ≤ 1 000 V (escl. armadi, banchi, comandi ecc. della voce 8537)
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, incl. quelli incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico (escl. apparecchi di commutazione per la telefonia o la telegrafia su filo)
8538	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi di cui alla voce 8535, 8536 o 8537 n.n.a.
8539	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; lampade con diodi emettitori di luce "LED"; loro parti
8541	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli (escl. generatori fotovoltaici); diodi emettitori di luce "LED"; cristalli piezoelettrici montati; loro parti
8542	Circuiti integrati elettronici; loro parti
8543	Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85 e loro parti
8544	Fili, cavi, compresi i cavi coassiali, ed altri conduttori isolati per l'elettricità, anche laccati od ossidati anodicamente, muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici
8603	Automotrici ed elettromotrici (escl. quelle della voce 8604)
8606	Carri per il trasporto di merci su rotaie (escl. semoventi, bagagliai e carri postali)
8701	Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)

Codice NC	Nome del prodotto
8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di <10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa (escl. autoveicoli della voce 8702)
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci, incl. telai con motore e cabine
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli, non automobili (escl. veicoli ferroviari e tranviari); loro parti, n.n.a.
8802	Veicoli aerei a motore "ad esempio elicotteri e aeroplani"; veicoli spaziali, compresi i satelliti, e veicoli di lancio suborbitali e spaziali
8903	Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche (escl. i cavi costituiti di fibre rivestite individualmente della voce 8544); materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti, comprese le lenti oftalmiche a contatto, prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati (escl. elementi di vetro non lavorato otticamente)
9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia (escl. le lampade e i tubi a scarica della voce 8539)
9013	Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser (escl. diodi laser); altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati altrove nel capitolo 90
9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione (escl. apparecchi di radionavigazione)
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas, p. es. misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore (escl. gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032)
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche, p. es. polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi; strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche, compresi gli indicatori dei tempi di posa, microtomi
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche (escl. i contatori della voce 9028); strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati altrove nel capitolo 90; proiettori di profili
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo (escl. gli oggetti di rubinetteria della voce 8481)
9401	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti, e loro parti, n.n.a. (escl. i mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria della voce 9402)
9404	Sommier (escl. con molle metalliche per sedili); oggetti lettereschi ed oggetti simili, p. es. materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti (escl. materassi e guanciali da gonfiare con aria o con acqua, coperte e copriletto)
9405	Apparecchi per l'illuminazione, compresi i proiettori ed i riflettori e loro parti, n.n.a.; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, n.n.a
9406	Costruzioni prefabbricate, anche incomplete o non ancora montate.»

## ALLEGATO VII

L'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

## «ALLEGATO XXIII

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 *duodecies*

Codice NC	Nome del prodotto
0601 10	Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo
0601 20	Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria
0602 30	Rododendri e azalee, anche innestati
0602 40	Rose, anche innestate
0602 90	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) – altri
0604 20	Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati – freschi
2508 40	Altre argille
2508 70	Terre di chamotte o di dinas
2509 00	Creta
2512 00	Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) e altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate
2515 12	Semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2515 20	Calcare di Ecaussines e altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro
2518 20	Dolomite calcinata o sinterizzata
2519 10	Carbonato di magnesio naturale (magnesite)
2520 10	Pietra da gesso; anidrite
2521 00	Pietre calcaree da fonderia ("castines"); pietre da calce o da cemento
2522 10	Calce viva
2522 30	Calce idraulica
2525 20	Mica in polvere
2526 20	Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco – frantumati o polverizzati
2530 20	Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)
2701 00	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
2702 00	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo
2703 00	Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata
2704 00	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

Codice NC	Nome del prodotto
2707 30	Xilolo (xileni)
2708 20	Coke di pece
2712 10	Vaselina
2712 90	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati
2715 00	Mastici bituminosi, "cut-backs" e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale – altri
2804 10	Idrogeno
2804 30	Azoto
2804 40	Ossigeno
2804 61	Silicio – contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio
2804 80	Arsenico
2806 10	Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)
2806 20	Acido clorosolforico
2811 29	Altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici – altri
2813 10	Disolfuro di carbonio
2814 20	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)
2815 12	Idrossido di sodio (soda caustica) – in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)
2818 30	Idrossido di alluminio
2819 90	Ossidi e idrossidi di cromo – altri
2820 10	Diossido di manganese
2827 31	Altri cloruri – di magnesio
2827 35	Altri cloruri – di nichel
2828 90	Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti – altri
2829 11	Clorati – di sodio
2832 20	Solfiti (escl. sodio)
2833 24	Solfati di nichel
2833 30	Allumi
2834 10	Nitriti
2836 30	Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio
2836 50	Carbonato di calcio
2839 90	Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio – altri
2840 30	Perossoborati (perborati)
2841 50	Altri cromati e dicromati; perossocromati
2841 80	Tungstati (volframati)
2843 10	Metalli preziosi allo stato colloidale

Codice NC	Nome del prodotto
2843 21	Nitrato d'argento
2843 29	Composti dell'argento – altri
2843 30	Composti d'oro
2847 00	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea
2901 23	Butene (butilene) e suoi isomeri
2901 24	Buta-1,3-diene e isoprene
2901 29	Idrocarburi aciclici – non saturi – altri
2902 11	Cicloesano
2902 30	Toluene
2902 41	o-Xilene
2902 43	p-Xilene
2902 44	Miscele di isomeri dello xilene
2902 50	Stirene
2903 11	Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)
2903 12	Diclorometano (cloruro di metilene)
2903 21	Cloruro di vinile (cloroetilene)
2903 23	Tetracloroetilene (percloroetilene)
2903 29	Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici – altri
2903 76	Bromoclorodifluorometano (Halon-1211), bromotrifluorometano (Halon-1301) e dibromotetrafluoroetani (Halon-2402)
2903 81	1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI)
2903 91	Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene
2904 10	Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici
2904 20	Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi
2904 31	Acido perfluorottano sulfonato, suoi sali e fluoruro di perfluorottano e sulfonile
2905 13	Butan-1-olo (alcole n-butilico)
2905 16	Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri
2905 19	Monoalcoli saturi – altri
2905 41	2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano)
2905 59	Altri polialcoli – altri
2906 13	Steroli e inositoli
2906 19	Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici – altri
2907 11	Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali
2907 13	Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti
2907 19	Monofenoli – altri
2907 22	Idrochinone e suoi sali
2909 11	Pentaclorofenolo (ISO)

Codice NC	Nome del prodotto
2909 20	Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2909 41	2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole)
2909 43	Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole
2909 49	Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi – altri
2910 10	Ossirano (ossido di etilene)
2910 20	Metilossirano (ossido di propilene)
2911 00	Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2912 12	Etanale (acetaldeide)
2912 49	Aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate – altri
2912 60	Paraformaldeide
2914 11	Acetone
2914 61	Antrachinone
2915 13	Esteri dell'acido formico
2915 90	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi – altri
2916 12	Esteri dell'acido acrilico
2916 13	Acido metacrilico e suoi sali
2916 14	Esteri dell'acido metacrilico
2916 15	Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri
2917 33	Ortoftalati di dinonile o di didecile
2920 11	Paration (ISO) e paration metile (ISO) (metil paration)
2921 22	Esametildiammina e suoi sali
2921 41	Anilina e suoi sali
2922 11	Monoetanolammina e suoi sali
2922 43	Acido antranilico e suoi sali
2923 20	Lecitine e altri fosfoamminolipidi
2930 40	Metionina
2933 54	Altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti
2933 71	6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)
3201 90	Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati
3202 10	Prodotti per concia organici sintetici
3202 90	Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia

Codice NC	Nome del prodotto
3203 00	Sostanze coloranti di origine vegetale o animale, incl. gli estratti per tinta (escl. i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215) – altre
3204 90	Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come “agenti fluorescenti di avvivaggio” o come “sostanze luminescenti”, anche di costituzione chimica definita
3205 00	Lacche coloranti (diverse dalle lacche e dai colori a lacca della Cina o del Giappone); preparazioni a base di lacche coloranti dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215)
3206 41	Oltremare e sue preparazioni, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215)
3206 49	Sostanze coloranti, inorganiche o minerali, n.n.a.; preparazioni a base di sostanze coloranti inorganiche o minerali, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti, n.n.a. (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215 e i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come “sostanze luminescenti”) – altre
3207 10	Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili
3207 20	Ingobbi
3207 30	Lustri liquidi e preparazioni simili
3207 40	Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi
3208 10	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 del capitolo 32 – a base di poliesteri
3208 20	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 del capitolo 32 – a base di polimeri acrilici o vinilici
3208 90	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 del capitolo 32
3209 10	Pitture e vernici a base di polimeri acrilici o vinilici, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso
3209 90	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso (escl. quelle a base di polimeri acrilici o vinilici) – altre
3210 00	Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio
3212 90	Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto – altri
3214 10	Mastice da vetraio, cementi di resina e altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura



Codice NC	Nome del prodotto
3214 90	Mastice da vetraio, cementi di resina e altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura – altri
3215 11	Inchiestri da stampa – neri
3215 19	Inchiestri da stampa – altri
3403 11	Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi – contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi – preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie
3403 19	Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi – contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi – altre
3403 91	Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie
3403 99	Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi – altre
3505 10	Destrina e altri amidi e fecole modificati
3506 99	Colle e altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg – altri
3701 20	Pellicole a sviluppo e stampa istantanei
3701 91	Per la fotografia a colori (policromia)
3702 32	Altre pellicole, con emulsioni agli alogenuri d'argento
3702 39	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate – altre
3702 43	Altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm – di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m
3702 44	Altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm – di larghezza superiore a 105 mm e uguale o inferiore a 610 mm
3702 55	Altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia) – di larghezza superiore a 16 mm e inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m
3702 56	Altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia) – di larghezza superiore a 35 mm
3702 97	Altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia) – di larghezza inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 mm

Codice NC	Nome del prodotto
3702 98	Pellicole fotografiche, sensibilizzate, in rotoli, non impressionate, perforate, per la fotografia in bianco e nero, di larghezza > 35 mm (escl. quelle di carta, di cartone o di tessuti; pellicole per raggi X)
3703 20	Carte, cartoni e tessuti fotografici, sensibilizzati, non impressionati, per la fotografia a colori (policromia) (escl. i prodotti in rotoli, di larghezza > 610 mm)
3703 90	Carte, cartoni e tessuti fotografici, sensibilizzati, non impressionati, per la fotografia in bianco e nero (escl. i prodotti in rotoli, di larghezza > 610 mm)
3705 00	Lastre e pellicole fotografiche, impressionate e sviluppate (escl. quelle di carta, di cartone o di tessuti, nonché le pellicole cinematografiche e le lastre da stampa pronte all'uso)
3706 10	Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono, di larghezza ≥ 35 mm
3801 20	Grafite colloidale o semicolloidale
3806 20	Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici (escl. sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie)
3807 00	Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali (pece di Borgogna "pece dei Vosgi", pece gialla, pece di stearina "catrame di stearina", pece di grasso, catrame o grasso e pece di glicerina)
3809 10	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee
3809 91	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili o simili, n.n.a. (escl. quelli a base di sostanze amidacee)
3809 92	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie della carta o simili, n.n.a. (escl. quelli a base di sostanze amidacee)
3809 93	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie del cuoio o simili, n.n.a. (escl. quelli a base di sostanze amidacee)
3810 10	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti
3811 21	Additivi per oli lubrificanti, preparati, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
3811 29	Additivi per oli lubrificanti, preparati, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
3811 90	Inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati per oli minerali, incl. la benzina, o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali (escl. preparazioni antidetonanti e additivi per oli lubrificanti)
3812 20	Plastificanti composti per gomma o materie plastiche, n.n.a.
3813 00	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici (escl. estintori pieni o vuoti, anche mobili, nonché prodotti chimici puri uniformi aventi caratteristiche estintrici, presentati in altre forme)

Codice NC	Nome del prodotto
3814 00	Solventi e diluenti organici composti, n.n.a.; preparazioni per togliere pitture o vernici (escl. solventi per smalti)
3815 11	Catalizzatori su supporti, aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel, n.n.a.
3815 12	Catalizzatori su supporti, aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso, n.n.a.
3815 19	Catalizzatori su supporti, n.n.a. (escl. quelli aventi come sostanza attiva un metallo prezioso, un composto di un metallo prezioso, il nichel o un composto del nichel)
3815 90	Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, n.n.a. (escl. acceleranti di vulcanizzazione e catalizzatori su supporti)
3816 00 10	Pigiata di dolomite
3817 00	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, prodotti con alchilici di benzene e di naftalene (escl. miscele di isomeri di idrocarburi ciclici)
3819 00	Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, oppure contenenti, in peso, < 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi
3820 00	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento (escl. additivi preparati per oli minerali o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali)
3823 13	Acidi grassi del tallolio, industriali
3827 90	Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano (escl. quelli delle sottovoci da 3824.71.00 a 3824.78.00)
3824 81	Miscugli contenenti ossirano (ossido di etilene)
3824 84	Miscugli e preparati contenenti aldrina (ISO), camfecloro (ISO) (tossafene), clordano (ISO), clordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfan (ISO), endrin (ISO), eptacloro (ISO) o mirex (ISO)
3824 99	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse, incl. quelli costituiti da miscele di prodotti naturali, n.n.a.
3825 90	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, n.n.a. (escl. i rifiuti)
3826 00	Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, oppure contenenti, in peso, < 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi
3901 40	Copolimeri etilene-alfa-olefine, con densità < 0,94, in forme primarie
3902 20	Poliisobutilene, in forme primarie
3902 30	Copolimeri di propilene, in forme primarie
3902 90	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie (escl. polipropilene, poliisobutilene e copolimeri di propilene)
3903 19	Polistirene, in forme primarie (escl. polistirene espansibile)
3903 90	Polimeri di stirene, in forme primarie (escl. polistirene, copolimeri di stirene-acrilonitrile "SAN" e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene "ABS")
3904 10	Poli"cloruro di vinile", in forme primarie, non miscelato con altre sostanze
3904 50	Polimeri di cloruro di vinilidene, in forme primarie

Codice NC	Nome del prodotto
3905 12	Poli“acetato di vinile”, in dispersione acquosa
3905 19	Poli“acetato di vinile”, in forme primarie (escl. in dispersione acquosa)
3905 21	Copolimeri di acetato di vinile, in dispersione acquosa
3905 29	Copolimeri di acetato di vinile, in forme primarie (escl. in dispersione acquosa)
3905 91	Copolimeri di vinile, in forme primarie (escl. copolimeri di cloruro di vinile-acetato di vinile e altri copolimeri di cloruro di vinile e copolimeri di acetato di vinile)
3906 10	Poli“metacrilato di metile”, in forme primarie
3906 90	Polimeri acrilici, in forme primarie (escl. poli“metacrilato di metile”)
3907 21	Polieteri, in forme primarie (escl. i poliacetali e i prodotti della sottovoce 3002 10)
3907 40	Policarbonati, in forme primarie
3907 70	Acido polilattico, in forme primarie
3907 91	Poliesteri allilici non saturi e altri poliesteri, in forme primarie (escl. policarbonati, resine alchidiche, poli“etilene tereftalato” e acido polilattico)
3908 10	Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12, in forme primarie
3908 90	Poliammidi, in forme primarie (escl. poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 e -6,12)
3909 20	Resine melamminiche, in forme primarie
3909 39	Resine amminiche, in forme primarie (escl. resine ureiche, resine di tiourea, resine melamminiche e MDI)
3909 40	Resine fenoliche, in forme primarie
3909 50	Poliuretani, in forme primarie
3912 11	Acetati di cellulosa non plastificati, in forme primarie
3912 90	Cellulosa e suoi derivati chimici, n.n.a., in forme primarie (escl. acetati di cellulosa, nitrati di cellulosa ed eteri di cellulosa)
3915 20	Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di stirene
3917 10	Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche
3917 23	Tubi rigidi di polimeri di cloruro di vinile
3917 31	Tubi flessibili, di materie plastiche, che possono sopportare una pressione $\geq 27,6$ MPa
3917 32	Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori
3917 33	Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori
3920 10	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di polimeri di etilene non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918)
3920 61	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di policarbonati non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di poli“metacrilato di metile”, nonché autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918)

Codice NC	Nome del prodotto
3920 69	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di poliesteri non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di policarbonati, polietilene tereftalato e altri poliesteri non saturi, nonché autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918)
3920 73	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di acetati di cellulosa non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918)
3920 91	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di polibutirrale di vinile non alveolare, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918)
3921 19	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche alveolari, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di polimeri di stirene o di cloruro di vinile, di poliuretani e di cellulosa rigenerata, autoadesivi, rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 e barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria della sottovoce 3006.10.30)
3922 90	Bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche (escl. vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, tavolette e coperchi per tazze per gabinetti)
3925 20	Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di materie plastiche
4002 11	Lattice di gomma butadiene-stirene "SBR"; lattice di gomma butadiene-stirene carbossilato "XSBR"
4002 20	Gomma butadiene "BR", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
4002 31	Gomma isobutene-isoprene "butile" "IIR", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
4002 39	Gomma isobutene-isoprene alogenato "CIIR" o "BIIR", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
4002 41	Lattice di gomma cloroprene "clorobutadiene" "CR"
4002 51	Lattice di gomma acrilonitrile-butadiene "NBR"
4002 80	Mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato "factis", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
4002 91	Gomma sintetica e fatturato "factis", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri (escl. gomma butadiene-stirene "SBR", gomma butadiene-stirene carbossilato "XSBR", gomma butadiene "BR", gomma isobutene-isoprene "butile" "IIR", gomma isobutene-isoprene alogenato "CIIR" o "BIIR", gomma cloroprene "clorobutadiene" "CR", gomma acrilonitrile-butadiene "NBR", gomma isoprene "IR" e gomma etilene-propilene-diene non coniugato "EPDM")
4002 99	Gomma sintetica e fatturato "factis", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri (escl. lattice, nonché gomma butadiene-stirene "SBR", gomma butadiene-stirene carbossilato "XSBR", gomma butadiene "BR", gomma isobutene-isoprene "butile" "IIR", gomma isobutene-isoprene alogenato "CIIR" o "BIIR", gomma cloroprene "clorobutadiene" "CR", gomma acrilonitrile-butadiene "NBR", gomma isoprene "IR" e gomma etilene-propilene-diene non coniugato "EPDM")
4005 10	Gomma non vulcanizzata, addizionata di nerofumo o di silice, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

Codice NC	Nome del prodotto
4005 20	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forma di soluzioni o di dispersioni (escl. gomma addizionata di nerofumo o di silice nonché mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato "factis")
4005 91	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in lastre, fogli o nastri (escl. gomma addizionata di nerofumo o di silice nonché mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato "factis")
4005 99	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie (escl. soluzioni e dispersioni, gomma addizionata di nerofumo o di silice, mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato "factis", nonché gomma in lastre, fogli o nastri)
4006 10	Profilati di gomma non vulcanizzata, per la ricostruzione di coperture
4008 21	Lastre, fogli e nastri di gomma non alveolare
4009 12	Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie, con accessori
4009 41	Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati con materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, o altrimenti associati a materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, senza accessori
4010 31	Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, di gomma vulcanizzata, striate, di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 180 cm
4010 33	Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, di gomma vulcanizzata, striate, di una circonferenza esterna > 180 cm ma ≤ 240 cm
4010 35	Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di gomma vulcanizzata, di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 150 cm
4010 36	Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di gomma vulcanizzata, di una circonferenza esterna > 150 cm ma ≤ 198 cm
4010 39	Cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata (escl. cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 240 cm e cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 198 cm)
4012 11	Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (incl. di tipo "break" e auto da corsa)
4012 13	Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei
4012 19	Pneumatici rigenerati, di gomma (escl. dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, autoveicoli di tipo "break", auto da corsa, autobus, autocarri e veicoli aerei)
4012 20	Pneumatici usati, di gomma
4016 93	Giunti, di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita e gomma alveolare)
4407 19	Legno di conifere, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm (escl. di pino "Pinus spp.", di abete "Abies spp." e abete rosso "Picea spp.")
4407 92	Legno di faggio "Fagus spp.", segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm
4407 94	Legno di ciliegio "Prunus spp.", segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm

Codice NC	Nome del prodotto
4407 97	Legno di pioppo e pioppo tremulo "Populus spp.", segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm
4407 99	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm (escl. legno tropicale, legno di conifere, di quercia "Quercus spp.", di faggio "Fagus spp.", di acero "Acer spp.", di ciliegio "Prunus spp.", di frassino "Fraxinus spp.", di betulla "Betula spp.", di pioppo e pioppo tremulo "Populus spp.")
4408 10	Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati di conifere o per legno simile stratificato di conifere e altro legno di conifere segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore ≤ 6 mm
4411 13	Pannelli di fibre di legno a media densità "MDF", di spessore > 5 mm ma ≤ 9 mm
4411 94	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici, con massa volumica ≤ 0,5 g/cm <sup>3</sup> (escl. pannelli di fibre di legno a media densità "MDF"; pannelli di particelle, anche agglomerati con una o più unità di pannelli di fibre; legno stratificato con uno strato di compensato; pannelli cellulari i cui strati esterni sono costituiti da pannelli di fibre; cartone; parti di mobili riconoscibili)
4412 31	Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno tropicale (escl. fogli di legno pressato, pannelli cellulari, legno incrostatato e pannelli riconoscibili come parti di mobili)
4412 33	Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere (escl. di bambù, avente uno strato esterno di legno tropicale oppure di ontano, frassino, faggio, betulla, ciliegio, castagno, olmo, eucalipto, hickory, ippocastano, tiglio, acero, quercia, platano, pioppo e pioppo tremulo, robinia, tulipier o noce, nonché fogli di legno pressato, pannelli cellulari, legno incrostatato e pannelli riconoscibili come parti di mobili)
4412 94	Legno stratificato ad anima a pannello, listellata o lamellata (escl. di bambù, legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, fogli di legno pressato, legno incrostatato e pannelli riconoscibili come parti di mobili)
4416 00	Fusti, botti, tini e altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, incl. il legname da bottaio
4418 40	Casseforme di legno per gettate di calcestruzzo (escl. pannelli di legno compensato)
4418 60	Pali e travi, di legno
4418 79	Pannelli assemblati per pavimenti, di legno diverso dal bambù (escl. pannelli multistrato e pannelli per pavimenti a mosaico)
4503 10	Turaccioli di ogni genere, di sughero naturale, incl. gli sbozzi con spigoli arrotondati
4504 10	Quadrelli (mattonelle) di qualsiasi forma, cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce nonché cilindri pieni, incl. dischi, di sughero agglomerato
4701 00	Paste meccaniche di legno, non trattate chimicamente
4703 19	Paste chimiche di legno, gregge, diverse da quelle di conifere, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione)
4703 21	Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, di conifere, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione)
4703 29	Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, diverse da quelle di conifere, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione)

Codice NC	Nome del prodotto
4704 11	Paste chimiche di legno, gregge, di conifere, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione)
4704 21	Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, di conifere, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione)
4704 29	Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, diverse da quelle di conifere, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione)
4705 00	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico
4706 30	Paste di materie fibrose cellulosiche di bambù
4706 92	Paste di materie fibrose cellulosiche, chimiche (escl. quelle di bambù, di legno, di linters di cotone nonché quelle ottenute da carta o da cartone riciclati [avanzi o rifiuti])
4707 10	Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) di carta o cartone Kraft non sbiancati o carta o cartone ondulati
4707 30	Carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) di carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche, p. es. giornali, periodici e stampati simili
4802 20	Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato
4802 40	Carta da supporto per carta da parati, non patinata né spalmata
4802 58	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, oppure in cui $\leq 10\%$ in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, di peso $> 150 \text{ g/m}^2$ , n.n.a.
4802 61	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli, di qualunque formato, in cui $> 10\%$ in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, n.n.a.
4804 11	Carta e cartone per copertine, detti "Kraftliner", non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza $> 36 \text{ cm}$ , non sbiancati
4804 19	Carta e cartone per copertine, detti "Kraftliner", non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza $> 36 \text{ cm}$ (escl. non sbiancati e i prodotti delle voci 4802 e 4803)
4804 21	Carta Kraft per sacchi di grande capacità, non sbiancata, non patinata né spalmata, in rotoli di larghezza $> 36 \text{ cm}$ (escl. i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)
4804 29	Carta Kraft per sacchi di grande capacità, non patinata né spalmata, in rotoli di larghezza $> 36 \text{ cm}$ (escl. non sbiancata e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)
4804 31	Carta e cartone Kraft, non sbiancati, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza $> 36 \text{ cm}$ o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura $> 36 \text{ cm}$ e l'altro misura $> 15 \text{ cm}$ a foglio spiegato, di peso $\leq 150 \text{ g/m}^2$ (escl. carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)
4804 39	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza $> 36 \text{ cm}$ o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura $> 36 \text{ cm}$ e l'altro misura $> 15 \text{ cm}$ a foglio spiegato, di peso $\leq 150 \text{ g/m}^2$ (escl. carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)
4804 41	Carta e cartone Kraft, non sbiancati, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza $> 36 \text{ cm}$ o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura $> 36 \text{ cm}$ e l'altro misura $> 15 \text{ cm}$ a foglio spiegato, di peso $> 150 \text{ g/m}^2$ a $< 225 \text{ g/m}^2$ (escl. carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)



Codice NC	Nome del prodotto
4804 42	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m <sup>2</sup> a < 225 g/m <sup>2</sup> , con imbianchimento uniforme in pasta, in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico (escl. carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)
4804 49	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m <sup>2</sup> a < 225 g/m <sup>2</sup> (escl. non sbiancati, con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)
4804 52	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≥ 225 g/m <sup>2</sup> , con imbianchimento uniforme in pasta, in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico (escl. carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)
4804 59	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≥ 225 g/m <sup>2</sup> (escl. non sbiancati o con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)
4805 24	Testliner, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m <sup>2</sup>
4805 25	Testliner, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m <sup>2</sup>
4805 40	Carta da filtro e cartone da filtro, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato
4805 91	Carta e cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m <sup>2</sup> , n.n.a.
4805 92	Carta e cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m <sup>2</sup> a < 225 g/m <sup>2</sup> , n.n.a.
4806 10	Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale), in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato
4806 20	Carta impermeabile ai grassi (greaseproof), in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato
4806 30	Carta da lucido, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato
4806 40	Carta detta "cristallo" e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. carta e cartone all'acido solforico [pergamena vegetale], carta impermeabile ai grassi [greaseproof] e carta da lucido)

Codice NC	Nome del prodotto
4807 00	Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato
4808 90	Carta e cartone, increspata, pieghettata, goffrata, impressi a secco o perforati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. carta Kraft per sacchi di grande capacità o altra carta Kraft e i prodotti della voce 4803)
4809 20	Carta detta "autocopiante", anche stampata, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. carta carbone e carta simile)
4810 13	Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui ≤ 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli di qualunque formato
4810 19	Carta o cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui ≤ 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in fogli di forma quadrata o rettangolare in cui un lato misura > 435 mm oppure in cui un lato misura ≤ 435 mm e l'altro lato misura > 297 mm
4810 22	Carta patinata leggera, detta "L.W.C.", dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, di peso totale ≤ 72 g/m <sup>2</sup> , peso del rivestimento ≤ 15 g/m <sup>2</sup> per lato, su un supporto in cui ≥ 50 %, in peso, della massa fibrosa è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico, patinata al caolino o con altre sostanze inorganiche su entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato
4810 31	Carta e cartone Kraft, con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, di peso > 150 g/m <sup>2</sup> (escl. tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici)
4810 39	Carta o cartone Kraft, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato (escl. tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici; carta e cartone con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico)
4810 92	Carta o cartone a più strati, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato (escl. tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici nonché carta e cartone Kraft)
4810 99	Carta e cartone, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato (escl. carta e cartone utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, carta e cartone Kraft, carta e cartone a più strati nonché carte e cartoni altrimenti patinati o spalmati)
4811 10	Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato

Codice NC	Nome del prodotto
4811 51	Carta e cartone, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, spalmati, impregnati o ricoperti di resine artificiali o di materia plastica, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, sbiancati, di peso > 150 g/m <sup>2</sup> (escl. carta e cartone adesivi)
4811 59	Carta e cartone, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, spalmati, impregnati o ricoperti di resine artificiali o di materia plastica, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. sbiancati e di peso > 150 g/m <sup>2</sup> nonché carta e cartone adesivi)
4811 60	Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti delle voci 4803, 4809 o 4818)
4811 90	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti delle voci 4803, 4809, 4810 e 4818 e delle sottovoci da 4811 10 a 4811 60)
4814 90	Carte da parati e rivestimenti murali simili e vetrofanie (escl. rivestimenti murali costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, gofrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata)
4819 20	Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato
4822 10	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti, per avvolgere filati tessili
4823 20	Carta da filtro e cartone da filtro, in strisce o in rotoli di larghezza ≤ 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato, o tagliati in forme non quadrate o rettangolari
4823 40	Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi, in bobine di larghezza ≤ 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare, con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato, o tagliata in dischi
4823 70	Articoli foggiate a stampo od ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta, n.n.a.
4906 00	Piani e disegni di architetti, d'ingegneri e altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra
5105 39	Peli fini cardati o pettinati (escl. lana e peli di capra del Kashmir (cashmere))
5105 40	Peli grossolani, cardati o pettinati
5106 10	Filati di lana cardata, contenenti almeno 85 %, in peso, di lana (escl. condizionati per la vendita al minuto)
5106 20	Filati prevalentemente di lana cardata, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di lana (escl. condizionati per la vendita al minuto)
5107 20	Filati prevalentemente di lana pettinata, ma contenenti, in peso, meno di 85 % di lana (escl. condizionati per la vendita al minuto)
5112 11	Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di lana pettinata o di peli fini pettinati, di peso non superiore a 200 g/m <sup>2</sup> (escl. tessuti per usi tecnici della voce 5911)
5112 19	Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di lana pettinata o di peli fini pettinati, di peso superiore a 200 g/m <sup>2</sup>
5205 21	Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo non inferiore a 714,29 decitex (non inferiore a nm 14) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

Codice NC	Nome del prodotto
5205 28	Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a nm 120) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)
5205 41	Filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici non inferiore a 714,29 decitex (non superiore a nm 14) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)
5206 42	Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici non inferiore a 232,56 decitex ma inferiore a 714,29 decitex (superiore a nm 14, ma non superiore a nm 43) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)
5209 11	Tessuti di cotone contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso superiore a 200 g/m <sup>2</sup> , ad armatura a tela, greggi
5211 19	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m <sup>2</sup> , non imbianchiti (escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela)
5211 51	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m <sup>2</sup> , ad armatura a tela, stampati
5211 59	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m <sup>2</sup> , stampati (escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela)
5308 20	Filati di canapa
5402 63	Filati di polipropilene, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto nonché filati testurizzati)
5403 33	Filati di acetato di cellulosa, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex, semplici (escl. filati per cucire, filati ad alta tenacità nonché filati condizionati per la vendita al minuto)
5403 42	Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di acetato di cellulosa, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex (escl. filati per cucire, filati ad alta tenacità nonché filati condizionati per la vendita al minuto)
5404 12	Monofilamenti di polipropilene di 67 o più decitex, il cui diametro massimo non è superiore a 1 mm (escl. elastomeri)
5404 19	Monofilamenti sintetici di 67 o più decitex, il cui diametro massimo non è superiore a 1 mm (escl. di elastomeri e di polipropilene)
5404 90	Lamelle e forme simili, per esempio paglia artificiale, di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm
5407 30	Tessuti di filati di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti di 67 o più decitex e il cui diametro massimo non è superiore a 1 mm, costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto, fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura
5501 90	Fasci di filamenti sintetici ai sensi della nota 1 del capitolo 55 (escl. acrilici o modacrilici, di poliesteri, di polipropilene, di nylon o di altre poliammidi)
5502 10	Fasci di filamenti artificiali ai sensi della nota 1 del capitolo 55, di acetato
5503 19	Fibre di nylon o di altre poliammidi in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (escl. di aramidi)

Codice NC	Nome del prodotto
5503 40	Fibre di polipropilene non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura
5504 90	Fibre artificiali in fiocco non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (escl. di viscosa)
5506 40	Fibre di poliesteri in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura
5507 00	Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura
5512 21	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti, in peso, almeno 85 % di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, greggi o imbianchiti
5512 99	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti, in peso, almeno 85 % di fibre sintetiche in fiocco, tinti, di filati di diversi colori o stampati (escl. di fibre acriliche o modacriliche o di poliesteri)
5516 44	Tessuti, prevalentemente di fibre artificiali in fiocco, ma contenenti, in peso, meno di 85 % di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, stampati
5516 94	Tessuti, prevalentemente di fibre artificiali in fiocco, ma contenenti, in peso, meno di 85 % di tali fibre, diversi dai misti principalmente o unicamente con cotone o con lana o peli fini o con filamenti sintetici o artificiali, stampati
5601 29	Ovatte di materie tessili e loro manufatti (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e altri oggetti igienici simili, ovatte e manufatti di ovatta impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze odorose, cosmetici, saponi detergenti ecc.)
5601 30	Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili
5604 90	Filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica (escl. imitazioni di catgut, fili e corde forniti con ami o in forme diverse su lenze simulate)
5605 00	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di fibre tessili, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri oppure ricoperti di metallo (escl. filati ottenuti mescolando fibre tessili e fibre metalliche, con proprietà antistatiche; filati rinforzati da fili metallici; oggetti dalle caratteristiche di articoli di passamaneria)
5607 41	Spago per legare, di polietilene o di polipropilene
5801 27	Velluti e felpe a catena, di cotone (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili "tufted" nonché nastri, galloni e simili della voce 5806)
5803 00	Tessuti a punto di garza (escl. nastri, galloni e simili della voce 5806)
5806 40	Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati e incollati (bolducs), di larghezza non superiore a 30 cm
5901 10	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili
5905 00	Rivestimenti murali di materie tessili
5908 00	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle, a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate (escl. lucignoli ricoperti di cera come bastoncini di cera, micce e micce per detonatori, lucignoli di filati di materie tessili, nonché lucignoli di fibre di vetro)

Codice NC	Nome del prodotto
5910 00	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie (escl. di spessore inferiore a 3 mm, purché di lunghezza indeterminata o semplicemente tagliati a misura, nonché impregnati, spalmati, ricoperti con gomma o stratificati di gomma o fabbricati con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma)
5911 10	Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi
5911 31	Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso inferiore a 650 g/m <sup>2</sup>
5911 32	Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso uguale o superiore a 650 g/m <sup>2</sup>
5911 40	Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, incl. quelli di capelli
6001 99	Velluti e felpe, a maglia (escl. di cotone o di fibre tessili o artificiali e stoffe dette a peli lunghi)
6003 40	Stoffe a maglia di larghezza non superiore a 30 cm, di fibre artificiali (escl. contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma nonché velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili, stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate nonché barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria della sottovoce 3006.10.30)
6005 36	Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza superiore a 30 cm, di fibre artificiali, gregge o imbianchite (escl. contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)
6005 44	Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza superiore a 30 cm, di fibre artificiali, stampate (escl. contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)
6006 10	Stoffe a maglia, di larghezza superiore a 30 cm, di lana o di peli fini (escl. stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)
6309 00	Indumenti e accessori per abbigliamento, coperte, biancheria per la casa e articoli da arredamento, di materie tessili di qualunque tipo, compresi scarpe e copricapo, manifestamente usati, presentati alla rinfusa o in pacchi legati o in balle, sacchi o confezioni simili (escl. tappeti e altri rivestimenti di pavimenti nonché arazzi)
6802 92	Pietre calcaree di qualsiasi forma (escl. marmo, travertino e alabastro, piastrelle, cubi, tessere e articoli simili della sottovoce 6802.10; minuterie di fantasia; orologi, lampade e apparecchi per l'illuminazione e loro parti; lavori originali di scultura; blocchetti, lastre per pavimentazioni e bordi per marciapiedi)

Codice NC	Nome del prodotto
6804 23	Mole e oggetti simili, senza basamento, per affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali (escl. quelli di diamante naturale o sintetico agglomerato, le pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano e le mole, ecc., speciali per trapani dentari)
6806 10	Lana di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate fra loro, in massa, fogli o rotoli
6806 90	Miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento (escl. lana di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argilla espansa, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; lavori di calcestruzzo, di amianto, di amianto-cemento, di cellulosa-cemento o simili, miscele e altri lavori di amianto o a base di amianto; prodotti ceramici)
6807 10	Lavori di asfalto o di prodotti simili, per es. pece di petrolio, di carbone fossile, in rotoli
6807 90	Lavori di asfalto o di prodotti simili, per es. pece di petrolio, di carbone fossile (escl. i prodotti in rotoli)
6809 19	Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, di gesso o di composizioni a base di gesso (escl. ornati, unicamente rivestiti o rinforzati con carta o cartone e i lavori a base di gesso per scopi di isolamento termico o acustico)
6810 91	Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile, di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati
6811 81	Lastre di cellulosa-cemento o simili, ondulate, non contenenti asbesto
6811 82	Lastre, pannelli, piastrelle, tegole e articoli simili, di cellulosa-cemento o simili, non contenenti amianto (escl. lastre ondulate)
6811 89	Lavori di cellulosa-cemento o simili, non contenenti amianto (escl. lastre anche ondulate, pannelli, tegole e simili)
6813 89	Guarnizioni di frizione, per esempio piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine per frizioni e simili, a base di sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie (escl. contenenti amianto e guarnizioni per freni)
6814 90	Mica lavorata e lavori di mica (escl. isolatori elettrici, parti di isolanti, resistenze e condensatori; occhiali di protezione di mica e loro lenti; mica in forma di ornamenti per alberi di Natale; lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto)
6901 00	Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi ceramici di farine silicee fossili, per es. kieselgur, tripolite, diatomite, o di terre silicee simili
6904 10	Mattoni da costruzione (escl. i prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili e i mattoni refrattari della voce 6902)
6905 10	Tegole
6905 90	Elementi di camini, condotti del fumo, ornamenti architettonici, di ceramica e altri prodotti ceramici per l'edilizia (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, pezzi ceramici da costruzione refrattari, tubi e altri pezzi per canalizzazioni o per usi simili e tegole)

Codice NC	Nome del prodotto
6906 00	Tubi, grondaie e accessori per tubazioni, di ceramica (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, prodotti ceramici refrattari, condotte di fumo, tubi specificamente realizzati per laboratori, tubi e pezzi isolanti e altri tubi per usi elettrotecnici)
6907 22	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica con coefficiente di assorbimento d'acqua, in peso, superiore a 0,5 % ma non superiore a 10 % (escl. cubi e tessere per mosaici, ceramica di finitura)
6907 40	Ceramica di finitura
6909 90	Trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica (escl. recipienti da laboratorio per qualsiasi uso, brocche per negozi e oggetti per la casa)
7002 20	Barre e bacchette di vetro, non lavorate
7002 31	Tubi di quarzo o di altra silice fusi, non lavorati
7002 32	Tubi di vetro con coefficiente di dilatazione lineare $\leq 5 \times 10^{-6}$ per Kelvin a una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C, non lavorati (escl. quelli con coefficiente di dilatazione lineare $\leq 5 \times 10^{-6}$ per Kelvin a una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C)
7002 39	Tubi di vetro, non lavorati (escl. quelli con coefficiente di dilatazione lineare $\leq 5 \times 10^{-6}$ per Kelvin a una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C o quelli di quarzo o di altra silice fusi)
7003 30	Profilati di vetro, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorati
7004 20	Vetro tirato o soffiato, in fogli, colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
7005 10	Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato (escl. vetro armato)
7005 30	Vetro flottato e vetro levigato e smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, armato, ma non altrimenti lavorato
7007 11	Vetri temperati di sicurezza, di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, veicoli spaziali, navi o altri veicoli
7007 29	Vetri di sicurezza, formati da fogli aderenti fra loro (escl. quelli di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione in autoveicoli, veicoli aerei, navi e altri veicoli; vetri isolanti a pareti multiple)
7011 10	Ampolle e involucri tubolari, incl. lampadine e tubi, aperti, e loro parti di vetro, senza guarnizioni, per l'illuminazione elettrica
7202 92	Ferro-vanadio
7207 12	Semiprodotto di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e la cui larghezza è $\geq$ al doppio dello spessore
7208 25	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza $\geq$ 600 mm, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore $\geq$ 4,75 mm, decapati, senza motivi in rilievo
7208 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciaio, di larghezza $\geq$ 600 mm, laminati a caldo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti



Codice NC	Nome del prodotto
7209 25	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza $\geq 600$ mm, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, di spessore $\geq 3$ mm
7209 28	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza $\geq 600$ mm, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, di spessore $< 0,5$ mm
7210 90	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza $\geq 600$ mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti (escl. stagnati, piombati, zincati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo o rivestiti di alluminio, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche)
7211 13	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza $> 150$ mm ma $< 600$ mm, di spessore $\geq 4$ mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"
7211 14	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza $< 600$ mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore $\geq 4,75$ mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")
7211 29	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza $< 600$ mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, $\geq 0,25$ % di carbonio
7212 10	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza $< 600$ mm, laminati a caldo o a freddo, stagnati
7212 60	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza $< 600$ mm, laminati a caldo o a freddo, placcati
7213 20	Vergella o bordione di acciai non legati automatici, laminati a caldo (escl. quelli aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione)
7213 99	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati, laminati a caldo (escl. quelli di sezione circolare con diametro $< 14$ mm, vergella o bordione di acciai automatici, e quelli aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione)
7215 50	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai automatici)
7216 10	Profilati a U, a I o a H di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza $< 80$ mm
7216 22	Profilati a T di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza $< 80$ mm
7216 33	Profilati a H di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza $\geq 80$ mm
7216 69	Profilati di ferro o di acciai non legati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo (escl. quelli ottenuti da lamiera profilate)
7218 91	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare
7219 24	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza $\geq 600$ mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, di spessore $< 3$ mm
7222 30	Barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, o fucinate, o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattate

Codice NC	Nome del prodotto
7224 10	Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)
7225 19	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza $\geq 600$ mm, a grani non orientati
7225 30	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza $\geq 600$ mm, semplicemente laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")
7225 99	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza $\geq 600$ mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")
7226 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza $< 600$ mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici")
7228 30	Barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, semplicemente laminati o estrusi a caldo (escl. prodotti di acciai rapidi e di acciai silico-manganese, semiprodotto, prodotti laminati piatti e vergella o bordione laminati a caldo)
7228 60	Barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenuti o rifiniti a freddo e ulteriormente trattati o rifiniti a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a. (escl. quelli di acciai rapidi e di acciai silico-manganese, i semiprodotto, i prodotti laminati piatti e vergella o bordione di acciai inossidabili laminati a caldo)
7228 70	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.
7228 80	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati
7229 90	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre e profilati e fili di acciai silico-manganese)
7301 20	Profilati, ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio
7304 24	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili
7305 39	Tubi di sezione trasversale circolare e con un diametro esterno $> 406,4$ mm, di ferro o di acciaio, saldati (escl. prodotti saldati longitudinalmente o dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o per l'estrazione del petrolio o del gas)
7306 50	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno $> 406,4$ mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)
7307 22	Gomiti, curve e manicotti, filettati
7309 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
7314 12	Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di fili di acciaio inossidabile
7318 24	Copiglie, pernotti e chiavette, di ferro o di acciaio
7320 20	Molle a elica, di ferro o di acciaio (escl. molle a spirale piana, molle per orologi, molle per bastoni e manici di ombrelli o parasole e ammortizzatori della sezione 17)

Codice NC	Nome del prodotto
7322 90	Generatori e distributori di aria calda, compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio
7324 29	Vasche da bagno di lamiera di acciaio
7407 10	Barre e profilati di rame raffinato
7408 11	Fili di rame raffinato, di sezione trasversale massima > 6 mm
7408 19	Fili di rame raffinato, di sezione trasversale massima ≤ 6 mm
7409 11	Lamiere e nastri, di rame raffinato, arrotolati, di spessore > 0,15 mm (escl. lamiere e nastri stirati nonché nastri isolati per l'elettricità)
7409 19	Lamiere e nastri, di rame raffinato, non arrotolati, di spessore > 0,15 mm (escl. lamiere e nastri stirati nonché nastri isolati per l'elettricità)
7409 40	Lamiere e lastre di leghe a base di rame-nichel "cupronichel" o di rame-nichel-zinco "argentone", di spessore > 0,15 mm (escl. lamiere e lastre stirate, nonché nastri isolati per l'elettricità)
7411 29	Tubi di leghe di rame (escl. di leghe a base di rame-zinco "ottone", di rame-nichel "cupronichel" e di rame-nichel-zinco "argentone")
7415 21	Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla), di rame
7505 11	Barre, profilati e fili, di nichel non legato, n.n.a. (escl. articoli isolati per l'elettricità)
7505 21	Fili di nichel non legato (escl. articoli isolati per l'elettricità)
7506 10	Lamiere, nastri e fogli di nichel non legato (escl. lamiere e nastri stirati)
7507 11	Tubi di nichel non legato
7508 90	Lavori di nichel
7605 19	Fili di alluminio non legato, di sezione trasversale massima ≤ 7 mm (escl. trefoli, cavi, corde e altri oggetti della voce 7614, fili isolati per l'elettricità nonché corde per strumenti musicali)
7605 29	Fili di leghe di alluminio, di sezione trasversale massima ≤ 7 mm (escl. trefoli, cavi, corde e altri oggetti della voce 7614, fili isolati per l'elettricità, corde per strumenti musicali)
7606 92	Lamiere e nastri, di leghe di alluminio, di spessore > 0,2 mm (non di forma quadrata o rettangolare)
7607 20	Fogli e nastri sottili di alluminio, con supporto, di spessore (non compreso il supporto) ≤ 0,2 mm (escl. fogli per l'impressione a caldo della voce 3212 e fogli confezionati come decorazioni per alberi di Natale)
7611 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di alluminio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. contenitori appositamente costruiti o attrezzati per uno o più modi di trasporto)
7612 90	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, incl. astucci tubolari rigidi, di alluminio, per qualsiasi materia (escl. quelli per gas compressi o liquefatti), di capacità ≤ 300 l, n.n.a.
7613 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti

Codice NC	Nome del prodotto
7616 10	Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle e oggetti simili
7804 11	Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo - lamiere, fogli e nastri - fogli e nastri di spessore (non compreso il supporto) non superiore a 0,2 mm
7804 19	Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo - lamiere, fogli e nastri - altro
7905 00	Lamiere, fogli e nastri, di zinco
8001 20	Leghe di stagno greggio
8003 00	Barre, profilati e fili, di stagno
8007 00	Oggetti di stagno
8101 10	Polveri di tungsteno
8102 97	Cascami e avanzi di molibdeno (escl. ceneri e residui contenenti molibdeno)
8105 90	Oggetti di cobalto
8109 31	Cascami e avanzi di zirconio – con un contenuto di afnio inferiore a 1/500 in peso
8109 39	Cascami e avanzi di zirconio – altri
8109 91	Lavori di zirconio – con un contenuto di afnio inferiore a 1/500 in peso
8109 99	Lavori di zirconio – altri
8202 20	Lame di seghe a nastro, di metalli comuni
8207 60	Utensili per alesare o scanalare
8208 10	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per la lavorazione dei metalli
8208 20	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per la lavorazione del legno
8208 30	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per l'industria alimentare
8208 90	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – altri
8301 20	Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli, di metalli comuni
8301 70	Chiavi presentate isolatamente
8302 30	Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per autoveicoli
8307 10	Tubi flessibili di ferro o di acciaio, anche con i loro accessori
8309 90	Tappi, incl. tappi a passo di vite e tappi versatori, coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni (escl. tappi a corona)
8402 12	Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t
8402 19	Altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste

Codice NC	Nome del prodotto
8402 20	Caldaie dette "ad acqua surriscaldata"
8402 90	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata" – parti
8404 10	Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403, p. es. economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura e recuperatori di gas
8404 20	Condensatori per macchine a vapore
8404 90	Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori – parti
8405 90	Parti di generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, n.n.a.
8406 90	Turbine a vapore – parti
8412 10	Propulsori a reazione diversi dai turboreattori
8412 21	Motori – a movimento rettilineo (cilindri)
8412 29	Motori idraulici – altri
8412 39	Motori pneumatici – altri
8414 90	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di sicurezza biologica a tenuta di gas, anche filtranti – parti
8415 83	Altre macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente – senza attrezzatura frigorifera
8416 10	Brucciatori a combustibili liquidi
8416 20	Brucciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili solidi polverizzati o a gas, incl. i bruciatori misti
8416 30	Focolari automatici, incl. i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili (escl. bruciatori)
8416 90	Parti di bruciatori per l'alimentazione di focolari quali focolari automatici, incl. i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili
8417 20	Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, non elettrici
8419 19	Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione (escl. scaldacqua a riscaldamento immediato a gas e caldaie per riscaldamento centralizzato)
8420 99	Parti di calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine – altri
8421 19	Centrifughe, incl. gli idroestrattori centrifughi – altri
8421 91	Parti di centrifughe, incl. idroestrattori centrifughi
8424 89 40	Apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati
8424 90 20	Parti di apparecchi meccanici della sottovoce 8424 89 40
8425 11	Paranchi a motore elettrico

Codice NC	Nome del prodotto
8426 12	Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti "cavaliers"
8426 99	Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru – altri
8428 20	Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici
8428 32	Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci – altri, a benna
8428 33	Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci – altri, a nastro o a cinghia
8428 90	Altre macchine e apparecchi
8429 19	Apripista (bulldozers, angledozers) – altri
8429 59	Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spatrici – altri
8430 10	Battipali e macchine per l'estrazione dei pali
8430 39	Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie – altre
8439 10	Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche
8439 30	Macchine e apparecchi per la finitura della carta o del cartone
8440 90	Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli – parti
8441 30	Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo
8442 40	Parti di macchine, apparecchi e materiale
8443 13	altre macchine e apparecchi per la stampa in offset
8443 15	Macchine e apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine e apparecchi flessografici)
8443 16	Macchine e apparecchi per la stampa, flessografici
8443 17	Macchine e apparecchi, per la stampa, eliografici
8443 91	Parti e accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442
8444 00	Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali
8448 11	Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni
8448 19	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 – altri
8448 33	Fusi e loro alette, anelli e cursori
8448 42	Pettini, licci e quadri di licci
8448 49	Parti e accessori di telai per tessitura o delle loro macchine e apparecchi ausiliari – altri
8448 51	Platine, aghi e oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie
8451 10	Macchine per pulire a secco
8451 29	Macchine per asciugare – altre
8451 30	Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio

Codice NC	Nome del prodotto
8451 90	Macchine e apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti – parti
8453 10	Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli
8453 80	Altre macchine e apparecchi
8453 90	Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire – parti
8454 10	Convertitori
8459 10	Unità di lavorazione con guida di scorrimento
8459 70	Filettrici o maschiatrici
8461 20	Macchine per limare o per sbizzare, per la lavorazione di metalli, carburi metallici o cermet
8461 30	Macchine per brocciare, per la lavorazione di metalli, carburi metallici o cermet
8461 40	Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi
8461 90	Macchine per piallare, limare, sbizzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare e altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove – altre
8465 20	Centri di lavorazione
8465 93	Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare
8465 94	Macchine per curvare o montare
8466 10	Portautensili e filiere a scatto automatico
8466 91	Altre parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisorii e altri dispositivi speciali da applicare su macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie – per macchine della voce 8464
8466 92	Altre parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisorii e altri dispositivi speciali da applicare su macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie – per macchine della voce 8465
8472 10	Duplicatori
8472 30	Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli
8473 21	Parti e accessori di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470 10, 8470 21 o 8470 29
8474 10	Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare
8474 39	Macchine e apparecchi per mescolare o impastare – altri

Codice NC	Nome del prodotto
8474 80	Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia – altre macchine e apparecchi
8475 21	Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati
8475 29	Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro – altre
8475 90	Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro – parti
8477 40	Formatrici sotto vuoto e altre termoformatrici
8477 51	Per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria
8479 10	Macchine e apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi
8479 30	Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose e altre macchine e apparecchi per il trattamento del legno o del sughero
8479 50	Robot industriali, non nominati né compresi altrove
8479 90	Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84 – parti
8480 20	Piastre di fondo per forme
8480 30	Modelli per forme
8480 60	Forme per materie minerali
8481 10	Valvole di riduzione della pressione
8481 20	Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche
8481 40	Valvole di troppo pieno o di sicurezza
8482 20	Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici
8482 91	Sfere, cilindri, rulli e aghi
8482 99	Altre parti
8484 10	Guarnizioni metalloplastiche
8484 20	Giunti di tenuta stagna meccanici
8484 90	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici – altre
8501 33	Altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua, diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 75 kW e inferiore o uguale a 375 kW
8501 62	Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 75 kVA e inferiore o uguale a 375 kVA
8501 63	Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 375 kVA e inferiore o uguale a 750 kVA
8501 64	Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 750 kVA



Codice NC	Nome del prodotto
8502 31	Gruppi elettrogeni a energia eolica
8502 39	Altri gruppi elettrogeni – altri
8502 40	Convertitori rotanti elettrici
8504 33	Trasformatori di potenza superiore a 16 kVA e inferiore o uguale a 500 kVA
8504 34	Trasformatori di potenza superiore a 500 kVA
8505 20	Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici
8506 90	Pile e batterie di pile elettriche – parti
8507 30	Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare – al nichel-cadmio
8514 31	Forni a fascio di elettroni
8525 50	Apparecchi trasmettenti
8530 90	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608) – parti
8532 10	Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva $\geq 0,5$ kvar (condensatori di potenza)
8533 29	Altre resistenze fisse – altre
8535 30	Sezionatori e interruttori
8535 90	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V – altri
8539 41	Lampade ad arco
8540 20	Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo
8540 60	Altri tubi catodici
8540 79	Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi a onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia – altri
8540 81	Tubi per ricezione e tubi per amplificazione
8540 89	Altre lampade, tubi e valvole – altri
8540 91	Parti di tubi catodici
8540 99	Altre parti
8543 10	Acceleratori di particelle
8547 90	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente – altri
8602 90	Altre locomotive e locotrattori (escl. quelli a presa di corrente esterna, ad accumulatori e le locomotive diesel-elettriche)

Codice NC	Nome del prodotto
8604 00	Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rinalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)
8606 92	Altri carri per il trasporto di merci su rotaie – aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili)
8701 21	Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel)
8701 22	Trattori stradali per semirimorchi – azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione
8701 23	Trattori stradali per semirimorchi – azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come i motori per la propulsione
8701 24	Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione
8701 30	Trattori a cingoli (escl. motocoltivatori)
8704 10	Autocarri a cassone ribaltabile detti “dumpers” costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale
8704 22	Altri autoveicoli per il trasporto di merci – di peso a pieno carico superiore a 5 t e inferiore o uguale a 20 t
8704 32	Altri autoveicoli per il trasporto di merci – di peso a pieno carico superiore a 5 t
8705 20	Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione
8705 30	Autopompe antincendio
8705 90	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) – altri
8709 90	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti – parti
8716 20	Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli
8716 39	Altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci – altri
9010 10	Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica
9015 40	Strumenti e apparecchi di fotogrammetria
9015 80	Altri strumenti e apparecchi
9015 90	Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri – parti e accessori
9029 10	Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili
9031 20	Banchi di prova
9032 81	Altri strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici – idraulici o pneumatici – altri

Codice NC	Nome del prodotto
9401 10	Sedili dei tipi utilizzati per veicoli aerei
9401 20	Sedili dei tipi utilizzati per autoveicoli
9403 30	Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici
9406 10	Costruzioni prefabbricate di legno
9406 90	Costruzioni prefabbricate, anche incomplete o non ancora montate – altre
9606 30	Dischetti per bottoni e altre parti di bottoni; sbizzi di bottoni
9608 91	Pennini da scrivere e punte per pennini
9612 20	Di fibre sintetiche o artificiali, di larghezza inferiore a 30 mm, inseriti permanentemente in cartucce di plastica o metallo, per macchine da scrivere automatiche, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e altre macchine.»

*ALLEGATO VIII*

Nel regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO XXVIII

**Prezzi di cui all'articolo 3 *quindicies*, paragrafo 6, lettera a)**

[Tabella dei prodotti con codici NC e prezzi corrispondenti concordati dalla coalizione per il tetto dei prezzi].

—

## ALLEGATO IX

Nel regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunto l'allegato seguente:

## «ALLEGATO XXIX

Elencodei progetti di cui all'articolo 3 *quindicies*, paragrafo 6, lettera c)

Ambito di applicazione dell'esenzione	Data di applicazione	Data di scadenza
Trasporto via nave verso il Giappone, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a tale trasporto, di petrolio greggio rientrante nella voce NC 2709 00 commisto a condensato, proveniente dal progetto Sakhalin-2 (Сахалин-2) sito in Russia	5 dicembre 2022	5 giugno 2023.»

**REGOLAMENTO (UE) 2022/1905 DEL CONSIGLIO****del 6 ottobre 2022****che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina <sup>(1)</sup>,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento del Consiglio (UE) n. 269/2014 <sup>(2)</sup> attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC.
- (2) Il 6 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1907 <sup>(3)</sup> che modifica la decisione 2014/145/PESC, introducendo un nuovo criterio per l'inserimento nell'elenco di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi oggetto di un congelamento dei beni e del divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone ed entità designate. La decisione (PESC) 2022/1907 ha inoltre introdotto ulteriori deroghe al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di determinate entità inserite nell'elenco nonché disposizioni supplementari relative agli obblighi degli Stati membri in materia di concessione di deroghe.
- (3) Poiché le modifiche apportate alla decisione 2014/145/PESC dalla decisione (PESC) 2022/1907 rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
- (4) È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 269/2014 di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:

- 1) all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

<sup>(1)</sup> GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).

<sup>(3)</sup> Decisione (PESC) 2022/1907 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (cfr. pag. 98 della presente Gazzetta ufficiale).

«h) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che facilitano violazioni del divieto di aggirare le disposizioni del presente regolamento, dei regolamenti (UE) 692/2014 (\*), (UE) n. 833/2014 (\*\*), o (UE) 2022/263 (\*\*\*) del Consiglio o delle decisioni 2014/145/PESC (\*\*\*\*), 2014/386/PESC (\*\*\*\*\*), 2014/512/PESC (\*\*\*\*\*), o (PESC) 2022/266 (\*\*\*\*\*\*) del Consiglio.»;

(\*) Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 9).

(\*\*) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

(\*\*\*) Regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 77).

(\*\*\*\*) Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).

(\*\*\*\*\* ) Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70).

(\*\*\*\*\* ) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

(\*\*\*\*\* ) Decisione (UE) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 109).»;

2) l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 6 bis

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare i pagamenti a favore di porti marittimi di Crimea per i servizi forniti al porto peschereccio di Kerch, al porto commerciale di Yalta e al porto commerciale di Evpatoria, nonché per i servizi forniti da Gosgidrografiya e dalle filiali di porti marittimi di Crimea nei terminali portuali.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione dell'autorizzazione.»;

3) all'articolo 6 ter sono inseriti i paragrafi seguenti:

«4. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce 91 dell'allegato I o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per il completamento delle operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2022, di un'impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIX del regolamento (UE) n. 833/2014.

5. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce 101 dell'allegato I o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 7 gennaio 2023, a operazioni, contratti, o altri accordi conclusi con tali entità o in cui tale entità era altrimenti coinvolta prima del 3 giugno 2022.

6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dalla concessione dell'autorizzazione.».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2022

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. BEK

---



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1906 DEL CONSIGLIO****del 6 ottobre 2022****che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.
- (2) L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.
- (3) Il 21 settembre 2022, nonostante i numerosi appelli della comunità internazionale alla Federazione russa per la cessazione immediata dell'aggressione militare nei confronti dell'Ucraina, la Federazione russa ha deciso di intensificare ulteriormente l'aggressione nei confronti dell'Ucraina sostenendo l'organizzazione di «referendum» illegali nelle parti delle regioni di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia attualmente occupate dalla Federazione russa. La Federazione Russa ha inoltre intensificato ulteriormente l'aggressione nei confronti dell'Ucraina annunciando una mobilitazione nella Federazione russa e minacciando nuovamente di ricorrere ad armi di distruzione di massa.
- (4) Il 28 settembre 2022 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui ha condannato con la massima fermezza i «referendum» fittizi illegali indetti in alcune parti delle regioni ucraine di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia, attualmente occupate parzialmente dalla Russia. L'alto rappresentante ha inoltre dichiarato che l'Unione non riconosce e non riconoscerà mai tali «referendum» fittizi illegali e i loro risultati falsificati, né alcuna decisione presa sulla base di tali risultati, e ha esortato tutti i membri delle Nazioni Unite a fare altrettanto. Con l'organizzazione di tali «referendum» fittizi illegali, l'intento della Russia era di modificare con la forza i confini dell'Ucraina riconosciuti a livello internazionale, il che costituisce una chiara e grave violazione della Carta delle Nazioni Unite. L'alto rappresentante ha inoltre indicato che tutte le persone coinvolte nell'organizzazione di quei «referendum» fittizi illegali e i responsabili di altre violazioni del diritto internazionale in Ucraina sarebbero stati chiamati a rispondere delle loro azioni e che a tale riguardo sarebbero state presentate ulteriori misure restrittive nei confronti della Russia. L'alto rappresentante ha ricordato che l'Unione continua a sostenere senza riserve l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale e chiede che la Russia ritiri immediatamente, completamente e incondizionatamente tutte le sue truppe e attrezzature militari dall'intero territorio dell'Ucraina. L'alto rappresentante ha inoltre dichiarato che l'Unione e i suoi Stati membri continueranno a sostenere gli sforzi dell'Ucraina a tal fine, per tutto il tempo necessario.
- (5) Il 30 settembre 2022 i membri del Consiglio europeo hanno adottato una dichiarazione in cui respingevano fermamente e condannavano inequivocabilmente l'annessione illegale da parte della Russia delle regioni ucraine di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia. Minando deliberatamente l'ordine internazionale basato sulle regole e violando palesemente i diritti fondamentali dell'Ucraina all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale, principi fondamentali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale, la Russia mette a rischio la sicurezza globale. I membri del Consiglio europeo hanno dichiarato che non riconoscono e non riconosceranno mai i «referendum» illegali ideati dalla Russia quale pretesto per questa ulteriore violazione dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina, né i relativi risultati falsificati e illegali. Hanno dichiarato che non riconosceranno mai l'annessione illegale, che tali decisioni sono nulle e non possono produrre alcun effetto giuridico e che Crimea, Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia sono Ucraina. Hanno invitato tutti gli Stati e le organizzazioni internazionali a respingere inequivocabilmente l'annessione illegale e ricordato che l'Ucraina esercita

<sup>(1)</sup> GUL 78 del 17.3.2014, pag. 6.

il suo legittimo diritto di difendersi dall'aggressione russa per riconquistare il pieno controllo del proprio territorio e ha il diritto di liberare i territori occupati entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. I membri del Consiglio europeo hanno dichiarato che avrebbero rafforzato le misure restrittive dell'Unione tese a contrastare le azioni illegali della Russia e aumentato ulteriormente la pressione esercitata sulla Russia affinché ponga fine alla sua guerra di aggressione.

- 6) Alla luce della gravità della situazione, il Consiglio ritiene che 30 persone e 7 entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina debbano essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Le persone e le entità elencate nell'allegato del presente regolamento sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2022

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. BEK

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

Le persone e le entità seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014:

## Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«1233.	Aleksander Dmitrievich KHARICHEV (Александр Дмитриевич ХАРИЧЕВ)	Data di nascita: 8.2.1966 Luogo di nascita: Kostroma, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Capo della divisione operativa del Consiglio di Stato presso l'amministrazione del presidente della Federazione russa. La divisione è stata incaricata di preparare i referendum illegali nelle regioni occupate dell'Ucraina. È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022
1234.	Boris Yakovlevich RAPOPORT (Борис Яковлевич РАПОПОРТ)	Data di nascita: 14.8.1967 Luogo di nascita: Leningrado, ex URSS (ora San Pietroburgo, Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile Persone associate: Alexander Kharichev Entità associate: Direzione del presidente della Federazione russa	Vicecapo della divisione operativa del Consiglio di Stato presso l'amministrazione del presidente della Federazione russa. La divisione è stata incaricata di preparare i referendum illegali nelle regioni occupate dell'Ucraina. È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022
1235.	Anton Viktorovich KOLTSOV (Антон Викторович КОЛЬЦОВ)	Data di nascita: 24.6.1973 Luogo di nascita: Cherepovets, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile Entità associate: governo della Federazione russa	È stato nominato il 18 luglio 2022 cosiddetto "capo del governo dell'oblast di Zaporizhzhia" ed è stato coinvolto nei preparativi per il referendum illegale per l'adesione di Zaporizhzhia alla Federazione russa. È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1236.	Alexey Sergeevich SELIVANOV (russo: Алексей Сергеевич СЕЛИВАНОВ) alias Oleksiy Sergiyovich SELIVANOV (ucraino: Олексій Сергійович СЕЛИВАНОВ)	Data di nascita: 7.12.1980 Luogo di nascita: Kiev, ex RSS ucraina, ora Ucraina Cittadinanza: ucraina, russa Sesso: maschile Entità associate: governo della Federazione russa	Cosiddetto "vicecapo della direzione principale del ministero degli Affari interni dell'amministrazione militare-civile di Zaporizhzhia". In quanto tale fa parte del cosiddetto governo dell'oblast di Zaporizhzhia occupata, responsabile dei preparativi di un referendum illegale per l'adesione di Zaporizhzhia alla Federazione russa. È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022
1237.	Anton Robertovich TITSKIY (Антон Робертович ТИЦКИЙ)	Data di nascita: 12.2.1990 Cittadinanza: russa Sesso: maschile Entità associate: governo della Federazione russa	È stato nominato il 18 luglio 2022 cosiddetto "ministro della politica giovanile dell'oblast di Zaporizhzhia" dal governo della Federazione russa. In quanto tale, fa parte del cosiddetto governo dell'oblast di Zaporizhzhia, responsabile di aver preparato un referendum illegale per l'adesione di Zaporizhzhia alla Federazione russa. È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022
1238.	Sergey Vladimirovich ELISEEV (Сергей Владимирович ЕЛИСЕЕВ)	Data di nascita: 5.5.1971 Luogo di nascita: Stavropol, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile Indirizzo: oblast di Kherson, Ucraina Entità associate: governo della Federazione russa	È stato nominato il 5 luglio 2022 cosiddetto "capo dell'amministrazione militare-civile di Kherson" dal governo della Federazione russa. In quanto tale, fa parte del cosiddetto governo dell'oblast di Kherson occupata, responsabile dei preparativi di un referendum illegale per l'adesione di Kherson alla Federazione russa. È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1239.	Mikhail Leonidovich RODIKOV (Михаил Леонидович РОДИКОВ)	Data di nascita: 26.1.1958 Luogo di nascita: Ozyory, regione di Mosca, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile Persone associate: Sergey Eliseev Entità associate: governo della Federazione russa	Nominato il 4 luglio 2022 cosiddetto "ministro dell'Istruzione e della scienza" dell'amministrazione militare-civile di Kherson dal governo della Federazione russa e responsabile dell'adeguamento del sistema di istruzione di Kherson agli standard russi.  In quanto tale, fa parte del cosiddetto governo dell'oblast di Kherson occupata, responsabile dei preparativi di un referendum illegale per l'adesione di Kherson alla Federazione russa.  È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022
1240.	Vladimir Alexandrovich BESPALOV (Владимир Александрович БЕСПАЛОВ)	Cittadinanza: russa Sesso: maschile Entità associate: governo della Federazione russa	Nominato il 4 luglio 2022 cosiddetto "ministro della politica interna" dell'amministrazione militare-civile di Kherson dal governo della Federazione russa.  In quanto tale, fa parte del cosiddetto governo dell'oblast di Kherson occupata, responsabile dei preparativi di un referendum illegale per l'adesione di Kherson alla Federazione russa.  È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022
1241.	Vitaliy Pavlovich KHOTSENKO (Віталій Павлович ХОЦЕНКО)	Data di nascita: 18.3.1986 Luogo di nascita: Dnepropetrovsk, ex URSS, ora Ucraina Cittadinanza: russa Sesso: maschile Indirizzo: Donetsk, Ucraina	Nominato l'8 giugno 2022 primo ministro della cosiddetta Repubblica popolare di Donetsk e in quanto tale responsabile delle attività "governative" separatiste del cosiddetto "governo della Repubblica popolare di Donetsk".  È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1242.	Vladislav Garievich KUZNETSOV (Владислав Гариевич КУЗНЕЦОВ)	Data di nascita: 18.3.1969 Luogo di nascita: Mosca, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Nominato l'8 giugno 2022 primo vicepresidente del governo della cosiddetta "Repubblica popolare di Luhansk" e in quanto tale responsabile delle attività "governative" separatiste del governo della cosiddetta "Repubblica popolare di Luhansk".  È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022
1243.	Nikolay Ivanovich BULAYEV (Николай Иванович БУЛАЕВ)	Data di nascita: 1.9.1949 Luogo di nascita: Kazachya Sloboda, ex URSS, ora Federazione russa Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Vicepresidente della commissione elettorale centrale russa. È stato responsabile della supervisione delle procedure di votazione per lo svolgimento dei «referendum» illegali sull'annessione illegale della cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk", della cosiddetta "Repubblica popolare di Luhansk", delle regioni di Zaporozhzhia e Kherson dell'Ucraina ad opera della Federazione russa nel settembre 2022. Sotto la sua guida sono stati aperti seggi elettorali all'interno della Federazione russa per facilitare tale votazione.  È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina.	6.10.2022
1244.	Eevgeniy Alexandrovich SOLNTSEV (Евгений Александрович СОЛНЦЕВ)	Data di nascita: 1980 Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Cosiddetto "vicepresidente del governo della Repubblica popolare di Donetsk" dall'8 giugno 2022.  Nell'assumere e nel rivestire tale carica è responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina.	6.10.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1245.	Alexander Konstantinovich KOSTOMAROV (Александр Константинович КОСТОМАРОВ)	Data di nascita: 13.5.1977 Luogo di nascita: Chelyabinsk, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Cosiddetto "primo vicecapo presso l'amministrazione del capo della Repubblica popolare di Donetsk" dall'8 giugno 2022.  Nell'assumere e nel rivestire tale carica è responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina.	6.10.2022
1246.	Alan Valerievich LUSHNIKOV (Алан Валерьевич ЛУШНИКОВ)	Data di nascita: 10.8.1976 Luogo di nascita: Leningrado, ex URSS, ora San Pietroburgo, Federazione russa Cittadinanza: russa Sesso: maschile Entità associate: JSC Kalashnikov Concern	Maggiore azionista del produttore di armi JSC Kalashnikov Concern. JSC Kalashnikov Concern è uno sviluppatore e fabbricante russo di materiale militare, compresi fucili personali, missili e veicoli. È direttamente controllato da Rostec. I missili guidati Vikhr-1 e i fucili d'assalto AK-12 prodotti da JSC Kalashnikov Concern sono stati utilizzati dalle forze armate russe durante la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina nel 2022.  È pertanto responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Inoltre, è associato a JSC Kalashnikov Concern, che è responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.  Le società russe del settore della difesa e le persone ad esse affiliate beneficiano della guerra di aggressione della Russia in corso nei confronti dell'Ucraina. JSC Kalashnikov Concern contribuisce alla fornitura di armi alle forze armate russe e trae vantaggio dal fabbisogno crescente di armi. Alan Lushnikov trae pertanto vantaggio dal governo della Federazione russa, che è responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.	6.10.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1247.	Yulia Dmitrievna CHICHERINA (Юлия Дмитриевна ЧИЧЕРИНА)	Data di nascita: 7.8.1978 Luogo di nascita: Sverdlovsk, Federazione russa Cittadinanza: russa Sesso: femminile	Famosa cantante russa. Si avvale della sua notevole fama per compromettere o minacciare pubblicamente l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina, ad esempio denigrando i simboli dello Stato ucraino e mostrando pubblicamente il suo sostegno all'annessione russa dell'Ucraina nel territorio ucraino occupato dalla Russia.  Sostiene pertanto materialmente azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.	6.10.2022
1248.	Dmitriy Vitalyevich BULGAKOV (Дмитрий Витальевич БУЛГАКОВ)	Data di nascita: 20.10.1954 Luogo di nascita: Verkhneye Gurovo, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Viceministro della Difesa della Federazione russa fino al settembre 2022 e generale dell'esercito russo. In tale veste è responsabile dello sforzo bellico russo in generale. Inoltre, ha apertamente giustificato, difeso e sostenuto la guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.  È pertanto responsabile del sostegno ad azioni e politiche che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022
1249.	Yunus-Bek Bamatgireevich EVKUROV (Юнус-Бек Баматгиреевич ЕВКУРОВ)	Data di nascita: 30.7.1963 Luogo di nascita: RSSA dell'Ossezia settentrionale (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Viceministro della Difesa della Federazione russa. In tale veste è responsabile dello sforzo bellico russo in generale. Nelle sue apparizioni pubbliche giustifica apertamente la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Tramite le apparizioni pubbliche e la partecipazione a cerimonie di premiazione e conferimento di medaglie, mobilita il sostegno interno alla guerra. Inoltre, le sue azioni dimostrano che sostiene attivamente la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.  È pertanto responsabile del sostegno ad azioni e politiche che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1250.	Ruslan Khadzhismelovich TSALIKOV (Руслан Хаджисмелович ЦАЛИКОВ)	Data di nascita: 31.7.1956 Luogo di nascita: Ordzhonikidze, RSSA dell'Ossezia settentrionale (ora Vladikavkaz, Repubblica dell'Ossezia settentrionale-Alania, Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Viceministro della Difesa della Federazione russa. Occupa la quarta posizione nella gerarchia generale della leadership militare russa. In tale veste è responsabile dello sforzo bellico russo in generale. Nelle sue varie apparizioni pubbliche, come la sua partecipazione a una conferenza "antifascista" organizzata dal ministero della Difesa della Federazione russa, ha espresso il proprio sostegno alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Le sue azioni dimostrano che sostiene, giustifica e difende attivamente la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022
1251.	Nikolay Aleksandrovich PANKOV (Николай Александрович ПАНКОВ)	Data di nascita: 2.12.1954 Luogo di nascita: Maryino, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Viceministro della Difesa, generale di riserva dell'esercito russo e sottosegretario di Stato della Federazione russa. Occupa la quinta posizione nella gerarchia generale della leadership militare russa. Data la sua posizione chiave nell'impresa militare russa, è responsabile degli sforzi bellici russi in generale. È stato coinvolto nello spiegamento di truppe in Ucraina. Inoltre, nelle sue apparizioni pubbliche ha apertamente sostenuto e giustificato la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Ha anche conferito ricompense ai paracadutisti russi per la loro partecipazione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Tali azioni dimostrano che sostiene e difende attivamente la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.  È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1252.	Yuriy Eduardovich SADOVENKO (Юрий Эдуардович САДОВЕНКО)	Data di nascita: 11.9.1969 Luogo di nascita: Zhitomyr, ex URSS (ora Ucraina) Cittadinanza: ucraina Sesso: maschile	Viceministro della Difesa della Federazione russa, capo del gabinetto del ministro della Difesa della Federazione russa e Generale colonnello delle forze armate russe. Occupa la settima posizione nella gerarchia generale della leadership militare russa. Data la sua posizione chiave nell'impresa militare russa, Yuriy Sadovenko è responsabile dello sforzo bellico russo in generale. È stato coinvolto nello spiegamento di truppe in Ucraina. Inoltre, nelle sue apparizioni pubbliche ha apertamente sostenuto e giustificato la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.  È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022
1253.	Timur Vadimovich IVANOV (Тимур Вадимович ИВАНОВ)	Data di nascita: 15.8.1975 Luogo di nascita: Mosca, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Viceministro della Difesa. In tale veste, è responsabile dell'acquisto di materiale militare e della costruzione di strutture militari. Occupa la decima posizione nella gerarchia generale della leadership militare russa. Data la sua posizione chiave nell'impresa militare della Federazione russa, è responsabile dello sforzo bellico russo in generale. Durante la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha effettuato varie visite nella cosiddetta "Repubblica popolare di Luhansk" e nella cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk" per ispezionare le strutture in costruzione da parte delle forze occupanti russe. Inoltre, ha consegnato varie onorificenze statali a membri del personale militare russo feriti nella guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Tali azioni dimostrano che sostiene e difende attivamente la guerra contro l'Ucraina.  È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1254.	Sergey Borissovich RYZHKOV (Сергей Борисович РЫЖКОВ)	Data di nascita: 25.10.1968 Luogo di nascita: Voronezh, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Maggiore Generale delle forze armate russe e comandante della 41 <sup>a</sup> armata combinata. In quanto tale, è una figura chiave nell'ordine di battaglia russo e ha svolto un ruolo centrale nell'invasione e nell'occupazione del territorio ucraino. In tale veste è responsabile dello sforzo bellico russo in generale.  È pertanto responsabile di azioni e politiche, e realizza e sostiene dette azioni e politiche, che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022
1255.	Aleksander Viktorovich KOCHKIN (Александр Викторович КОЧКИН)	Data di nascita: 10.2.1957 Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Direttore esecutivo del gruppo Tecmash. Tecmash è uno dei principali progettisti e produttori di missili e munizioni utilizzati dalle forze armate russe. La sua società controllata NPO Splav fabbrica i lanciarazzi multipli BM-27 Uragan e BM-30 Smerch, che sono stati utilizzati dalle forze armate russe durante la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Le forze armate russe hanno impiegato i lanciarazzi multipli BM-27 Uragan e BM-30 Smerch in attacchi con munizioni a grappolo contro obiettivi civili in Ucraina, che hanno causato diverse vittime.  È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina.	6.10.2022
1256.	Vladimir Grigorevich KULISHOV (Владимир Григорьевич КУЛИШОВ)	Data di nascita: 20.7.1957 Luogo di nascita: oblast di Rostov, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Dirige il Servizio di frontiera russo ed è vicedirettore del Servizio federale di sicurezza (FSB) della Federazione russa.  I funzionari dell'FSB della Federazione russa sotto il suo comando hanno partecipato a operazioni sistematiche di "filtrazione" e a deportazioni forzate di ucraini dai territori occupati dell'Ucraina. Le guardie di frontiera russe hanno sottoposto illegalmente cittadini ucraini a lunghi interrogatori, perquisizioni e detenzioni.  È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina.	6.10.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1257.	Nikolay Viacheslavovich RASTORGUEV (Николай Вячеславович РАСТОГУЕВ)	Data di nascita: 21.2.1957 Luogo di nascita: Lytkarino, oblast di Mosca, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Cantante russo e membro del Consiglio pubblico del ministero della Difesa della Federazione russa. Ha sostenuto attivamente la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina attraverso le sue esibizioni musicali e le sue attività pubbliche. Si è esibito durante la manifestazione di propaganda a sostegno dell'annessione illegale della Crimea e della guerra contro l'Ucraina svoltasi il 18 marzo 2022 presso lo stadio Luzhniki di Mosca. Inoltre, si è esibito di fronte ai soldati che combattono nella guerra contro l'Ucraina e ha donato fondi al Donbass occupato dalla Russia.  È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.	6.10.2022
1258.	Oleg Mikhailovich GAZMANOV (Олег Михайлович ГАЗМАНОВ)	Data di nascita: 22.7.1951 Luogo di nascita: Gusev, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Musicista russo. Membro del Consiglio pubblico del ministero della Difesa della Federazione russa, istituito nel 2006 mediante decreto del presidente della Federazione russa con l'obiettivo pubblicamente dichiarato di garantire il controllo civile sul ministero della Difesa e sulle forze armate della Federazione russa. Ha partecipato agli eventi pubblici organizzati dal partito al governo Russia unita.  Ha sostenuto la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina attraverso le sue dichiarazioni ed esibizioni musicali. Ha giustificato la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina diffondendo false accuse riguardanti la minaccia della NATO nei confronti della Russia e la presunta inevitabilità di una guerra più ampia in caso di mancata azione da parte russa.  Si è esibito durante la manifestazione di propaganda a sostegno dell'annessione illegale della Crimea e della guerra nei confronti dell'Ucraina svoltasi il 18 marzo 2022 presso lo stadio Luzhniki di Mosca. Si è inoltre esibito al concerto per i militari russi feriti che hanno combattuto nella guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina l'Ucraina. È uno degli artisti russi che hanno sostenuto pubblicamente la politica del presidente Putin nei confronti dell'Ucraina e l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli nel 2014.  È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza attivamente dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.	6.10.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1259.	Dmitry Evgenevich SHUGAEV (Дмитрий Евгеньевич ШУГАЕВ)	Data di nascita: 11.8.1965 Luogo di nascita: Mosca, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Direttore del Servizio federale per la cooperazione tecnico-militare della Federazione russa (FSVTS). L'FSVTS è un organo esecutivo federale responsabile del controllo e della sorveglianza nel settore della cooperazione tecnico-militare tra la Federazione russa e i paesi stranieri. In tale veste è responsabile del controllo e della supervisione della cooperazione tecnico-militare, nonché della definizione della politica statale nel settore della cooperazione tecnico-militare, il che lo rende responsabile dello sforzo bellico russo in generale.  È pertanto responsabile di azioni e politiche, e realizza e sostiene dette azioni e politiche, che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022
1260.	Gennadiy Valeryevich ZHIDKO (Геннадий Валериевич ЖИДКО)	Data di nascita: 12.9.1965 Luogo di nascita: Yangiabad, ex URSS (ora Uzbekistan) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Membro di spicco delle forze armate della Federazione russa. Nel giugno 2022 gli è stato conferito il comando operativo della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ed è stato al comando del raggruppamento meridionale di forze della Russia. Ha partecipato attivamente allo spiegamento di truppe in Ucraina e ha supervisionato l'attuazione di un ordine di schierare minori russi nel teatro di guerra ucraino. Sostiene, giustifica e difende attivamente la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1261.	Aleksandr Gelyevich DUGIN (Александр Гельевич ДУГИН)	Data di nascita: 7.1.1962 Luogo di nascita: Mosca, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	<p>Filosofo politico, politologo, analista, stratega e ideologo di lunga data russo delle teorie di Rusky Mir e dell'eurasiatismo. È membro del cosiddetto Club di Izborsk, un gruppo di riflessione conservatore russo specializzato nello studio della politica estera e interna della Russia.</p> <p>Dugin ha giustificato ideologicamente e teologicamente l'annessione della Crimea e la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, definendola una "liberazione" dell'Ucraina dall'influenza occidentale. L'ideologia di Dugin è incentrata sull'idea di costruire un impero eurasiatico totalitario, dominato dalla Russia, che per motivi storici, religiosi e geografici dovrebbe comprendere l'Ucraina. L'assunto ideologico di Dugin è che l'Ucraina sia uno Stato artificiale che minaccia la sicurezza della Russia e l'impero eurasiatico perseguito. L'invasione militare in Ucraina era quindi inevitabile. Ha esortato il presidente Vladimir Putin a invadere militarmente l'Ucraina orientale.</p> <p>Dugin ha promosso il concetto di "Mondo russo" collegato al nazionalismo espansionista e revanscista dell'era Putin, che ingloba l'idea di una madrepatria storica che protegge i sudditi del mondo russo. Ha contribuito a rilanciare il concetto di "Novorossiya", o "Nuova Russia" — un termine storico usato all'epoca dell'impero russo e riferito a un'area amministrativa che fa attualmente parte dell'Ucraina.</p> <p>Dugin ha invocato la denazificazione dell'Ucraina e ha definito "fascista" il governo ucraino. Ha attivamente sostenuto il movimento separatista filorusso nell'Ucraina orientale e ha strumentalizzato la sua teoria della visione del mondo istituendo la "Eurasian Youth Union", che aveva intrapreso attività dirette a compromettere la sovranità dell'Ucraina.</p> <p>Aleksandr Dugin è pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.</p>	6.10.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1262.	Ella Aleksandrovna PAMFILOVA (Элла Александровна ПАМФИЛОВА)	Data di nascita: 12.9.1953 Luogo di nascita: Olmaliq, ex URSS (ora Uzbekistan) Cittadinanza: russa Sesso: femminile	Presidente della Commissione elettorale centrale (CEC) della Federazione russa. La CEC è responsabile dell'organizzazione dei referendum illegali nelle regioni occupate dell'Ucraina. In tale ruolo, Ella Aleksandrovna Pamfilova è responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022».

## Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«112.	JSC Goznak (russo: АО «Гознак»)	Indirizzo: 17 Mytnaya Street, Moscow, Federazione russa Tipo di entità: società per azioni Luogo di registrazione: Federazione russa Numero di registrazione: TIN 7813252159 Sede principale: Mosca, Federazione russa Altre entità associate: governo della Federazione russa	Società per azioni di proprietà statale russa responsabile della fabbricazione di prodotti di sicurezza, tra cui banconote, monete, francobolli, carte d'identità, documenti di sicurezza, onorificenze statali e medaglie. In quanto tale, JSC Goznak è responsabile della stampa di tutti i passaporti russi, compresi i passaporti rilasciati nelle regioni occupate dell'Ucraina, incluso il Donbas, nonché di documenti militari per il settore della difesa russo. Il rilascio dei passaporti svolge un ruolo importante nel tentativo della Federazione russa di "russificare" e destabilizzare l'Ucraina.  JSC Goznak è pertanto responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
113.	OJSC V. A. Degtyarev Plant (russo: ОАО "Завод имени В. А. Дегтярева") alias Degtyarev Plant (russo: "Завод имени Дегтярева") alias ZiD (russo: "ЗиД")	Indirizzo: 4 Truda st., Kovrov 601900 Vladimir region, Federazione russa Telefono: 8 (49232) 9-12-09 Sito web: www.zid.ru E-mail: zid@zid.ru Persone associate: Aleksandr Vladimirovich Tmenov	Società del settore della difesa che fornisce armi alle forze armate russe. Ha fabbricato missili Iglu MANPADS, 9M119M "Refleks" e 9M120 "Ataka" e lanciamissili 3UBK20 usati dalle forze armate russe durante la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.  Degtyarev Plant è pertanto responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022
114.	MKB "Fakel", che prende il nome da P. D. Grushin (russo: МКБ «Факел» имени академика П. Д. Грушина)	Indirizzo: Khimki, Akademika Grushina 33, 141401 Moscow region, Federazione russa Telefono: 8 (495) 572-01-33 Sito web: https://www.mkbfake.ru E-mail: info@npofakel.ru Entità associate: JSC Concern VKO "Almaz-Antey"	Società russa del settore della difesa che ha progettato i sistemi missilistici S-300, S-400 e TOR usati dalle forze armate russe durante la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.  MKB Fakel è pertanto responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
115.	JSC Irkut Corporation (russo: Корпорация «ИРКУТ»)	Indirizzo: Leningradskiy Prospect 68, Moscow, 125315, Federazione russa Telefono: 7 (495) 777-21-01 Sito web: www.irkut.com E-mail: office@irkut.com Persone associate: Alexander Veprev, vice direttore generale di JSC Irkut Corporation, e Yuri Slyusar, amministratore delegato di PJSC "UAC"	Costruttore di aeromobili russo che fornisce velivoli da combattimento alle forze armate russe.  Ha fabbricato aerei da combattimento supermanovrabili Su-30SM usati dalle forze armate russe durante la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.  Irkut Corp è pertanto responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022
116.	MMZ Avangard (russo: АО "ММЗ "АВАНГАРД")	Indirizzo: Klary Tsetkin street 33, 125130, Moscow, Federazione russa Telefono: 7 (495) 639-99-90 Sito web: https://mmzavangard.ru/ E-mail: avangardmos@mmza.ru Entità associate: JSC Concern VKO "Almaz-Antey"	Società russa del settore della difesa che fornisce armi alle forze armate russe.  Ha fabbricato missili per i sistemi missilistici S-300 e S-400 usati dalle forze armate russe durante la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.  MMZ Avangard è pertanto responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
117.	<p>JSC A. N. Ganichev Scientific and Production Association "SPLAV"</p> <p>(russo: АО «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» имени А. Н. Ганичева») alias JSC NPO "Splav" (russo: АО НПО «Сплав»)</p>	<p>Indirizzo: Shcheglovskaya zaseka Str. 33, Tula, 300004 Federazione russa</p> <p>Telefono: 7 (4872) 46-44-09</p> <p>Sito web: www.splav.org, www.splavtula.ru, сплав.рф</p> <p>E-mail: mail@splavtula.ru</p> <p>Persone associate: Aleksandr Vladimirovich Smirnov</p> <p>Sergey Yurevich Alekseev</p> <p>Boris Andreevich Belobragin</p> <p>Sergey Anatolevich Guliy</p> <p>Vladimir Nikolaevich Kondaurov</p> <p>Denis Nikolaevich Kochetkov</p> <p>Maksim Grigorevich Rapota</p> <p>Oleg Veniaminovich Stolyarov</p> <p>Viktor Ivanovich Tregubov</p> <p>Olga Olegovna Yakunina</p> <p>Entità associate: JSC Research and Industrial Concern "Machine Engineering Technologies" - JSC RIC TECMASH</p>	<p>Fabbricante d'armi russo che fornisce armi alle forze armate russe.</p> <p>Ha prodotto sistemi lanciarazzi multipli BM-27 Uragan e BM-30 Smerch che sono stati usati dalle forze armate russe durante la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Le forze armate russe hanno impiegato i lanciarazzi multipli BM-27 Uragan e BM-30 Smerch in attacchi con munizioni a grappolo contro obiettivi civili in Ucraina, che hanno causato diverse vittime.</p> <p>NPO Splav è pertanto responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.</p>	6.10.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
118.	Commissione elettorale centrale (CEC)	<p>Indirizzo: 109012, Bol'shoy Cherkassky Pereulok, Building 9, Mosca, Federazione russa.</p> <p>Tipo di entità: organismo statale della Federazione russa</p> <p>Luogo di registrazione: Mosca, Federazione russa</p> <p>Data di registrazione: 12.6.2002 con legge federale n. 67-FZ</p> <p>Altre entità associate: governo della Federazione russa</p>	<p>La Commissione elettorale centrale (CEC) della Federazione russa è un organo statale russo responsabile dell'organizzazione di elezioni e referendum per la Federazione russa. In quanto tale, la CEC è responsabile dell'organizzazione dei referendum illegali nelle regioni occupate dell'Ucraina ed è pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.</p>	6.10.2022».

# DECISIONI

## DECISIONE (PESC) 2022/1907 DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2022

**che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC <sup>(1)</sup>.
- (2) L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.
- (3) Il 21 settembre 2022, nonostante i numerosi appelli della comunità internazionale alla Federazione Russa per la cessazione immediata dell'aggressione militare nei confronti dell'Ucraina, la Federazione russa ha deciso di intensificare ulteriormente l'aggressione nei confronti dell'Ucraina sostenendo l'organizzazione di «referendum» illegali nelle parti delle regioni di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia attualmente occupate dalla Federazione Russa. La Federazione Russa ha inoltre intensificato ulteriormente l'aggressione nei confronti dell'Ucraina annunciando una mobilitazione nella Federazione Russa e minacciando nuovamente di ricorrere ad armi di distruzione di massa.
- (4) Il 28 settembre 2022 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui ha condannato con la massima fermezza i «referendum» fittizi illegali indetti in alcune parti delle regioni ucraine di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia, attualmente occupate parzialmente dalla Russia. L'alto rappresentante ha inoltre dichiarato che l'Unione non riconosce e non riconoscerà mai tali «referendum» fittizi illegali e i loro risultati falsificati, né alcuna decisione presa sulla base di tali risultati, e ha esortato tutti i membri delle Nazioni Unite a fare altrettanto. Con l'organizzazione di tali «referendum» fittizi illegali, l'intento della Russia era di modificare con la forza i confini dell'Ucraina riconosciuti a livello internazionale, il che costituisce una chiara e grave violazione della Carta delle Nazioni Unite. L'alto rappresentante ha inoltre indicato che tutte le persone coinvolte nell'organizzazione di quei «referendum» fittizi illegali e i responsabili di altre violazioni del diritto internazionale in Ucraina sarebbero stati chiamati a rispondere delle loro azioni e che a tale riguardo sarebbero state presentate ulteriori misure restrittive nei confronti della Russia. L'alto rappresentante ha ricordato che l'Unione continua a sostenere senza riserve l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale e chiede che la Russia ritiri immediatamente, completamente e incondizionatamente tutte le sue truppe e attrezzature militari dall'intero territorio dell'Ucraina. L'alto rappresentante ha inoltre dichiarato che l'Unione e i suoi Stati membri continueranno a sostenere gli sforzi dell'Ucraina a tal fine, per tutto il tempo necessario.
- (5) Il 30 settembre 2022 i membri del Consiglio europeo hanno adottato una dichiarazione in cui respingevano fermamente e condannavano inequivocabilmente l'annessione illegale da parte della Russia delle regioni ucraine di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia. Minando deliberatamente l'ordine internazionale basato sulle regole e violando palesemente i diritti fondamentali dell'Ucraina all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale, principi fondamentali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale, la Russia mette a rischio la sicurezza globale. I membri del Consiglio europeo hanno dichiarato che non riconoscono e non riconosceranno mai i «referendum» illegali ideati dalla Russia quale pretesto per questa ulteriore violazione dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina, né i relativi risultati falsificati e illegali. Hanno dichiarato che non

<sup>(1)</sup> Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).

riconosceranno mai l'annessione illegale, che tali decisioni sono nulle e non possono produrre alcun effetto giuridico e che Crimea, Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia sono Ucraina. Hanno invitato tutti gli Stati e le organizzazioni internazionali a respingere inequivocabilmente l'annessione illegale e ricordato che l'Ucraina esercita il suo legittimo diritto di difendersi dall'aggressione russa per riconquistare il pieno controllo del proprio territorio e ha il diritto di liberare i territori occupati entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. I membri del Consiglio europeo hanno dichiarato che avrebbero rafforzato le misure restrittive dell'Unione tese a contrastare le azioni illegali della Russia e aumentato ulteriormente la pressione esercitata sulla Russia affinché ponga fine alla sua guerra di aggressione.

- (6) Data la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che 30 persone e sette entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina debbano essere aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.
- (7) Il Consiglio ritiene che il fatto di agevolare le violazioni del divieto di elusione di talune misure restrittive dell'Unione possa contribuire a destabilizzare l'Ucraina o a comprometterne l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza. Pertanto, il Consiglio ritiene necessario introdurre un ulteriore criterio di inserimento nell'elenco riguardante specificamente tale agevolazione.
- (8) È inoltre opportuno introdurre una deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di due entità elencate, nonché includere disposizioni aggiuntive sugli obblighi degli Stati membri in materia di concessione di deroghe.
- (9) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La decisione 2014/145/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«f) delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che agevolano le violazioni del divieto di elusione delle disposizioni della presente decisione, dei regolamenti (UE) n. 269/2014 (\*), (UE) n. 692/2014 (\*\*), (UE) n. 833/2014 (\*\*\*) o (UE) 2022/263 (\*\*\*\*) del Consiglio o delle decisioni 2014/386/PESC (\*\*\*\*), 2014/512/PESC (\*\*\*\*\*), o (PESC) 2022/266 (\*\*\*\*\*\*) del Consiglio;

(\*) Regolamento (UE) 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).

(\*\*) Regolamento (UE) 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 9).

(\*\*\*) Regolamento (UE) 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

(\*\*\*\*) Regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 77).

(\*\*\*\*\*) Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70).

(\*\*\*\*\*\*) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

(\*\*\*\*\*\*) Decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 109).»;

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«h) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agevolano le violazioni del divieto di elusione delle disposizioni della presente decisione, dei regolamenti (UE) n. 269/2014, (UE) n. 692/2014, (UE) n. 833/2014 o (UE) 2022/263 del Consiglio o delle decisioni 2014/386/PESC, 2014/512/PESC o (PESC) 2022/266 del Consiglio;»;

b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare i pagamenti a favore di porti marittimi di Crimea per i servizi forniti al porto peschiero di Kerch, al porto commerciale di Yalta e al porto commerciale di Evpatoria e per i servizi forniti da Gosgidrografiya e dalle filiali di porti marittimi di Crimea nei terminali portuali. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione.»;

c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«18. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità alla voce 91 dell'elenco alla rubrica "Entità" dell'allegato, o la messa a sua disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per completare operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2022, di una impresa in partecipazione o istituto giuridico affine concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato X della decisione 2014/512/PESC. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione.

19. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità alla voce 101 dell'elenco alla rubrica "Entità" dell'allegato, o la messa a sua disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 7 gennaio 2023, a operazioni, contratti o altri accordi conclusi con tale entità, o che coinvolgevano tale entità, prima del 3 giugno 2022. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione.»;

3) le persone e le entità elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.

#### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2022

Per il Consiglio  
Il presidente  
M. BEK

## ALLEGATO

Le persone e le entità seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi riportato nell'allegato della decisione 2014/145/PESC:

## Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«1233.	Aleksander Dmitrievich KHARICHEV (Александр Дмитриевич ХАРИЧЕВ)	Data di nascita: 8.2.1966 Luogo di nascita: Kostroma, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Capo della divisione operativa del Consiglio di Stato presso l'amministrazione del presidente della Federazione russa. La divisione è stata incaricata di preparare i referendum illegali nelle regioni occupate dell'Ucraina. È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022
1234.	Boris Yakovlevich RAPOPORT (Борис Яковлевич РАПОПОРТ)	Data di nascita: 14.8.1967 Luogo di nascita: Leningrado, ex URSS (ora San Pietroburgo, Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile Persone associate: Alexander Kharichev Entità associate: Direzione del presidente della Federazione russa	Vicecapo della divisione operativa del Consiglio di Stato presso l'amministrazione del presidente della Federazione russa. La divisione è stata incaricata di preparare i referendum illegali nelle regioni occupate dell'Ucraina. È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022
1235.	Anton Viktorovich KOLTSOV (Антон Викторович КОЛЬЦОВ)	Data di nascita: 24.6.1973 Luogo di nascita: Cherepovets, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile Entità associate: governo della Federazione russa	È stato nominato il 18 luglio 2022 cosiddetto "capo del governo dell'oblast di Zaporizhzhia" ed è stato coinvolto nei preparativi per il referendum illegale per l'adesione di Zaporizhzhia alla Federazione russa. È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1236.	Alexey Sergeevich SELIVANOV (russo: Алексей Сергеевич СЕЛИВАНОВ) alias Oleksiy Sergiyovich SELIVANOV (ucraino: Олексій Сергійович СЕЛИВАНОВ)	Data di nascita: 7.12.1980 Luogo di nascita: Kiev, ex RSS ucraina, ora Ucraina Cittadinanza: ucraina, russa Sesso: maschile Entità associate: governo della Federazione russa	Cosiddetto “vicecapo della direzione principale del ministero degli Affari interni dell'amministrazione militare-civile di Zaporizhzhia”. In quanto tale fa parte del cosiddetto governo dell'oblast di Zaporizhzhia occupata, responsabile dei preparativi di un referendum illegale per l'adesione di Zaporizhzhia alla Federazione russa. È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022
1237.	Anton Robertovich TITSKIY (Антон Робертович ТИЦКИЙ)	Data di nascita: 12.2.1990 Cittadinanza: russa Sesso: maschile Entità associate: governo della Federazione russa	È stato nominato il 18 luglio 2022 cosiddetto “ministro della politica giovanile dell'oblast di Zaporizhzhia” dal governo della Federazione russa. In quanto tale, fa parte del cosiddetto governo dell'oblast di Zaporizhzhia, responsabile di aver preparato un referendum illegale per l'adesione di Zaporizhzhia alla Federazione russa. È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022
1238.	Sergey Vladimirovich ELISEEV (Сергей Владимирович ЕЛИСЕЕВ)	Data di nascita: 5.5.1971 Luogo di nascita: Stavropol, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile Indirizzo: oblast di Kherson, Ucraina Entità associate: governo della Federazione russa	È stato nominato il 5 luglio 2022 cosiddetto “capo dell'amministrazione militare-civile di Kherson” dal governo della Federazione russa. In quanto tale, fa parte del cosiddetto governo dell'oblast di Kherson occupata, responsabile dei preparativi di un referendum illegale per l'adesione di Kherson alla Federazione russa. È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1239.	Mikhail Leonidovich RODIKOV (Михаил Леонидович РОДИКОВ)	Data di nascita: 26.1.1958 Luogo di nascita: Ozyory, regione di Mosca, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile Persone associate: Sergey Eliseev Entità associate: governo della Federazione russa	Nominato il 4 luglio 2022 cosiddetto “ministro dell’Istruzione e della scienza” dell’amministrazione militare-civile di Kherson dal governo della Federazione russa e responsabile dell’adeguamento del sistema di istruzione di Kherson agli standard russi.  In quanto tale, fa parte del cosiddetto governo dell’oblast di Kherson occupata, responsabile dei preparativi di un referendum illegale per l’adesione di Kherson alla Federazione russa.  È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.	6.10.2022
1240.	Vladimir Alexandrovich BESPALOV (Владимир Александрович БЕСПАЛОВ)	Cittadinanza: russa Sesso: maschile Entità associate: governo della Federazione russa	Nominato il 4 luglio 2022 cosiddetto “ministro della politica interna” dell’amministrazione militare-civile di Kherson dal governo della Federazione russa.  In quanto tale, fa parte del cosiddetto governo dell’oblast di Kherson occupata, responsabile dei preparativi di un referendum illegale per l’adesione di Kherson alla Federazione russa.  È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.	6.10.2022
1241.	Vitaliy Pavlovich KHOTSENKO (Виталий Павлович ХОЦЕНКО)	Data di nascita: 18.3.1986 Luogo di nascita: Dnepropetrovsk, ex URSS, ora Ucraina Cittadinanza: russa Sesso: maschile Indirizzo: Donetsk, Ucraina	Nominato l’8 giugno 2022 primo ministro della cosiddetta Repubblica popolare di Donetsk e in quanto tale responsabile delle attività “governative” separatiste del cosiddetto “governo della Repubblica popolare di Donetsk”.  È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.	6.10.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1242.	Vladislav Garievich KUZNETSOV (Владислав Гариевич КУЗНЕЦОВ)	Data di nascita: 18.3.1969 Luogo di nascita: Mosca, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Nominato l'8 giugno 2022 primo vicepresidente del governo della cosiddetta "Repubblica popolare di Luhansk" e in quanto tale responsabile delle attività "governative" separatiste del governo della cosiddetta "Repubblica popolare di Luhansk".  È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022
1243.	Nikolay Ivanovich BULAYEV (Николай Иванович БУЛАЕВ)	Data di nascita: 1.9.1949 Luogo di nascita: Kazachya Sloboda, ex URSS, ora Federazione russa Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Vicepresidente della commissione elettorale centrale russa. È stato responsabile della supervisione delle procedure di votazione per lo svolgimento dei "referendum" illegali sull'annessione illegale della cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk", della cosiddetta "Repubblica popolare di Luhansk", delle regioni di Zaporozhzhia e Kherson dell'Ucraina ad opera della Federazione russa nel settembre 2022. Sotto la sua guida sono stati aperti seggi elettorali all'interno della Federazione russa per facilitare tale votazione.  È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina.	6 ottobre 2022
1244.	Eevgeniy Alexandrovich SOLNTSEV (Евгений Александрович СОЛНЦЕВ)	Data di nascita: 1980 Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Cosiddetto "vicepresidente del governo della Repubblica popolare di Donetsk" dall'8 giugno 2022.  Nell'assumere e nel rivestire tale carica è responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina.	6.10.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1245.	Alexander Konstantinovich KOSTOMAROV (Александр Константинович КОСТОМАРОВ)	Data di nascita: 13.5.1977 Luogo di nascita: Chelyabinsk, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Cosiddetto "primo vicecapo presso l'amministrazione del capo della Repubblica popolare di Donetsk" dall'8 giugno 2022.  Nell'assumere e nel rivestire tale carica è responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina.	6.10.2022
1246.	Alan Valerievich LUSHNIKOV (Алан Валерьевич ЛУШНИКОВ)	Data di nascita: 10.8.1976 Luogo di nascita: Leningrado, ex URSS, ora San Pietroburgo, Federazione russa Cittadinanza: russa Sesso: maschile Entità associate: JSC Kalashnikov Concern	Maggiore azionista del produttore di armi JSC Kalashnikov Concern. JSC Kalashnikov Concern è uno sviluppatore e fabbricante russo di materiale militare, compresi fucili personali, missili e veicoli. È direttamente controllato da Rostec. I missili guidati Vikhr-1 e i fucili d'assalto AK-12 prodotti da JSC Kalashnikov Concern sono stati utilizzati dalle forze armate russe durante la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina nel 2022.  È pertanto responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Inoltre, è associato a JSC Kalashnikov Concern, che è responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.  Le società russe del settore della difesa e le persone ad esse affiliate beneficiano della guerra di aggressione della Russia in corso nei confronti dell'Ucraina. JSC Kalashnikov Concern contribuisce alla fornitura di armi alle forze armate russe e trae vantaggio dal fabbisogno crescente di armi. Alan Lushnikov trae pertanto vantaggio dal governo della Federazione russa, che è responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.	6.10.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1247.	Yulia Dmitrievna CHICHERINA (Юлия Дмитриевна ЧИЧЕРИНА)	Data di nascita: 7.8.1978 Luogo di nascita: Sverdlovsk, Federazione russa Cittadinanza: russa Sesso: femminile	Famosa cantante russa. Si avvale della sua notevole fama per compromettere o minacciare pubblicamente l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina, ad esempio denigrando i simboli dello Stato ucraino e mostrando pubblicamente il suo sostegno all'annessione russa dell'Ucraina nel territorio ucraino occupato dalla Russia.  Sostiene pertanto materialmente azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.	6.10.2022
1248.	Dmitriy Vitalyevich BULGAKOV (Дмитрий Витальевич БУЛГАКОВ)	Data di nascita: 20.10.1954 Luogo di nascita: Verkhneye Gurovo, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Viceministro della Difesa della Federazione russa fino al settembre 2022 e generale dell'esercito russo. In tale veste è responsabile dello sforzo bellico russo in generale. Inoltre, ha apertamente giustificato, difeso e sostenuto la guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.  È pertanto responsabile del sostegno ad azioni e politiche che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022
1249.	Yunus-Bek Bamatgireevich EVKUROV (Юнус-Бек Баматгиреевич ЕВКУРОВ)	Data di nascita: 30.7.1963 Luogo di nascita: RSSA dell'Ossezia settentrionale (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Viceministro della Difesa della Federazione russa. In tale veste è responsabile dello sforzo bellico russo in generale. Nelle sue apparizioni pubbliche giustifica apertamente la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Tramite le apparizioni pubbliche e la partecipazione a cerimonie di premiazione e conferimento di medaglie, mobilita il sostegno interno alla guerra. Inoltre, le sue azioni dimostrano che sostiene attivamente la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.  È pertanto responsabile del sostegno ad azioni e politiche che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1250.	Ruslan Khadzhismelovich TSALIKOV (Руслан Хаджисмелович ЦАЛИКОВ)	Data di nascita: 31.7.1956 Luogo di nascita: Ordzhonikidze, RSSA dell'Ossezia settentrionale (ora Vladikavkaz, Repubblica dell'Ossezia settentrionale-Alania, Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Viceministro della Difesa della Federazione russa. Occupa la quarta posizione nella gerarchia generale della leadership militare russa. In tale veste è responsabile dello sforzo bellico russo in generale. Nelle sue varie apparizioni pubbliche, come la sua partecipazione a una conferenza "antifascista" organizzata dal ministero della Difesa della Federazione russa, ha espresso il proprio sostegno alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Le sue azioni dimostrano che sostiene, giustifica e difende attivamente la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022
1251.	Nikolay Aleksandrovich PANKOV (Николай Александрович ПАНКОВ)	Data di nascita: 2.12.1954 Luogo di nascita: Maryino, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Viceministro della Difesa, generale di riserva dell'esercito russo e sottosegretario di Stato della Federazione russa. Occupa la quinta posizione nella gerarchia generale della leadership militare russa. Data la sua posizione chiave nell'impresa militare russa, è responsabile degli sforzi bellici russi in generale. È stato coinvolto nello spiegamento di truppe in Ucraina. Inoltre, nelle sue apparizioni pubbliche ha apertamente sostenuto e giustificato la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Ha anche conferito ricompense ai paracadutisti russi per la loro partecipazione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Tali azioni dimostrano che sostiene e difende attivamente la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.  È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1252.	Yuriy Eduardovich SADOVENKO (Юрий Эдуардович САДОВЕНКО)	Data di nascita: 11.9.1969 Luogo di nascita: Zhitomyr, ex URSS (ora Ucraina) Cittadinanza: ucraina Sesso: maschile	Viceministro della Difesa della Federazione russa, capo del gabinetto del ministro della Difesa della Federazione russa e Generale colonnello delle forze armate russe. Occupa la settima posizione nella gerarchia generale della leadership militare russa. Data la sua posizione chiave nell'impresa militare russa, Yuriy Sadovenko è responsabile dello sforzo bellico russo in generale. È stato coinvolto nello spiegamento di truppe in Ucraina. Inoltre, nelle sue apparizioni pubbliche ha apertamente sostenuto e giustificato la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.  È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022
1253.	Timur Vadimovich IVANOV (Тимур Вадимович ИВАНОВ)	Data di nascita: 15.8.1975 Luogo di nascita: Mosca, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Viceministro della Difesa. In tale veste, è responsabile dell'acquisto di materiale militare e della costruzione di strutture militari. Occupa la decima posizione nella gerarchia generale della leadership militare russa. Data la sua posizione chiave nell'impresa militare della Federazione russa, è responsabile dello sforzo bellico russo in generale. Durante la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha effettuato varie visite nella cosiddetta "Repubblica popolare di Luhansk" e nella cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk" per ispezionare le strutture in costruzione da parte delle forze occupanti russe. Inoltre, ha consegnato varie onorificenze statali a membri del personale militare russo feriti nella guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Tali azioni dimostrano che sostiene e difende attivamente la guerra contro l'Ucraina.  È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1254.	Sergey Borissovich RYZHKOV (Сергей Борисович РЫЖКОВ)	Data di nascita: 25.10.1968 Luogo di nascita: Voronezh, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Maggiore Generale delle forze armate russe e comandante della 41 <sup>a</sup> armata combinata. In quanto tale, è una figura chiave nell'ordine di battaglia russo e ha svolto un ruolo centrale nell'invasione e nell'occupazione del territorio ucraino. In tale veste è responsabile dello sforzo bellico russo in generale.  È pertanto responsabile di azioni e politiche, e realizza e sostiene dette azioni e politiche, che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022
1255.	Aleksander Viktorovich KOCHKIN (Александр Викторович КОЧКИН)	Data di nascita: 10.2.1957 Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Direttore esecutivo del gruppo Tecmash. Tecmash è uno dei principali progettisti e produttori di missili e munizioni utilizzati dalle forze armate russe. La sua società controllata NPO Splav fabbrica i lanciarazzi multipli BM-27 Uragan e BM-30 Smerch, che sono stati utilizzati dalle forze armate russe durante la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Le forze armate russe hanno impiegato i lanciarazzi multipli BM-27 Uragan e BM-30 Smerch in attacchi con munizioni a grappolo contro obiettivi civili in Ucraina, che hanno causato diverse vittime.  È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina.	6.10.2022
1256.	Vladimir Grigorevich KULISHOV (Владимир Григорьевич КУЛИШОВ)	Data di nascita: 20.7.1957 Luogo di nascita: oblast di Rostov, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Dirige il Servizio di frontiera russo ed è vicedirettore del Servizio federale di sicurezza (FSB) della Federazione russa.  I funzionari dell'FSB della Federazione russa sotto il suo comando hanno partecipato a operazioni sistematiche di "filtrazione" e a deportazioni forzate di ucraini dai territori occupati dell'Ucraina. Le guardie di frontiera russe hanno sottoposto illegalmente cittadini ucraini a lunghi interrogatori, perquisizioni e detenzioni.  È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina.	6.10.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1257.	Nikolay Viacheslavovich RASTORGUEV (Николай Вячеславович РАСТОГУЕВ)	Data di nascita: 21.2.1957 Luogo di nascita: Lytkarino, oblast di Mosca, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Cantante russo e membro del Consiglio pubblico del ministero della Difesa della Federazione russa. Ha sostenuto attivamente la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina attraverso le sue esibizioni musicali e le sue attività pubbliche. Si è esibito durante la manifestazione di propaganda a sostegno dell'annessione illegale della Crimea e della guerra contro l'Ucraina svoltasi il 18 marzo 2022 presso lo stadio Luzhniki di Mosca. Inoltre, si è esibito di fronte ai soldati che combattono nella guerra contro l'Ucraina e ha donato fondi al Donbass occupato dalla Russia.  È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.	6.10.2022
1258.	Oleg Mikhailovich GAZMANOV (Олег Михайлович ГАЗМАНОВ)	Data di nascita: 22.7.1951 Luogo di nascita: Gusev, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Musicista russo. Membro del Consiglio pubblico del ministero della Difesa della Federazione russa, istituito nel 2006 mediante decreto del presidente della Federazione russa con l'obiettivo pubblicamente dichiarato di garantire il controllo civile sul ministero della Difesa e sulle forze armate della Federazione russa. Ha partecipato agli eventi pubblici organizzati dal partito al governo Russia unita.  Ha sostenuto la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina attraverso le sue dichiarazioni ed esibizioni musicali. Ha giustificato la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina diffondendo false accuse riguardanti la minaccia della NATO nei confronti della Russia e la presunta inevitabilità di una guerra più ampia in caso di mancata azione da parte russa.  Si è esibito durante la manifestazione di propaganda a sostegno dell'annessione illegale della Crimea e della guerra nei confronti dell'Ucraina svoltasi il 18 marzo 2022 presso lo stadio Luzhniki di Mosca. Si è inoltre esibito al concerto per i militari russi feriti che hanno combattuto nella guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina l'Ucraina. È uno degli artisti russi che hanno sostenuto pubblicamente la politica del presidente Putin nei confronti dell'Ucraina e l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli nel 2014.  È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza attivamente dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.	6.10.2022



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1259.	Dmitry Evgenevich SHUGAEV (Дмитрий Евгеньевич ШУГАЕВ)	Data di nascita: 11.8.1965 Luogo di nascita: Mosca, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Direttore del Servizio federale per la cooperazione tecnico-militare della Federazione russa (FSVTS). L'FSVTS è un organo esecutivo federale responsabile del controllo e della sorveglianza nel settore della cooperazione tecnico-militare tra la Federazione russa e i paesi stranieri. In tale veste è responsabile del controllo e della supervisione della cooperazione tecnico-militare, nonché della definizione della politica statale nel settore della cooperazione tecnico-militare, il che lo rende responsabile dello sforzo bellico russo in generale.  È pertanto responsabile di azioni e politiche, e realizza e sostiene dette azioni e politiche, che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022
1260.	Gennadiy Valeryevich ZHIDKO (Геннадий Валериевич ЖИДКО)	Data di nascita: 12.9.1965 Luogo di nascita: Yangiabad, ex URSS (ora Uzbekistan) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Membro di spicco delle forze armate della Federazione russa. Nel giugno 2022 gli è stato conferito il comando operativo della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ed è stato al comando del raggruppamento meridionale di forze della Russia. Ha partecipato attivamente allo spiegamento di truppe in Ucraina e ha supervisionato l'attuazione di un ordine di schierare minori russi nel teatro di guerra ucraino. Sostiene, giustifica e difende attivamente la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1261.	Aleksandr Gelyevich DUGIN (Александр Гельевич ДУГИН)	<p>Data di nascita: 7.1.1962</p> <p>Luogo di nascita: Mosca, ex URSS (ora Federazione russa)</p> <p>Cittadinanza: russa</p> <p>Sesso: maschile</p>	<p>Filosofo politico, politologo, analista, stratega e ideologo di lunga data russo delle teorie di Rusky Mir e dell'eurasiatismo. È membro del cosiddetto Club di Izborsk, un gruppo di riflessione conservatore russo specializzato nello studio della politica estera e interna della Russia.</p> <p>Dugin ha giustificato ideologicamente e teologicamente l'annessione della Crimea e la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, definendola una "liberazione" dell'Ucraina dall'influenza occidentale. L'ideologia di Dugin è incentrata sull'idea di costruire un impero eurasiatico totalitario, dominato dalla Russia, che per motivi storici, religiosi e geografici dovrebbe comprendere l'Ucraina. L'assunto ideologico di Dugin è che l'Ucraina sia uno Stato artificiale che minaccia la sicurezza della Russia e l'impero eurasiatico perseguito. L'invasione militare in Ucraina era quindi inevitabile. Ha esortato il presidente Vladimir Putin a invadere militarmente l'Ucraina orientale.</p> <p>Dugin ha promosso il concetto di "Mondo russo" collegato al nazionalismo espansionista e revanscista dell'era Putin, che ingloba l'idea di una madrepatria storica che protegge i sudditi del mondo russo. Ha contribuito a rilanciare il concetto di "Novorossiya", o "Nuova Russia" — un termine storico usato all'epoca dell'impero russo e riferito a un'area amministrativa che fa attualmente parte dell'Ucraina.</p> <p>Dugin ha invocato la denazificazione dell'Ucraina e ha definito "fascista" il governo ucraino. Ha attivamente sostenuto il movimento separatista filorusso nell'Ucraina orientale e ha strumentalizzato la sua teoria della visione del mondo istituendo la "Eurasian Youth Union", che aveva intrapreso attività dirette a compromettere la sovranità dell'Ucraina.</p> <p>Aleksandr Dugin è pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.</p>	6.10.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1262.	Ella Aleksandrovna PAMFILOVA (Элла Александровна ПАМФИЛОВА)	Data di nascita: 12.9.1953 Luogo di nascita: Olmaliq, ex URSS (ora Uzbekistan) Cittadinanza: russa Sesso: femminile	Presidente della Commissione elettorale centrale (CEC) della Federazione russa. La CEC è responsabile dell'organizzazione dei referendum illegali nelle regioni occupate dell'Ucraina. In tale ruolo, Ella Aleksandrovna Pamfilova è responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022».

Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«112.	JSC Goznak (russo: АО "Гознак")	Indirizzo: 17 Mytnaya Street, Moscow, Federazione russa Tipo di entità: società per azioni Luogo di registrazione: Federazione russa Numero di registrazione: TIN 7813252159 Sede principale: Mosca, Federazione russa Altre entità associate: governo della Federazione russa	Società per azioni di proprietà statale russa responsabile della fabbricazione di prodotti di sicurezza, tra cui banconote, monete, francobolli, carte d'identità, documenti di sicurezza, onorificenze statali e medaglie. In quanto tale, JSC Goznak è responsabile della stampa di tutti i passaporti russi, compresi i passaporti rilasciati nelle regioni occupate dell'Ucraina, incluso il Donbas, nonché di documenti militari per il settore della difesa russo. Il rilascio dei passaporti svolge un ruolo importante nel tentativo della Federazione russa di "russificare" e destabilizzare l'Ucraina.  JSC Goznak è pertanto responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
113.	OJSC V. A. Degtyarev Plant (russo: ОАО “Завод имени В. А. Дегтярева”) alias Degtyarev Plant (russo: “Завод имени Дегтярева”) alias ZiD (russo: “ЗиД”)	Indirizzo: 4 Truda st., Kovrov 601900 Vladimir region, Federazione russa Telefono: +8 (49232) 9-12-09 Sito web: www.zid.ru E-mail: zid@zid.ru Persone associate: Aleksandr Vladimirovich Tmenov	Società del settore della difesa che fornisce armi alle forze armate russe. Ha fabbricato missili Iglu MANPADS, 9M119M “Refleks” e 9M120 “Ataka” e lanciamissili 3UBK20 usati dalle forze armate russe durante la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.  Degtyarev Plant è pertanto responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni che hanno compromesso o minacciato l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.	6.10.2022
114.	MKB “Fakel”, che prende il nome da P. D.Grushin (russo: МКБ “Факел” имени академика П. Д. Грушина)	Indirizzo: Khimki, Akademika Grushina 33, 141401 Moscow region, Federazione russa Telefono: 8 (495) 572-01-33 Sito web: https://www.mkbfake.ru E-mail: info@npofakel.ru Entità associate: JSC Concern VKO “Almaz-Antey”	Società russa del settore della difesa che ha progettato i sistemi missilistici S-300, S-400 e TOR usati dalle forze armate russe durante la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.  MKB Fakel è pertanto responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni che hanno compromesso o minacciato l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.	6.10.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
115.	JSC Irkut Corporation (russo: Корпорация "ИРКУТ")	Indirizzo: Leningradskiy Prospect 68, Moscow, 125315, Federazione russa Telefono: +7 (495) 777-21-01 Sito web: www.irkut.com E-mail: office@irkut.com Persone associate: Alexander Veprev, vicedirettore generale di JSC Irkut Corporation, e Yuri Slyusar, amministratore delegato di PJSC "UAC"	Costruttore di aeromobili russo che fornisce velivoli da combattimento alle forze armate russe. Ha fabbricato aerei da combattimento supermanovrabili Su-30SM usati dalle forze armate russe durante la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Irkut Corp è pertanto responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022
116.	MMZ Avangard (russo: АО "ММЗ "АВАНГАРД")	Indirizzo: Klary Tsetkin street 33, 125130, Moscow, Federazione russa Telefono: +7 (495) 639-99-90 Sito web: https://mmzavangard.ru/ E-mail: avangardmos@mmza.ru Entità associate: JSC Concern VKO "Almaz-Antey"	Società russa del settore della difesa che fornisce armi alle forze armate russe. Ha fabbricato missili per i sistemi missilistici S-300 e S-400 usati dalle forze armate russe durante la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. MMZ Avangard è pertanto responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	6.10.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
117.	<p>JSC A. n. Ganichev Scientific and Production Association "SPLAV"</p> <p>(russo: АО "Научно-производственное объединение "СПЛАВ" имени А. Н. Ганичева")</p> <p>alias JSC NPO "Splav" (russo: АО НПО "Сплав")</p>	<p>Indirizzo: Shcheglovskaya zaseka Str. 33, Tula, 300004 Federazione russa</p> <p>Telefono: +7 (4872) 46-44-09</p> <p>Sito web: www.splav.org, www.splavtula.ru, сплав.рф</p> <p>E-mail: mail@splavtula.ru</p> <p>Persone associate: Aleksandr Vladimirovich Smirnov</p> <p>Sergey Yurevich Alekseev</p> <p>Boris Andreevich Belobragin</p> <p>Sergey Anatolevich Guliy</p> <p>Vladimir Nikolaevich Kondaurov</p> <p>Denis Nikolaevich Kochetkov</p> <p>Maksim Grigorevich Rapota</p> <p>Oleg Veniaminovich Stolyarov</p> <p>Viktor Ivanovich Tregubov</p> <p>Olga Olegovna Yakunina</p> <p>Entità associate: JSC Research and Industrial Concern "Machine Engineering Technologies" - JSC RIC</p> <p>TECMASH</p>	<p>Fabbricante d'armi russo che fornisce armi alle forze armate russe.</p> <p>Ha prodotto sistemi lanciarazzi multipli BM-27 Uragan e BM-30 Smerch che sono stati usati dalle forze armate russe durante la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Le forze armate russe hanno impiegato i lanciarazzi multipli BM-27 Uragan e BM-30 Smerch in attacchi con munizioni a grappolo contro obiettivi civili in Ucraina, che hanno causato diverse vittime.</p> <p>NPO Splav è pertanto responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.</p>	6.10.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
118.	Commissione elettorale centrale (CEC)	<p>Indirizzo: 109012, Bol'shoy Cherkassky Pereulok, Building 9, Mosca, Federazione russa.</p> <p>Tipo di entità: organismo statale della Federazione russa</p> <p>Luogo di registrazione: Mosca, Federazione russa</p> <p>Data di registrazione: 12.6.2002 con legge federale n. 67-FZ</p> <p>Altre entità associate: governo della Federazione russa</p>	<p>La Commissione elettorale centrale (CEC) della Federazione russa è un organo statale russo responsabile dell'organizzazione di elezioni e referendum per la Federazione russa. In quanto tale, la CEC è responsabile dell'organizzazione dei referendum illegali nelle regioni occupate dell'Ucraina ed è pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.</p>	6.10.2022».

**DECISIONE (PESC) 2022/1908 DEL CONSIGLIO****del 6 ottobre 2022****che modifica la decisione (PESC) 2022/266, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/266 <sup>(1)</sup>.
- (2) Il 24 febbraio 2022 la Federazione russa ha lanciato un'aggressione illegale, non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina.
- (3) L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.
- (4) Il 21 settembre 2022, nonostante i numerosi appelli della comunità internazionale alla Federazione russa per la cessazione immediata dell'aggressione militare nei confronti dell'Ucraina, la Federazione russa ha deciso di intensificare ulteriormente l'aggressione nei confronti dell'Ucraina sostenendo l'organizzazione di «referendum» illegali nelle parti delle regioni di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia attualmente occupate dalla Federazione russa. La Federazione russa ha inoltre intensificato ulteriormente l'aggressione nei confronti dell'Ucraina annunciando una mobilitazione nella Federazione russa e minacciando nuovamente di ricorrere ad armi di distruzione di massa.
- (5) Il 28 settembre 2022 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui ha condannato con la massima fermezza i « referendum » fittizi illegali indetti in alcune parti delle regioni ucraine di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia, attualmente occupate parzialmente dalla Russia. L'alto rappresentante ha inoltre dichiarato che l'Unione non riconosce e non riconoscerà mai tali « referendum » fittizi illegali e i loro risultati falsificati, né alcuna decisione presa sulla base di tali risultati, e ha esortato tutti i membri delle Nazioni Unite a fare altrettanto. Con l'organizzazione di tali « referendum » fittizi illegali, l'intento della Russia era di modificare con la forza i confini dell'Ucraina riconosciuti a livello internazionale, il che costituisce una chiara e grave violazione della Carta delle Nazioni Unite. L'alto rappresentante ha inoltre dichiarato che tutte le persone coinvolte nell'organizzazione di quei « referendum » fittizi illegali e i responsabili di altre violazioni del diritto internazionale in Ucraina sarebbero stati chiamati a rispondere delle loro azioni e che a tale riguardo sarebbero state presentate ulteriori misure restrittive nei confronti della Russia. L'alto rappresentante ha ricordato che l'Unione continua a sostenere senza riserve l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale e chiede che la Russia ritiri immediatamente, completamente e incondizionatamente tutte le sue truppe e attrezzature militari dall'intero territorio dell'Ucraina. L'alto rappresentante ha inoltre dichiarato che l'Unione e i suoi Stati membri continueranno a sostenere gli sforzi dell'Ucraina a tal fine, per tutto il tempo necessario.

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 109).



- (6) Il 30 settembre 2022 i membri del Consiglio europeo hanno adottato una dichiarazione in cui respingevano fermamente e condannavano inequivocabilmente l'annessione illegale da parte della Russia delle regioni ucraine di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia. Minando deliberatamente l'ordine internazionale basato sulle regole e violando palesemente i diritti fondamentali dell'Ucraina all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale, principi fondamentali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale, la Russia mette a rischio la sicurezza globale. I membri del Consiglio europeo hanno dichiarato che non riconoscono e non riconosceranno mai i «referendum» illegali ideati dalla Russia quale pretesto per questa ulteriore violazione dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina, né i relativi risultati falsificati e illegali. Hanno dichiarato che non riconosceranno mai l'annessione illegale, che tali decisioni sono nulle e non possono produrre alcun effetto giuridico e che Crimea, Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia sono Ucraina. Hanno invitato tutti gli Stati e le organizzazioni internazionali a respingere inequivocabilmente l'annessione illegale e ricordato che l'Ucraina esercita il suo legittimo diritto di difendersi dall'aggressione russa per riconquistare il pieno controllo del proprio territorio e ha il diritto di liberare i territori occupati entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. I membri del Consiglio europeo hanno dichiarato che avrebbero rafforzato le misure restrittive dell'Unione tese a contrastare le azioni illegali della Russia e aumentato ulteriormente la pressione esercitata sulla Russia affinché ponga fine alla sua guerra di aggressione.
- (7) Alla luce di queste gravi circostanze, il Consiglio ritiene che il titolo della decisione (PESC) 2022/266 debba essere modificato e che l'ambito di applicazione geografico delle restrizioni ivi contenute debba essere esteso a tutte le zone dell'Ucraina non controllate dal governo nelle oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia.
- (8) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/266,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione (PESC) 2022/266 è così modificata:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all'occupazione o all'annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell'Ucraina non controllate dal governo»;

- 2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

##### «Articolo 1

1. È vietata l'importazione nell'Unione di merci originarie delle zone dell'Ucraina non controllate dal governo nelle oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia.

2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché assicurazioni e riassicurazioni, relativi all'importazione di merci originarie delle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui al paragrafo 1.»;

- 3) all'articolo 6, i paragrafi 2 *bis* e 2 *ter* sono sostituiti dai seguenti:

«2 *bis*. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a:

- a) organismi pubblici oppure persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1;
- b) organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali l'Unione ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale le organizzazioni e le agenzie agiscono da partner umanitari dell'Unione, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1;

- c) organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1; o
- d) agenzie specializzate degli Stati membri, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1.

2 *ter*. Nei casi non contemplati dal paragrafo 2 *bis* e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni generali o specifiche, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni o tecnologie di cui al paragrafo 1 nonché la fornitura di servizi e assistenza di cui al paragrafo 2, dopo aver accertato che tali beni, tecnologie, servizi e assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione.»

- 4) all'articolo 7, i paragrafi 1 *bis* e 1 *ter* sono sostituiti dai seguenti:

«1 *bis*. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano a:

- a) organismi pubblici oppure persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1;
- b) organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali l'Unione ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale le organizzazioni e le agenzie agiscono da partner umanitari dell'Unione, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1;
- c) organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1; o
- d) agenzie specializzate degli Stati membri, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1.

1 *ter*. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 *bis* e in deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni generali o specifiche, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, per la fornitura di assistenza e servizi di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che tali assistenza e servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione.»

## Articolo 2

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2022

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. BEK

---

**DECISIONE (PESC) 2022/1909 DEL CONSIGLIO****del 6 ottobre 2022****che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC <sup>(1)</sup>.
- (2) L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.
- (3) Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno iniziato un attacco contro l'Ucraina. Tale attacco è una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina.
- (4) Nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022, il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Con le sue azioni militari illegali la Federazione russa viola palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e compromette la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha chiesto l'elaborazione e l'adozione urgenti di un ulteriore pacchetto di sanzioni individuali ed economiche.
- (5) Nelle conclusioni del 23 e 24 giugno 2022 il Consiglio europeo ha dichiarato che proseguiranno i lavori sulle sanzioni, anche per rafforzarne l'attuazione ed evitarne l'aggiramento.
- (6) Il 21 settembre 2022, nonostante la comunità internazionale abbia rivolto numerosi appelli alla Russia affinché ponga immediatamente fine all'aggressione militare nei confronti dell'Ucraina, la Federazione russa ha deciso di intensificare ulteriormente la sua aggressione nei confronti dell'Ucraina sostenendo l'organizzazione, nelle parti delle regioni di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia attualmente occupate dalla Russia, di «referendum» illegali. La Federazione russa ha ulteriormente intensificato l'aggressione nei confronti dell'Ucraina annunciando una mobilitazione nella Federazione russa e minacciando nuovamente di usare armi di distruzione di massa.
- (7) Il 28 settembre 2022 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui condanna con la massima fermezza i «referendum» fittizi illegali indetti in alcune parti delle regioni ucraine di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia, al momento parzialmente occupate dalla Russia. L'alto rappresentante ha inoltre dichiarato che l'Unione non riconosce e non riconoscerà mai tali «referendum» fittizi illegali e i loro risultati falsificati, né alcuna decisione presa sulla base di tali risultati, e ha esortato tutti i membri delle Nazioni Unite a fare altrettanto. Con l'organizzazione di tali «referendum» fittizi illegali, la Russia mirava a modificare con la forza i confini dell'Ucraina riconosciuti a livello internazionale, il che costituisce una chiara e grave violazione della Carta delle Nazioni Unite. L'alto rappresentante ha inoltre indicato che tutte le persone coinvolte nell'organizzazione di tali «referendum» fittizi illegali e i responsabili di altre violazioni del diritto internazionale in Ucraina saranno chiamati a rispondere delle loro azioni e che a tale riguardo saranno presentate ulteriori misure restrittive nei confronti della Russia. L'alto rappresentante ha ricordato che l'Unione continua a sostenere senza riserve l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale e chiede che la Russia ritiri immediatamente, completamente e incondizionatamente tutte le sue truppe e attrezzature militari dall'intero territorio dell'Ucraina. L'alto rappresentante ha altresì indicato che l'Unione e i suoi Stati membri continueranno a sostenere gli sforzi dell'Ucraina a tal fine, per tutto il tempo necessario.

<sup>(1)</sup> Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

- (8) Il 30 settembre 2022 i membri del Consiglio europeo hanno adottato una dichiarazione in cui respingono fermamente e condannano inequivocabilmente l'annessione illegale da parte della Russia delle regioni ucraine di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia. Minando deliberatamente l'ordine internazionale basato su regole e violando palesemente i diritti fondamentali dell'Ucraina all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale, principi fondamentali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale, la Russia mette a rischio la sicurezza globale. I membri del Consiglio europeo hanno dichiarato che non riconoscono e non riconosceremo mai i «referendum» illegali ideati dalla Russia quale pretesto per questa ulteriore violazione dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina, né i relativi risultati falsificati e illegali. Hanno dichiarato che non riconosceranno mai tale annessione illegale, che tali decisioni sono nulle e non possono produrre alcun effetto giuridico e che la Crimea, Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia sono Ucraina. Hanno invitato tutti gli Stati e le organizzazioni internazionali a respingere inequivocabilmente tale annessione illegale e hanno ricordato che l'Ucraina esercita il suo legittimo diritto di difendersi dall'aggressione russa per riconquistare il pieno controllo del proprio territorio e che ha il diritto di liberare i territori occupati entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. I membri del Consiglio europeo hanno dichiarato che rafforzeranno le misure restrittive dell'Unione tese a contrastare le azioni illegali della Russia e aumenteranno ulteriormente la pressione esercitata sulla Russia affinché ponga fine alla sua guerra di aggressione.
- (9) Tenuto conto della gravità della situazione, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive.
- (10) In particolare, è opportuno estendere il divieto di avviare transazioni con determinati soggetti giuridici, entità o organismi russi di proprietà statale o controllati dallo Stato includendo il divieto per i cittadini dell'Unione di ricoprire cariche negli organi direttivi di tali soggetti giuridici, entità o organismi. È inoltre opportuno aggiungere all'elenco delle entità russe di proprietà statale o controllate dallo Stato soggette al divieto di transazione il registro del trasporto navale russo, un organismo interamente statale che svolge attività connesse alla classificazione e all'ispezione, anche nel settore della sicurezza, di navi e imbarcazioni russe e non russe. Tale aggiunta vieta l'apporto di qualsiasi tipo di beneficio economico al registro del trasporto navale russo. A tale riguardo è altresì opportuno imporre la revoca delle autorizzazioni concesse dagli Stati membri al registro del trasporto navale russo a norma delle direttive 2005/65/CE <sup>(2)</sup>, 2009/15/CE <sup>(3)</sup> o (UE) 2016/1629 <sup>(4)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (CE) n. 725/2004 <sup>(5)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per consentire agli Stati membri di effettuare tali revoche conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup> e alla direttiva (UE) 2016/1629, è inoltre opportuno revocare il riconoscimento da parte dell'Unione del registro del trasporto navale russo. In aggiunta, è opportuno estendere il divieto di accesso ai porti e di utilizzo di chiuse nel territorio dell'Unione alle navi certificate dal registro del trasporto navale russo.

- (11) È altresì opportuno eliminare il limite massimo previsto dal divieto vigente di fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività alle persone e residenti russi, vietando in tal modo la prestazione di questi servizi indipendentemente dal valore totale di tali cripto-attività.
- (12) È inoltre opportuno estendere il divieto vigente di fornire determinati servizi alla Federazione russa vietando la prestazione di servizi di architettura e di ingegneria, nonché di servizi di consulenza informatica e di consulenza giuridica. In linea con la classificazione centrale dei prodotti che figura in Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers*, Serie M, n. 77, CPC prov., 1991, «i servizi di architettura e di ingegneria» comprendono sia i servizi di architettura e di ingegneria sia i servizi integrati di ingegneria, urbanistica e architettura del paesaggio e i servizi di consulenza scientifica e tecnica connessi all'ingegneria. I «servizi di ingegneria» non comprendono l'assistenza tecnica connessa alle merci esportate in Russia, qualora la loro vendita, la loro fornitura, il loro trasferimento o la loro esportazione non siano vietati al momento della prestazione di tale assistenza tecnica. I «servizi di consulenza

<sup>(2)</sup> Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47).

<sup>(4)</sup> Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

<sup>(6)</sup> Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).

informatica» comprendono servizi di consulenza relativi all'installazione di hardware informatici, ivi compresi servizi di assistenza ai clienti per l'installazione di hardware informatici (ossia attrezzature fisiche) e reti informatiche, e servizi di realizzazioni informatiche, ivi compresi tutti i servizi che comportano servizi di consulenza relativi allo sviluppo e alla realizzazione di software.

- (13) I «servizi di consulenza giuridica» comprendono: l'offerta di consulenze legali ai clienti in materia di volontaria giurisdizione, comprese le transazioni commerciali, che riguardano l'applicazione o l'interpretazione della legge; la partecipazione con o per conto di clienti a transazioni commerciali, negoziati e altre trattative con terzi; e la preparazione, l'esecuzione e la verifica di documenti giuridici. I «servizi di consulenza giuridica» non comprendono la rappresentanza, la consulenza, la preparazione e la verifica di documenti nel contesto di servizi di rappresentanza legale, in particolare in materie o procedimenti dinanzi ad organi amministrativi, organi giurisdizionali o altri tribunali ufficiali debitamente costituiti, o in procedimenti arbitrari o di mediazione.
- (14) È inoltre opportuno specificare che il divieto di importare, acquistare o trasportare dalla Federazione russa armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, si applica sia all'importazione diretta che a quella indiretta.
- (15) È altresì opportuno ampliare l'elenco dei prodotti soggetti a restrizioni atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Federazione russa o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, includendo in tale elenco determinate sostanze chimiche, agenti nervini e merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, o che potrebbero essere utilizzati a tali fini. Le merci soggette a tale divieto sono disciplinate anche dal regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>. In questo contesto, la decisione 2014/512/PESC deve essere considerata *lex specialis* e pertanto, in caso di conflitto, prevale sul regolamento (UE) 2019/125.
- (16) È parimenti opportuno vietare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Federazione russa, o per un uso nella Federazione russa. Le merci soggette a tale divieto sono disciplinate anche dal regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup>. In questo contesto, la decisione 2014/512/PESC deve essere considerata *lex specialis* e pertanto, in caso di conflitto, prevale sul regolamento (UE) n. 258/2012.
- (17) È inoltre opportuno prorogare il divieto di importazione dei prodotti siderurgici originari della Federazione russa o esportati dalla Federazione russa, nonché imporre restrizioni all'importazione di altri prodotti che generano entrate significative per la Federazione russa. Tale divieto si applica a beni che sono originari della Federazione russa o sono esportati dalla Federazione russa e comprendono prodotti come la pasta di legno e la carta, alcuni elementi utilizzati nell'oreficeria, come pietre e metalli preziosi, alcuni macchinari e prodotti chimici, sigarette, prodotti di plastica e prodotti finiti di origine chimica come i cosmetici. È inoltre opportuno estendere il divieto di esportazione aggiungendo nuovi prodotti all'elenco dei beni che possono contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe, nonché imporre restrizioni alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di ulteriori beni utilizzati nel settore dell'aviazione.
- (18) L'Unione è impegnata a evitare minacce in materia di sicurezza e protezione nucleare. Pertanto, nessuna delle misure di cui al presente regolamento mira a compromettere la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile o la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo, o a compromettere la pianificazione, la costruzione e l'ingegneria, l'attivazione, la manutenzione o l'approvvigionamento di combustibile dei progetti nucleari di nuova costruzione.

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 1).

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).

- (19) Oltre ai divieti esistenti relativi alla fornitura di servizi per il trasporto marittimo di petrolio greggio e di alcuni prodotti petroliferi verso i paesi terzi, è opportuno estendere il divieto relativo al trasporto marittimo di tali beni verso i paesi terzi. Tale divieto dovrebbe essere subordinato all'introduzione da parte del Consiglio di un tetto sui prezzi prestabilito concordato dalla coalizione per il tetto sui prezzi.
- (20) È inoltre opportuno introdurre un'esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia, acquistati a un prezzo pari o inferiore al tetto. Tale esenzione dovrebbe attenuare le conseguenze negative sull'approvvigionamento energetico dei paesi terzi e ridurre i picchi di prezzo determinati da condizioni di mercato straordinarie, limitando nel contempo i proventi generati dal petrolio della Russia. Per garantirne l'adeguatezza, tale esenzione dovrebbe essere limitata nel tempo e può essere rinnovata, ove ciò sia giustificato dalle esigenze di sicurezza energetica del paese terzo. L'applicazione di tale esenzione del meccanismo del tetto sui prezzi si baserebbe su un processo di attestazione che consentirebbe agli operatori della catena di approvvigionamento del petrolio russo trasportato per via marittima di dimostrare che è stato acquistato a un prezzo pari o inferiore a tale tetto sui prezzi. La Commissione, in stretta consultazione con il Consiglio, emetterebbe degli orientamenti per illustrare gli aspetti pratici dell'applicazione del tetto sui prezzi, al fine di agevolare un'applicazione uniforme e consentire condizioni di parità nell'Unione e a livello mondiale.
- (21) Nel decidere se introdurre il tetto sui prezzi, il Consiglio terrà conto dell'efficacia della misura in termini di risultati attesi, di adesione a livello internazionale e di allineamento informale al meccanismo del tetto sui prezzi, e del suo potenziale impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri. La Commissione dovrebbe sostenere pienamente il Consiglio nell'effettuare la valutazione in merito all'inserimento o meno del tetto sui prezzi, anche convocando riunioni di coordinamento con gli Stati membri e i rappresentanti dei settori industriali interessati. In seguito all'entrata in vigore della prima decisione del Consiglio che rende applicabile il tetto sui prezzi, la Commissione continuerà a convocare tali riunioni per valutare, tra l'altro, le potenziali pratiche di elusione del tetto sui prezzi, quali la dismissione di bandiera delle navi, e il loro impatto sull'efficacia del meccanismo del tetto sui prezzi, e proporrà soluzioni adeguate.
- (22) Per garantire l'applicazione uniforme del tetto sui prezzi, il Consiglio dovrebbe aggiornare rapidamente il prezzo concordato con i paesi partner della coalizione per il tetto sui prezzi. Il tetto sui prezzi non pregiudicherebbe in alcun modo le eccezioni che consentono ad alcuni Stati membri di continuare a importare petrolio greggio e prodotti petroliferi dalla Russia in ragione della loro situazione specifica o di importare petrolio greggio trasportato per via marittima dalla Russia se l'approvvigionamento di petrolio greggio dalla Russia mediante oleodotto fosse interrotto per motivi al di fuori del loro controllo. Determinati progetti che sono fondamentali per la sicurezza energetica di alcuni paesi terzi possono essere esentati dal tetto in questione.
- (23) Nel caso in cui una nave battente bandiera di un paese terzo abbia trasportato petrolio greggio o prodotti petroliferi russi acquistati a un prezzo superiore al tetto sui prezzi, dovrebbe essere vietato fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresa un'assicurazione, connessi a qualsiasi trasporto futuro di petrolio greggio o di prodotti petroliferi mediante tale nave.
- (24) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.
- (25) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione 2014/512/PESC è così modificata:

- 1) l'articolo 1 bis bis è così modificato:
  - a) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. È vietato, a decorrere dal 22 ottobre 2022, ricoprire cariche negli organi direttivi di qualsivoglia persona giuridica, entità od organismo di cui al paragrafo 1.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino al 15 maggio 2022, di contratti conclusi con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato X, parte A, prima del 16 marzo 2022, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»

c) il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato X, parte A, in virtù di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022.»

d) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 ter. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato X, parte B, prima del 7 ottobre 2022, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

2 quater. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato X, parte B, in virtù di contratti eseguiti prima dell'8 gennaio 2023.»

2) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 bis ter

1. Gli Stati membri che hanno autorizzato il registro del trasporto navale russo a eseguire, tutte o in parte, le ispezioni e i controlli relativi ai certificati statutari e, se del caso, a rilasciare o rinnovare i relativi certificati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 della direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), revocano tali autorizzazioni in conformità dell'articolo 8 di detta direttiva prima del 5 gennaio 2023.

Durante il periodo che intercorre fino alla revoca di tali autorizzazioni, gli Stati membri non autorizzano né delegano il registro del trasporto navale russo a eseguire alcuno dei compiti che, conformemente alle norme dell'Unione in materia di sicurezza marittima, sono riservati a organizzazioni riconosciute dall'Unione, inclusi l'esecuzione di ispezioni e controlli relativi ai certificati statutari nonché il rilascio, la convalida o il rinnovo dei relativi certificati.

2. Tutti i certificati statutari rilasciati per conto di uno Stato membro dal registro del trasporto navale russo prima del 7 ottobre 2022 sono ritirati e revocati dallo Stato membro interessato, che agisce in qualità di Stato di bandiera, prima dell'8 aprile 2023.

3. In deroga alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*), e all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*\*), è revocato il riconoscimento da parte dell'Unione del registro del trasporto navale russo a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 e della direttiva (UE) 2016/1629.

4. Gli Stati membri che abbiano delegato eventuali compiti di ispezione al registro del trasporto navale russo, secondo quanto stabilito all'articolo 20, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/1629, in particolare per l'esecuzione di ispezioni tecniche intese a verificare la conformità dell'unità navale ai requisiti tecnici di cui alla direttiva (UE) 2016/1629, in particolare ai suoi allegati II e V, revocano tali autorizzazioni prima del 6 novembre 2022.

5. Gli Stati membri che abbiano delegato eventuali compiti in materia di sicurezza al registro del trasporto navale russo conformemente a quanto disposto al punto 4.3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*\*\*) o all'articolo 11 della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*\*\*\*), in particolare per quanto riguarda il rilascio o il rinnovo di certificati internazionali di sicurezza navale e le relative verifiche conformemente ai punti 19.1.2 e 19.2.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 725/2004, revocano tali autorizzazioni prima del 5 gennaio 2023.



6. Tutti i certificati internazionali di sicurezza navale rilasciati per conto di uno Stato membro dal registro del trasporto navale russo prima del 7 ottobre 2022 sono ritirati e revocati dallo Stato membro interessato, che agisce in qualità di governo contraente, prima dell'8 aprile 2023.

- (\*) Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47).
- (\*\*) Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).
- (\*\*\*) Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).
- (\*\*\*\*) Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).
- (\*\*\*\*\*) Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).;

3) all'articolo 1 ter, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. È vietato fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia.»;

4) all'articolo 1 undecies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.»;

5) l'articolo 1 *duodecies* è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1 duodecies*

1. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni ai soggetti seguenti:

- a) governo russo; o
- b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

2. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di architettura e ingegneria, servizi di consulenza giuridica e informatica ai soggetti seguenti:

- a) governo russo; o
- b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

3. Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il 5 luglio 2022 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

4. Il paragrafo 2 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro l'8 gennaio 2023 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

6. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali prestazioni di servizi siano coerenti con gli obiettivi della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC.

7. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VII.

8. Il paragrafo 2 non si applica alla prestazione dei servizi necessari per emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali.

9. Il paragrafo 2 non si applica alla prestazione di servizi necessari ad aggiornamenti di software per un uso non militare e per utenti finali non militari, consentiti dall'articolo 3, paragrafo 3, lettera d) e dall'articolo 3 bis, paragrafo 3, lettera d).

10. In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:

- a) scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;
- b) attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia; o
- c) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o le organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù al diritto internazionale.

11. In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:

- a) garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione e l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;
- b) garantire il funzionamento continuo di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell'ambiente;
- c) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo; o
- d) la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Russia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione e per i servizi dei centri di dati nell'Unione.

12. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma dei paragrafi 10 e 11 entro due settimane dal rilascio.»;

6) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sono vietati l'importazione, l'acquisto o il trasporto diretti o indiretti dalla Russia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio da parte di cittadini degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi.»;

7) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 3 bis bis*

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), anche non originari dell'Unione.

2. È vietato:

- a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

---

(\*) Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).»;

8) l'articolo 4 quinquies è così modificato:

a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XI, parte A, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio (\*), i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano all'esecuzione, fino al 28 marzo 2022, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

---

(\*) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XI, parte B, del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano all'esecuzione, fino al 6 novembre 2022, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«6 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 4, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni elencati nell'allegato XI, parte B, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio o l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è necessario per la produzione di beni in titanio necessari all'industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.»;

9) l'articolo 4 nonies bis è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica altresì, dopo l'8 aprile 2023, a qualsiasi nave certificata dal registro navale russo.»;

b) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3. Ai fini del presente articolo, con l'eccezione del paragrafo 1 *bis*, si intende per nave:»;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I paragrafi 1 e 1 *bis* non si applicano nel caso in cui una nave che necessita assistenza sia alla ricerca di un luogo di rifugio, di uno scalo di emergenza in un porto per ragioni di sicurezza marittima, oppure per salvare vite in mare.»;

d) al paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«5. In deroga ai paragrafi 1 e 1 *bis*, le autorità competenti possono autorizzare la nave ad accedere al porto o alla chiusa, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accesso è necessario per:»;

e) è inserito il paragrafo seguente:

«5 *ter*. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'accesso al porto o alla chiusa a una nave che:

- a) abbia battuto bandiera della Federazione russa con una registrazione del contratto di locazione a scafo nudo inizialmente effettuata anteriormente al 24 febbraio 2022;
- b) abbia riacquisito il diritto di battere la bandiera del registro dello Stato membro sottostante anteriormente al 31 gennaio 2023; e
- c) non sia posseduta, noleggiata, gestita o altrimenti controllata da una persona fisica russa o persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Federazione russa.»;

10) l'articolo 4 *decies* è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) importare o acquistare, a decorrere dal 30 settembre 2023, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici quali elencati nell'allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014 quando sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell'allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014; per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014 che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia di cui al codice NC 7207 11 o 7207 12 10, tale divieto si applica a decorrere a decorrere dal 1° aprile 2024 per il codice NC 7207 11 e dal 1° ottobre 2024 per il codice NC 7207 12 10;»;

b) al paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«e) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, assicurazioni e riassicurazioni, pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b), c) e d).»;

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XVII, parte A, del regolamento (UE) n. 833/2014, indipendentemente dal fatto che siano elencati nella parte B di tale allegato, i divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'esecuzione, fino al 17 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;

d) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XVII, parte B, del regolamento (UE) n. 833/2014 che non sono elencati nella parte A di tale allegato, i divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. La presente disposizione non si applica ai beni che rientrano nei codici NC 7207 11 e 7207 12 10, cui si applicano i paragrafi 4 e 5.»

4. I divieti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del paragrafo 1 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle seguenti quantità di beni che rientrano nel codice NC 7207 12 10:

a) 3 747 905 tonnellate metriche tra il 7 ottobre 2022 e il 30 settembre 2023;

b) 3 747 905 tonnellate metriche tra il 1° ottobre 2023 e il 30 settembre 2024;

5. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle seguenti quantità di beni che rientrano nel codice NC 7207 11:

a) 487 202 tonnellate metriche tra il 7 ottobre 2022 e il 30 settembre 2023;

b) 85 260 tonnellate metriche tra il 1° ottobre 2023 e il 31 dicembre 2023;

c) 48 720 tonnellate metriche tra il 1° gennaio 2024 e il 31 marzo 2024;

6. I volumi dei contingenti di importazione di cui ai paragrafi 4 e 5 sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (\*).

7. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni elencati nell'allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.

8. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 7 entro due settimane dal rilascio.

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;

11) l'articolo 4 *duodecies* è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXI, parte A, del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 10 luglio 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;

b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica agli acquisti in Russia necessari al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o destinati all'uso personale dei cittadini degli Stati membri e dei loro familiari diretti.

3 ter. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXI, parte B, del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

3 *quater*. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni elencati nell'allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014, o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.»;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«5 *bis*. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 3 *quater* entro due settimane dal rilascio.»;

12) all'articolo 4 *terdecies*, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, carbone e altri prodotti, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia.»;

13) l'articolo 4 *quaterdecies* è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«3 *bis*. Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 2701, 2702, 2703 e 2704 elencati nell'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;

b) al paragrafo 5, è aggiunta la lettera seguente:

«c) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo»;

14) l'articolo 4 *septdecies* è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, fino al:

a) 5 dicembre 2022, per il petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00,

b) 5 febbraio 2023, per i prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710.»;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al pagamento di crediti assicurativi dopo il 5 dicembre 2022, per il petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00, o dopo il 5 febbraio 2023, per i prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, sulla base di contratti di assicurazione conclusi prima del 4 giugno 2022 e a condizione che la copertura assicurativa sia cessata entro la data pertinente.

4. È vietato il trasporto verso paesi terzi, anche mediante trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00, a decorrere dal 5 dicembre 2022, o di prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, a decorrere dal 5 febbraio 2023, elencati nell'allegato XXV del regolamento (UE) n. 833/2014, originari della Russia o esportati dalla Russia.

5. Il divieto di cui al paragrafo 4 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della prima decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI, in conformità del paragrafo 9, lettera a), del presente articolo.

A decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni successiva decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della presente decisione, il divieto di cui al paragrafo 4 non si applica, per un periodo di 90 giorni, al trasporto dei prodotti elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che:

- a) il trasporto sia basato su un contratto concluso anteriormente alla data di entrata in vigore; e
- b) il prezzo di acquisto al barile non superi il prezzo fissato nell'allegato XXVIII della presente decisione alla data della conclusione di tale contratto.

6. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano:

- a) dal 5 dicembre 2022, al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 e, dal 5 febbraio 2023, ai prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che il prezzo di acquisto al barile di tali prodotti non superi i prezzi stabiliti nell'allegato XI;
- b) al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV del regolamento (UE) n. 833/2014 se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;
- c) al trasporto, o all'assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, ai finanziamenti o all'assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, dei prodotti menzionati nell'allegato XII della presente decisione verso i paesi terzi ivi indicati, per la durata specificata in tale allegato.

7. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla prestazione di servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima.

8. Qualora, dopo l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della decisione 2014/512, una nave abbia trasportato il petrolio greggio o i prodotti petroliferi di cui al paragrafo 4, con prezzo di acquisto al barile superiore al prezzo fissato nell'allegato XXVIII alla data della conclusione del contratto relativo a tale acquisto, è vietato in seguito fornire i servizi di cui al paragrafo 1 in relazione al trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi effettuato da tale nave.

9. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta dell'alto rappresentante con il sostegno della Commissione, modifica:

- a) l'allegato XI sulla base dei prezzi stabiliti dall'organo di fissazione del tetto sui prezzi della coalizione per il tetto sui prezzi;
- b) l'allegato XII sulla base dei criteri oggettivi di ammissibilità concordati dalla coalizione per il tetto sui prezzi, per esentare specifici progetti energetici essenziali per la sicurezza energetica di taluni paesi terzi.»;

15) gli allegati sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

## Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2022

Per il Consiglio  
Il presidente  
M. BEK

## ALLEGATO

Nella decisione 2014/512/PESC, gli allegati sono così modificati:

- 1) nell'allegato VII, il titolo è sostituito dal seguente:  
«Elenco dei paesi partner di cui all'articolo 1 duodecies, paragrafo 7, all'articolo 3, paragrafo 9, all'articolo 4 undecies, paragrafo 3, e all'articolo 4 quaterdecies, paragrafo 4»;
- 2) l'allegato X è sostituito dal seguente:

## «ALLEGATO X

ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 *bis bis*

## PARTE A

OPK OBORONPROM  
 UNITED AIRCRAFT CORPORATION  
 URALVAGONZAVOD  
 ROSNEFT  
 TRANSNEFT  
 GAZPROM NEFT  
 ALMAZ-ANTEY  
 KAMAZ  
 ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)  
 JSC PO SEVMASH  
 SOVCOMFLOT  
 UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

## PARTE B

REGISTRO DEL TRASPORTO NAVALE RUSSO (RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING – RMRS);

- 3) sono aggiunti gli allegati seguenti:

## «ALLEGATO XI

**Prezzi di cui all'articolo 4 septdecies, paragrafo 9, lettera a)**

[tabella con i codici NC dei prodotti e i prezzi corrispondenti concordati dalla coalizione per il tetto sui prezzi];

## ALLEGATO XII

**Elenco dei progetti di cui all'articolo 4 septdecies, paragrafo 9, lettera b)**

Ambito di applicazione dell'esenzione	Data di applicazione	Data di scadenza
Trasporto via nave verso il Giappone, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, di petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00, mescolato con condensato, originario del progetto "Sakhalin-2" (Сахалин-2) situato in Russia	5 dicembre 2022	5 giugno 2023.»





ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT